

XVI LEGISLATURA

230ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2009
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,39)

Discussione delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto luogo l'illustrazione di numerose questioni pregiudiziali.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, ovviamente non entrerà nel merito di tutte le questioni sollevate ieri dai colleghi di opposizione nelle loro numerose questioni pregiudiziali, perché non ne

avrei il tempo. Soprattutto, non intendo entrarci perché molte delle questioni sollevate non portano nuovi elementi di discussione, essendo stati questi ampiamente approfonditi in quest'anno di dibattito sul provvedimento in esame, che è stato inserito nel pacchetto sicurezza del Governo. A maggio 2008 abbiamo iniziato una discussione approfondita partendo da quest'Aula e abbiamo analizzato, anche vivacemente, tutti gli elementi sollevati ancora ieri nelle questioni pregiudiziali. Pertanto, non mi soffermerò sui temi della sicurezza partecipata, delle ronde, dell'accesso ai pubblici servizi da parte dei clandestini, dei centri di identificazione ed espulsione. Sono state dette tante cose, ovviamente alcune improprie, e mi rifaccio al dibattito avvenuto nel corso dell'ultimo anno nell'Aula del Senato e in quella della Camera.

Intendo invece soffermarmi su due aspetti, a cominciare da un'anomalia particolarmente grave, secondo il mio punto di vista. La questione pregiudiziale QP2, che è stata illustrata ieri dal senatore Pardi, è praticamente la fotocopia di due pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura sul decreto-legge in materia di violenza sessuale - sul quale il CSM si è pronunciato il 2 aprile 2009 - e sul provvedimento in esame, su cui il CSM si è espresso il 10 giugno 2009. Il contenuto testuale dei due pareri è stato riportato all'interno di questa questione pregiudiziale, per cui oggi abbiamo anche l'anomalia parlamentare - e, credo, istituzionale - di doverci pronunciare su una questione pregiudiziale che riporta testualmente il contenuto - virgola per virgola - di due pareri del Consiglio superiore della magistratura. Oggi, quindi, voteremo una questione pregiudiziale sollevata, di fatto, dal Consiglio superiore della magistratura. Credo che questa non sia una pagina felice delle istituzioni parlamentari, e forse può far riflettere anche sul ruolo del CSM e sul suo compito di esprimere giudizi - purtroppo di natura politica, e di politica criminale - sulle leggi che adottiamo.

Mi soffermerò, invece, sul punto relativo al reato di clandestinità, sul quale forse si sono sentiti elementi nuovi. Per la verità, il nuovo elemento di chiarezza è venuto dalla dichiarazione di voto svolta alla Camera dal segretario del Partito Democratico Franceschini, il quale ha detto con estrema chiarezza che con il reato di clandestinità e l'aggravante della clandestinità si colpisce lo straniero non per quello che ha fatto, ma per quello che è e per la storia che ha. Credo che il vostro segretario abbia finalmente espresso una posizione culturale: tutte le posizioni politiche illustrate ieri sono la conseguenza della posizione culturale in materia di clandestinità che egli ha espresso in maniera chiarissima.

Per la verità, l'appello dei cosiddetti giuristi contro il reato di immigrazione clandestina pubblicato pochi giorni fa riporta una posizione culturale identica. In sostanza, si dice - e ne riporto le testuali parole - che «l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante».

Ora, il disvalore e l'offensività della condotta di uno straniero che entra illegalmente in questo Paese, senza rispettare le regole d'ingresso fissate dal nostro Parlamento e in totale spregio delle nostre frontiere, o che vi risiede illegalmente, senza rispettare le regole di soggiorno, esiste o non esiste? Secondo la vostra posizione culturale sostanzialmente non esistono alcun disvalore e alcuna offensività nella condotta di uno straniero che non rispetta le regole d'ingresso e di soggiorno di questo Stato. Non c'è per voi nessun disvalore, perché queste sono espressioni della condizione di migrante.

Anche questa, poi, è una parola buonista, che si vuole utilizzare in luogo del termine "clandestino", impiegato anche dall'Unione europea nel suo Patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo. L'Unione europea parla di combattere - e usa proprio questo verbo - la clandestinità, però bisogna trovare una parola buonista, com'è appunto migrante. E la condizione di migrante, secondo la vostra posizione culturale, autorizza la violazione delle frontiere, quasi vi fosse una sorta di libera circolazione del clandestino che può varcare le frontiere di questo Paese senza alcun rispetto per le regole di controllo dell'immigrazione. Anzi, mentre lo straniero regolare non ha un diritto soggettivo a entrare in questo Paese, ma può presentare una domanda che viene vagliata dalle autorità di pubblica sicurezza, il clandestino migrante ha un diritto soggettivo a entrare e uscire da questo Paese a suo piacimento.

Non voglio richiamare la legislazione di Paesi europei, come la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che già prevedono il reato d'immigrazione clandestina. Né mi interessa richiamare gli impegni comunitari, cui ho fatto riferimento poco fa, volti a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Però vi ricordo solo una cosa, colleghi, anche perché abbiamo stima di molti di voi: la posizione culturale che porta alle conseguenze politiche che avete illustrato ieri è pericolosa perché mina le fondamenta di questo Stato. Ed è un paradosso che la forza, il movimento meno statalista in questo Parlamento debba cercare di evidenziare tale aspetto, perché l'ente Stato è composto da tre elementi costitutivi: un governo, un popolo ed un territorio. Ma se il territorio di uno Stato viene meno, perché i suoi confini e le sue frontiere non hanno più alcuna consistenza, e la sua sovranità

territoriale scompare, viene meno lo Stato stesso. La vostra posizione culturale è quindi preoccupante e pericolosa, perché potrebbe davvero portare a conseguenze ulteriori.

Prima è stata richiamata la Corte costituzionale: ebbene, attendiamo che si pronunci. Prima lo farà sull'aggravante di clandestinità, poi sicuramente anche sul reato di clandestinità e siamo sicuri che esprimerà un giudizio sereno, che sarà anche di costituzionalità del sistema repressivo in materia di immigrazione regolare, frutto dell'attuazione del pacchetto sicurezza.

Concludo il mio intervento rivendicando fino in fondo la sovranità del Parlamento in materia di politica criminale, soprattutto in una materia così sensibile dal punto di vista politico, sulla quale occorre dare risposte convincenti per contrastare in maniera inflessibile il fenomeno dell'immigrazione irregolare e per combattere la clandestinità. Ripeto, sto usando il verbo impiegato nel Patto europeo sull'immigrazione dell'ottobre 2008: il Consiglio europeo ci chiede di combattere l'immigrazione clandestina, assicurando in particolare il ritorno degli stranieri in posizione irregolare nel loro Paese di origine.

Siamo altrettanto convinti che sia l'aggravante, già operativa e quotidianamente applicata dalle procure, sia il reato di clandestinità siano frutto di un convincente bilanciamento dei beni e dei delicati interessi in gioco: da un lato, il principio di uguaglianza e l'offensività che voi richiamate spesso, dall'altro anche il principio della sicurezza e della libertà personale, soprattutto delle persone più deboli. L'insicurezza colpisce i deboli (non coloro che abitano nei quartieri snob, ma quanti vivono nei quartieri periferici di Milano, di Torino o di Brescia), privandoli della loro libertà personale. Noi vogliamo tutelare la libertà personale dei deboli e per questo voteremo contro sulle questioni proposte. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Compagna).*

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri nel corso degli interventi sono state sollevate numerosissime eccezioni di costituzionalità del provvedimento che è all'approvazione di quest'Aula parlamentare. Per rispondere ad alcune argomentazioni non si può prescindere dal fatto che, nello sviluppo dei sistemi costituzionali moderni, l'idea e il principio di libertà e di democrazia siano sempre legati, in termini di endiadi, al principio del diritto alla sicurezza dei cittadini. Questa endiadi, in realtà, ha natura e fondamento non solo nella nostra Costituzione, ma anche e soprattutto nei provvedimenti di diritto e delle convenzioni internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948. Questi principi si radicano, ancor più, nel lungo viaggio del costituzionalismo occidentale e, addirittura, nella *Magna Charta* del 1215: anche allora, accanto all'idea di libertà, veniva annotato il diritto alla sicurezza.

Per entrare nel merito delle eccezioni che sono state qui prospettate e, quindi, per delineare l'ambito degli interventi, vorrei aggiungere anche che la nostra Costituzione (e i principi che essa tutela e garantisce) ha natura sostanziale; non è, cioè, una legge costituzionale che può essere interpretata - come hanno fatto alcuni colleghi dell'opposizione - in modo sistematico come se fosse, appunto, una legge ordinaria. La Costituzione sviluppa e garantisce dei principi fondamentali e dei diritti di libertà. Il quadro dei diritti fondamentali deve essere appunto legato allo sviluppo storico di questi diritti di libertà.

Partendo quindi dalle singole questioni qui sviluppate, segnatamente mi riferisco al primo dei temi qui evocati, la censura alla norma che introduce il diritto dei cittadini di fondare associazioni finalizzate a segnalare alle Forze di polizia statali e locali eventi che possano arrecare danni alla sicurezza urbana e alla coesione sociale. Ebbene, vorrei qui ricordare che la Costituzione del nostro Paese, all'articolo 18, garantisce e tutela il diritto di associazione dei cittadini; diritto pieno, di partecipazione, perché l'articolo 18 e le altre disposizioni introdotte in materia vietano tre tipi di associazioni: quelle vietate dal codice penale in quanto il fatto di associarsi costituisce ipotesi di reato; la norma contenuta nelle disposizioni di attuazione della Costituzione, cioè il divieto di associazioni con il fine di ricostituire il partito fascista; il divieto di associazione di carattere militare e di fondare associazioni di carattere segreto.

Ebbene, fatta eccezione per questi tre tipi di associazioni, in questo momento, se non si introducesse una norma che ne regola e ne dettaglia la disciplina, qualunque cittadino o gruppo di cittadini potrebbe fondare un'associazione con il fine, appunto, di realizzare ciò che la norma invece introduce. Simili associazioni in realtà esistono nel tessuto sociale del nostro Paese, e mi piace ricordare il comitato dei cittadini che nella città di Bologna svolge questa attività da almeno trent'anni. Ripeto, se non si introducesse questa fattispecie ci troveremmo in una congerie di associazioni che potrebbero perseguire questo fine.

La censura che l'opposizione fa non può quindi, in nessun caso, comportare la violazione dell'articolo 18 della Costituzione, anche perché legato intimamente all'articolo 2, nel quale la Repubblica riconosce e garantisce non solo i diritti inviolabili dell'uomo, ma soprattutto quelli che si sviluppano nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Pertanto le associazioni sono lo strumento principale per la realizzazione e la partecipazione dei cittadini a quel dovere di solidarietà sociale richiamato sempre dall'articolo 2.

Se questa non fosse la base attraverso cui le associazioni si muovono, dovremmo sostenere che anche la disposizione contenuta nel codice penale in forza della quale i cittadini hanno l'obbligo di denunciare fatti di reato contro la personalità dello Stato puniti con la pena dell'ergastolo sarebbe in palese violazione della Costituzione. Così come, sulla base delle tesi prospettate, sarebbe incostituzionale la norma che prevede la facoltà di arresto in flagranza di reato in capo ai cittadini. In realtà, queste disposizioni sottolineano l'esigenza di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla tutela degli interessi generali e corroborano in modo particolare il civismo, il senso civico dei cittadini italiani. Quindi, non c'è alcun profilo di incostituzionalità della norma che introduce le associazioni dirette a corroborare l'attività delle forze di polizia e prevede un controllo governativo per gestire il sistema delle associazioni.

Il secondo tema prospettato dalle opposizioni è che il reato di permanenza nel nostro territorio, introdotto come contravvenzione, sarebbe palesemente incongruente col sistema costituzionale e penale dell'Italia. In realtà, la disposizione che prevedeva l'ipotesi di contravvenzione per la violazione delle norme del soggiorno era già presente nel nostro ordinamento già dall'introduzione del primo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la legge del 1865, n. 2248, allegato B. Il Testo unico del 1931, tuttora in vigore, prevedeva, all'articolo 142, una contravvenzione per la violazione dell'obbligo di dichiarare la permanenza di uno straniero sul territorio nazionale. Tale previsione veniva poi enucleata e depenalizzata con la riforma del ministro Martelli del 1988. Ebbene, l'incongruenza in cui incorre l'ordinamento - e per questa ragione intendiamo colmare la lacuna - sarebbe caratterizzata dal fatto che si prevede un precetto, l'obbligo di rendere la dichiarazione entro otto giorni e conseguentemente di regolarizzare la propria posizione, sprovvisto di sanzione. L'introduzione di un'ipotesi contravvenzionale, peraltro, risponde alla logica del nostro codice penale, allorché la violazione di obblighi amministrativi è punita come ipotesi contravvenzionale con la sanzione dell'ammenda o dell'arresto. Si tratta quindi di incorniciare un preciso provvedimento, che è coerente con il sistema del diritto penale del nostro Paese, anche perché, contrariamente, si verrebbe a creare una discriminazione in negativo nei riguardi dei cittadini italiani, i quali, in caso di violazione di precetti amministrativi, verrebbero invece puniti con l'ipotesi contravvenzionale quando tale ipotesi verrebbe meno per i cittadini stranieri.

C'è un'ulteriore questione per quanto concerne la sottolineata violazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. È stata qui sostenuta l'idea che le associazioni costituite verrebbero surrettiziamente ad assumere funzioni di ordine e sicurezza pubblica, che l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione affida al potere legislativo dello Stato e agli organi di polizia dello Stato. In realtà, ciò non è assolutamente fondato, non è vero. Alle associazioni non viene attribuito alcun potere di polizia, ma la possibilità, nell'ambito della regolamentazione di secondo livello e del controllo governativo, di sviluppare attività che tendano a corroborare l'attività delle forze dell'ordine.

Sono state qui inoltre evocate altre censure di incostituzionalità, come quella, palesemente infondata, secondo la quale, attribuendo al giudice di pace la competenza a giudicare su tali fattispecie, si violerebbe il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione. La censura appare assolutamente infondata, perché nel nostro Paese esistono diversi livelli giurisdizionali e ad essi è attribuita una diversa competenza in base alla gravità degli illeciti.

Un'ulteriore censura che riguarda i centri di identificazione e permanenza - in ordine ai quali è stato assunto che si sarebbe violato l'articolo 13 della Costituzione - appare anche qui del tutto infondata. La restrizione della libertà personale nella fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla limitazione dell'*habeas corpus*; ma anche in questo caso, per effetto dell'intervento della Corte costituzionale e del legislatore, è previsto il controllo e la verifica giurisdizionale, così come prevede la nostra Costituzione. Mi piace inoltre ricordare gli amici dell'opposizione che hanno sbandierato queste violazioni della nostra Costituzione come nel Paese a più lunga vocazione costituzionale, il Regno Unito, il recente *Human Rights Act* preveda restrizioni della libertà personale di gran lunga maggiori rispetto a quelle previste nel nostro Paese per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Vorrei inoltre sottolineare come anche negli Stati Uniti, che vantano la più antica costituzione scritta dell'Occidente (risalente al 1791 e che all'articolo 1 introduce il diritto di associazione e di espressione del pensiero e della libertà religiosa), sono previste misure molto stringenti per contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina che determinano fenomeni di devianza ed un aumento della criminalità.

Non vorrei qui ripetere, perché lo ho già fatto in altri interventi, che se la popolazione carceraria nel nostro Paese è arrivata a 62.000 unità ciò è dovuto soprattutto a fenomeni di devianza connessi all'immigrazione clandestina. Noi con questo provvedimento diamo corpo a dei principi fondamentali, come dicevo all'inizio del mio intervento, che garantiscono, accanto ai diritti di libertà, il diritto alla sicurezza dei cittadini. Non c'è compressione dei diritti fondamentali perché c'è la garanzia della tutela e del controllo giurisdizionale su questi atti; non c'è violazione del principio dell'articolo 3 della Costituzione che vieta le discriminazioni, perché le norme sono palesemente congruenti con il sistema costituzionale. Del tutto infondate e pretestuose, per come sono state elaborate, sono le censure di costituzionalità avanzate dall'opposizione. E credo che la Corte costituzionale non avrà difficoltà a validare come perfettamente costituzionali le norme che oggi stiamo approvando. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

BIANCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno convintamente a favore delle questioni pregiudiziali presentate da tutti i Gruppi delle opposizioni al disegno di legge che stiamo esaminando. I colleghi intervenuti hanno motivato con ricchezza di elementi e fondatezza di analisi le ragioni per cui occorre non procedere all'esame ulteriore del testo.

Voglio ricordare brevemente alcune delle ragioni poste a sostegno delle nostre pregiudiziali. In primo luogo, l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, con la procedura particolare ed eccezionale prevista, è da un canto inefficace e dall'altro in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Ciò, inoltre, può incidere gravemente sull'esercizio di diritti fondamentali, come il diritto alla salute. Le considerazioni svolte dai colleghi della maggioranza non ci portano a modificare la nostra idea. In secondo luogo, il prolungamento oltre ogni ragionevole durata della procedura di identificazione e di espulsione nei centri appositamente realizzati trasforma l'esigenza di limitare la libertà di un cittadino per il tempo strettamente necessario in una vera e propria detenzione amministrativa, non dipendente dal comportamento di cui il soggetto interessato è responsabile. In terzo luogo, l'istituzione delle cosiddette ronde è in palese e insuperabile contrasto con il principio che assegna solo ed esclusivamente allo Stato l'uso della forza a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e sempre nel rispetto della dignità delle persone stesse. Prima ancora che norma costituzionale e principio generale dell'ordinamento, tale monopolio è tratto distintivo degli stessi fondamenti della nostra civiltà giuridica.

Il complesso delle norme che così sinteticamente ho richiamato, signor Presidente, è riuscito in un piccolo straordinario miracolo: contro di esse si è levata la voce unanime di tutte le opposizioni parlamentari. Dubbi e contrarietà sono state espresse anche da parte di colleghi dei Gruppi di maggioranza, che nell'altra Camera e nelle votazioni a scrutinio segreto hanno più volte manifestato evidente contrarietà e solo con il voto di fiducia sono stati ricondotti alla disciplina. Ancora, nei giornali di stamani, il Presidente della Camera dei deputati è tornato a manifestare seri dubbi sulle procedure di identificazione nel corso dei cosiddetti respingimenti. Contro tali norme si è inoltre levata la voce unanime di tutte le organizzazioni degli appartenenti alle forze di polizia. In più occasioni, in convegni, in incontri e persino, onorevoli colleghi, in manifestazioni di piazza, i sindacati degli appartenenti alle forze di polizia, da Torino a Catania, hanno manifestato preoccupazione, sconcerto e indignazione. Questo Governo e questa maggioranza da un lato operano un taglio senza precedenti alle risorse destinate al comparto della pubblica sicurezza e dall'altro fanno regali pericolosi alla demagogia, consentendo che si propaghi l'idea di una giustizia fai da te, tanto cara a quell'ideologia predemocratica, da *far west*, che riecheggia in alcune forze politiche.

Contro di esse si è levata la voce unanime di tutte le organizzazioni internazionali, dall'Unione europea alle Agenzie dell'ONU, che spesso, non con il linguaggio felpato della diplomazia, hanno cercato di far ragionare questo Governo che ha pervicacemente deciso di imboccare una strada disumana ed inefficace insieme. Contro queste norme, onorevoli colleghi, si è levata la voce di tutte le organizzazioni umanitarie e di tutte le fedi religiose, da quella degli appartenenti alle Chiese protestanti - una per tutte la Tavola Valdese - a quella della Chiesa cattolica, che a più riprese e con interventi anche della massima autorevolezza ha richiamato al rispetto della persona umana. Un bel capolavoro, onorevoli colleghi, non c'è che dire.

Per tali ragioni, noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali che sono state presentate, per dare fiato anche in quest'Aula alla stragrande maggioranza del Paese che ragiona, ad un Paese che vuole e richiama più attenzione sulla domanda di sicurezza, che chiede e reclama dal Governo e dal Parlamento comportamenti coerenti, severità e rigore, sempre e contro chiunque, ma chiede di agire nel rispetto della dignità umana e dei valori fondamentali della nostra democrazia. Noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali perché l'impianto complessivo della vostra politica di sicurezza si sta rivelando clamorosamente sbagliato ed in contrasto con quella diffusa domanda di sicurezza sulla quale avete chiesto il voto agli italiani e che oggi state tradendo.

Sull'immigrazione scegliete la strada del reato, il cui solo effetto annuncio avrebbe dovuto avere ripercussioni mirabolanti e vi trovate con un numero di ingressi clandestini che non si registrava in Italia da molti anni. Quando finalmente scegliete la strada degli accordi e della cooperazione i risultati, al contrario, arrivano. Anziché avviare una seria riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza che organizzi in modo più moderno ed efficace le forze di polizia e che, a parità di risorse, migliori la distribuzione sul territorio, innalzi la capacità preventiva e renda più professionali e meglio equipaggiati ed addestrati le donne e gli uomini dei nostri corpi di polizia, scegliete lo *slogan* e lo *spot* delle ronde e dei muscoli. Questo disegno di legge, questa idea della sicurezza noi oggi li vogliamo fermare anche con il nostro voto. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto per la votazione.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore D'Alia (QP1), dal senatore Pardi e da altri senatori (QP2), dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP3), dal senatore Casson e da altri senatori (QP4), dal senatore Carofiglio e da altri senatori (QP5), dal senatore Maritati e da altri senatori (QP6), dalla senatrice Incostante e da altri senatori (QP7), dalla senatrice Bonino e da altri senatori (QP8), dal senatore Vitali (QP9) e dai senatori Sanna, Della Monica, D'Ambrosio, Galperti, Marcenaro, Garavaglia Mariapia, Ceccanti, De Sena, Pinotti, Bastico, Adamo e Marino Mauro Maria.

Non è approvata.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Vito. (*Applausi ironici dai Gruppi PD e IdV*).

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge, al quale il Governo, com'è noto, attribuisce grande importanza, è stato il primo ad essere approvato nel primo Consiglio dei ministri che si tenne nel maggio dell'anno scorso a Napoli nell'ambito di un più ampio pacchetto di norme in materia di sicurezza.

Tutte quelle norme sono entrate definitivamente in vigore nel nostro ordinamento e hanno dato buona prova nel contrasto alla criminalità organizzata e a quella comune. Mancano le norme del disegno di legge in esame, che pure hanno ricevuto una prima approvazione dopo un lungo ed approfondito esame da parte delle competenti Commissioni riunite del Senato, per il quale vorrei ringraziare i presidenti Vizzini e Berselli e tutti i loro componenti, nel febbraio di quest'anno.

La Camera dei deputati ha approvato poche e limitate modifiche al testo licenziato dal Senato e pertanto il Governo ritiene opportuno, a questo punto, giungere alla definitiva approvazione del testo in tempi rapidi, per consentire che le norme alle quali ho fatto riferimento possano assumere definitiva efficacia nell'azione comune di contrasto alla criminalità.

Pertanto, Presidente, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione di ciascuno dei tre articoli che compongono il disegno di legge n. 733-B, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. A questo punto, conformemente alla prassi, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 11,30*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B e delle questioni di fiducia (ore 11,38)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 733-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, allo stato attuale dei nostri lavori credo che pochi provvedimenti meritassero un voto di fiducia come quello che ci accingiamo a votare, perché una società che non è sicura non può progredire civilmente.

Al di là della scomposizione che nel voto caratterizza le varie parti del provvedimento, ritengo utile in questa sede riassumerne, sia pure in estrema sintesi, i fondamenti generali e la filosofia di impianto, atteso che delle singole parti di merito abbiamo già lungamente discusso, prima in Commissione, poi in Aula, per cui verosimilmente si tratterebbe dell'inutile e frammentaria ricostruzione di un percorso già largamente noto.

La sicurezza è un qualcosa che va al di là anche di quello che oggi siamo chiamati specificamente ad esaminare. È un aspetto che il Governo e la maggioranza hanno pienamente colto nel momento stesso in cui hanno affrontato nella sua globalità il problema di una società più sicura.

Una società più sicura è una società nella quale la giustizia funziona meglio e con tempi più certi: in quella direzione siamo già andati con le riforme che abbiamo adottato soprattutto in materia di giustizia civile e che stiamo per adottare in materia di giustizia penale. Una società più sicura è quella in cui il risparmio è garantito: e anche in quella direzione siamo già andati, dimostrando una tenuta migliore rispetto ad economie più forti delle nostre. Ed è una società nella quale le crisi occupazionali sono meglio affrontate: è una direzione nella quale ugualmente c'è stato un impegno concreto, superiore nei risultati anche a quello dimostrato da altre Nazioni - lo ribadisco - economicamente più forti della nostra.

Ma venendo al provvedimento che oggi siamo chiamati definitivamente ad esaminare e votare, esprimendo fiducia al testo che il Governo ci sottopone, direi che il filo ricostruttivo che sostanzialmente ne costituisce l'ossatura portante è costituito da quanto sto per dire.

È costituito, intanto, da un'analisi lucida, quasi fotografica, delle principali questioni nelle quali poi la domanda di sicurezza si è andata drammaticamente articolando e alle quali non possiamo più tardare a dare una definitiva risposta andando in quella direzione che il Paese tutto ci chiede.

La prima delle questioni che dovevamo affrontare in modo assolutamente onesto dal punto di vista intellettuale era allora il nesso inscindibile che intercorre tra due fenomeni: quello della criminalità diffusa (saldata anche, e sempre più frequentemente, alla criminalità organizzata ormai non più soltanto nazionale ma transfrontaliera), radicata nel nostro Paese, e i fenomeni legati all'immigrazione clandestina, dato del quale siamo tutti pienamente consapevoli. Lo abbiamo fatto affrontando il fenomeno in sé e per sé, perché giustamente questa mattina in quest'Aula un collega ha ricordato che vi è un disvalore preciso e un'offensività evidente nella condotta di chi, comunque, varca illegalmente le frontiere di questo Paese e illegalmente in questo Paese soggiorna.

Questo era il primo presupposto che dovevamo porci, perché non c'è nessuna comunità, nemmeno in quella più tollerante ed aperta - sicuramente la nostra lo è, perché noi siamo figli e nipoti di migranti e sappiamo quanto sia importante la cultura dell'accoglienza - che possa accogliere tutti indiscriminatamente, garantendo condizioni dignitose di vita e di lavoro. Questo, ahimè, l'immigrazione clandestina non lo consente.

Le leggi di questo Paese debbono necessariamente essere rispettate da tutti, anche e soprattutto da coloro che a questo Paese guardano come a una soluzione per risolvere quei drammatici problemi che nei loro Paesi d'origine, purtroppo, gravemente permangono. Sarà una misura efficace e deterrente quella penale di natura contravvenzionale che abbiamo introdotto? Sarà il tempo a dircelo ma, intanto, è una prima concreta risposta che andiamo a dare e che si coniuga, peraltro, a tutta una serie di altre norme che vanno a meglio monitorare, da un lato, e a determinare nelle sue articolazioni, dall'altro, la permanenza e il soggiorno degli stranieri in Italia, a tutela prima non solo e soltanto dei cittadini italiani ma anche di tutti quegli immigrati che legalmente vivono nel nostro Paese e che sappiamo essere una grande risorsa per l'Italia tutta.

A questo aspetto, a questa prima fotografia dello stato dell'arte, ne abbiamo aggiunto un'altra, che risponde ad una delle altre articolazioni drammatiche di quella domanda drammatica di sicurezza,

vale a dire la tutela più forte dei soggetti più deboli in tutte le loro estrinsecazioni di vita quotidiana (come i minori e gli anziani). In quella direzione noi siamo andati con fermezza ma, soprattutto, con concretezza (che è l'aspetto fondamentale che caratterizza la filosofia di impianto di questo provvedimento).

A fianco di questa seconda fotografia, in questa sorta di album che voleva in qualche modo rappresentare il problema della sicurezza nel nostro Paese, ne abbiamo affrontato un altro, quello della criminalità organizzata, con un inasprimento dell'articolo 41-*bis* proprio per evitare che le organizzazioni criminali potessero essere guidate e controllate addirittura dal carcere.

Al tempo stesso, abbiamo introdotto quello per noi rappresenta uno dei portati essenziali dell'essere in politica, vale a dire la cultura della partecipazione e dell'impegno, nella misura stessa in cui abbiamo sanzionato, attraverso l'impossibilità di partecipare poi ad appalti pubblici, coloro che la criminalità organizzata non denunciano.

La cultura della partecipazione, come ripeterò conclusivamente, è la strada da seguire, perché si contrappone alla cultura dell'omertà.

Sempre in questo ideale album fotografico, ci siamo resi conto quanto, nel contesto di una società sicura, che non è soltanto quella che protegge dai fatti più gravi, sia importante porre fine, una volta per tutte, a quei fenomeni di vandalismo quotidiano che deturpano le nostre città e al tempo stesso le rendono invivibili, coniugando questo percorso a quello di contrasto a quella criminalità diffusa che troppo spesso, riduttivamente ed erroneamente, viene definita microcriminalità, ma che tale non è, inasprendo la normativa in materia di furti e rapine. Dobbiamo infatti essere consapevoli che per una anziana pensionata il furto apparentemente insignificante, proprio da due righe di cronaca nera, della sua borsetta con la pensione rappresenta un evento di una lesività assoluta e se moltiplichiamo questo per gli innumerevoli episodi che quotidianamente, purtroppo, si verificano in questo Paese, si determina una instabilità, un'insicurezza e un disagio profondi, e su questo dovevamo intervenire e siamo intervenuti.

Siamo andati ad affrontare anche un altro aspetto drammatico, che purtroppo da anni caratterizza la vita del nostro Paese: quello legato al costo altissimo della sinistrosità in materia stradale, che fa pagare un prezzo spaventoso sotto ogni profilo, prima di tutti quello affettivo come tributo di sangue, di morte e di sofferenze, e poi quello economico. Anche su questo aspetto siamo andati ad incidere non a parole, ma con i fatti.

Infine, affrontando uno dei temi più spinosi, quello delle cosiddette ronde (che poi sono ben altra cosa), la filosofia che ne ha ispirato il pensiero e l'ideazione, come ho detto, è quella della partecipazione dei cittadini, il senso di appartenenza alla comunità, la cultura dell'impegno e dell'assunzione di responsabilità che si contrappone a quella del disimpegno, dell'indifferenza e spesso, purtroppo, dell'omertà. Questa cultura della partecipazione, dell'impegno e dell'assunzione di responsabilità rappresenta una stella polare del nostro cammino in politica, ed è per questo che convintamente voteremo la fiducia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Avverto tutti i colleghi e le colleghe che la Presidenza non concederà proroghe nei tempi assegnati per gli interventi, essendo stati fissati gli orari delle votazioni. Pertanto quanti non rientreranno nel tempo loro assegnato sono autorizzati sin d'ora a consegnare l'eventuale testo scritto dell'intervento da allegare al Resoconto.

È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo al cospetto di uno tra i più dibattuti provvedimenti degli ultimi anni, di cui credo che dentro e fuori il Parlamento tutti conoscano tutto, almeno per quanto attiene agli aspetti più mediatici della relativa normativa, dalle ronde civiche ai respingimenti dei clandestini.

Tale diffusa consapevolezza dell'opinione pubblica, a ben vedere, appare strettamente correlata al successo conseguito dalla Lega Nord in prima battuta nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno scorsi. Senza nulla togliere alle alte funzioni di quest'Aula, potremmo legittimamente asserire che le norme all'ordine del giorno, bandiera elettorale del nostro movimento e della coalizione vincente, sono riduci dalla più esplicita ed inequivocabile ratifica popolare.

Al tempo stesso, e specularmente, sarebbe sensato convenire sul fatto che l'ostinarsi della sinistra nel rincorrere atteggiamenti di gratuita ostilità verso misure necessarie e largamente auspiccate costituisce niente più di una maldestra perseveranza in quell'errore, pesantemente stigmatizzato dal giudizio dei cittadini. Anche in questa circostanza, imperterrita, l'opposizione trascina la propria carretta di assortite sentenze di discriminazione, accuse di squadrismi e anatemi di xenofobia.

Questa è probabilmente la sola paccottiglia, prodotto di contraffazione, che non riesce a trovare mercato. Che dire a chi attribuisce alla maggioranza la volontà di criminalizzare lo straniero in

quanto tale? Certo, introduciamo il reato di immigrazione clandestina, adeguandoci finalmente ai Paesi civili, ai diversi Paesi europei. Nel bel Paese no: doveva rimanere la terra di nessuno, dove chiunque entra a piacimento maturando la convinzione che qui sia lecito fare il comodo proprio.

Nella logica distorta di questo modo di pensare della sinistra pare sia il medico a causare la malattia, l'insegnante a generare l'ignoranza, lo spazzino a produrre sporcizia. Stabilendo il delitto di immigrazione clandestina l'irregolare diventa un delinquente. Protesta infatti l'opposizione! Dove l'occhio vede, il cuore duole. Ferrea logica.

Altrettanto inoppugnabile è un dato che non viene mai considerato dai detrattori del disegno di legge n. 733-B, anche se trattiamo pur sempre del rapporto tra immigrazione e delinquenza. Mi riferisco alla percentuale - pari quasi all'80 per cento (dicasi l'80 per cento) - sull'intera popolazione carceraria di criminali di importazione ospiti in prigioni settentrionali (fonti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). Con questo, colleghi dell'opposizione, evito ogni altra polemica sulla presunta equazione clandestini-criminali.

D'altro canto reputo profondamente scorretto il tentativo di rappresentare in maniera riduttiva, oltre che distorta, l'effettiva portata di questo provvedimento, circoscrivendone il confronto politico e le stesse pretestuose critiche al mero ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. Non è solo questo. Tale emergenza esiste e viene adeguatamente affrontata, ma l'azione in questo campo non costituisce solo l'aspetto qualificante di questo disegno di legge sicurezza, e sorprende come un'informazione tanto solerte nel procreare mediatiche figure di eroi antimafia abbia riservato il ruolo della comparsa alle risolutive misure che il pacchetto sicurezza mette in campo contro la grande criminalità organizzata. Distrazione ancora più inqualificabile in considerazione delle gravi minacce ricevute pochi giorni addietro dal Ministro della giustizia e dal suo vice capo di gabinetto, cui va l'espressione della nostra partecipe solidarietà; minacce motivate precisamente dalle severe restrizioni che questo provvedimento dispone nei confronti dei mafiosi detenuti.

All'annosa questione della capacità dei boss di conservare e gestire il controllo criminale dall'interno delle carceri ora lo Stato offre una risposta con un bel giro di vite che questo disegno di legge n. 733-B esercita sullo stesso carcere duro, sanando le smagliature evidenziate nel regime di 41-*bis*, e così via, come abbiamo già ampiamente riferito in Aula.

Mentre lo Stato si accinge a giocare con questo disegno di legge una partita decisiva contro la mafia, lo stesso provvedimento viene fatto segno di spaventose bordate. Attacchi naturalmente condotti al riparo di improbabili motivazioni umanitarie relative a pretesi diritti dei clandestini. Lo stesso Ministro dell'interno ha tenuto a sottolineare l'importanza delle norme antimafia contenute nel pacchetto, concordate con il procuratore nazionale Piero Grasso, con le associazioni antiracket ed ha ammonito sostenendo che - cito testualmente - chi avversa questa normativa è più dalla parte dei mafiosi che da quella dei cittadini onesti.

Credo che andrebbe ascoltato con molta attenzione quel Ministro che, umile e perseverante con i suoi collaboratori, ha conseguito risultati senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Due dati da soli pesano ben più del profluvio di parole pronunciate e scritte sulla lotta alla piovra. Si tratta di beni per 4,5 miliardi di euro sequestrati ai boss e di oltre 170 pericolosi latitanti catturati. Tutto ciò ed altro ancora in appena un anno.

Il disegno di legge in discussione si presenta con questo biglietto da visita, che ne qualifica lo spirito e gli obiettivi. Teniamone conto, colleghi senatori, anche se comprendo che ad alcuni apparirà irrinunciabile la golosa polemica intorno a temi più idonei a speculazioni fantasiose.

Non difetta, per quanto ne dica l'opposizione, neppure la volontà di persistere, con normativa mirata, nella prevenzione dell'odioso fenomeno della violenza sulle donne. Potremmo tuttavia rilevare che il freno all'immigrazione clandestina, di per sé, opererà apprezzabili effetti in questo senso, considerato che dai dati ISTAT risulta come il 40 per cento delle violenze carnali consumate sull'intero territorio italiano sia compiuto da immigrati, i quali costituiscono però appena il 6 per cento della popolazione residente. In città come Milano e Roma la percentuale degli stupri compiuti da stranieri supera persino quella dei medesimi delitti commessi da italiani.

In conclusione, credo che prima di esprimere sentenze viziate da pregiudizio e demagogia su questo provvedimento sarebbe opportuno riflettere sul giudizio che i cittadini, stanchi di restare in balia della criminalità e dell'invasione straniera, hanno riservato a questa sinistra, voltandole le spalle. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (PD). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ho difficoltà a ritrovarmi su alcune delle posizioni espresse dal senatore Mugnai, perché ci sono effettivamente spunti validi in questo disegno di legge: penso ai sequestri dei beni ai mafiosi, alla volontà di

prevenire con maggiore efficacia il fenomeno dell'imbrattamento dei muri ed alle disposizioni concernenti il reato di danneggiamento. Si tratta però di spunti. Nel complesso, l'impianto ha visto prevalere la politica degli annunci roboanti, della bandiera elettorale, come l'ha definita chi mi ha preceduto, e delle promesse aleatorie, perdendo ogni efficacia sul piano della concretezza, il che rappresenta un paradosso.

All'atto pratico il Governo ha dimostrato di essere estremamente lontano dall'ideale del pragmatismo e dell'efficienza che quotidianamente si sforza di trasmettere al Paese ed ha dimostrato quanto sia difficile tradurre gli slogan elettorali, la bandiera elettorale, in norme coerenti ed applicabili alla nostra realtà. Basti pensare alla norma (tralascio il tema delle ronde, ampiamente trattato, perché mi sembrerebbe di sprecare tempo) che introduce in Italia il cosiddetto reato di clandestinità. Al di là delle valutazioni morali (il collega Mazzatorta sa quanta stima ho per lui) ci sono due modi per affrontare il problema: quello etico (ricordo al senatore Mazzatorta che in Italia è già prevista l'espulsione per il clandestino) e quello penale; quest'ultimo è però impraticabile. E voglio porre l'accento proprio sulla mancanza di concretezza e sulla irrealizzabilità del provvedimento. Questo provvedimento è irrealizzabile. Si pensi che per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è previsto il pagamento di un'ammenda che va da 5.000 a 10.000 euro: chi ha un minimo di esperienza di contrasto alla clandestinità non può non accorgersi che ci rivolgiamo a persone la cui ricchezza è costituita dal solo abbigliamento che indossano. Non hanno altro. Prevedere poi la reclusione da uno a quattro anni con l'arresto immediato per lo straniero che, senza giustificato motivo, permane illegalmente significa essere lontani mille miglia dalla realtà. È quindi irrealizzabile anche tale norma.

Hanno mai considerato gli ideatori di questa norma la paralisi della nostra giustizia, quante difficoltà e lungaggini si incontrano nel portare avanti i processi? Ha mai pensato chi ha ideato questa norma che le nostre carceri sono sovraffollate e che in questo momento contengono 60.000 detenuti quando ne possono contenere solo 45.000?

Ha mai pensato che potremmo andare incontro a rivolte nelle carceri?

Grandi e gravi incoerenze presenta anche la norma che allunga a sei mesi il periodo di permanenza nei centri di identificazione. Chi ha un minimo di esperienza non può non sapere che per identificare una persona, un extracomunitario, basta una settimana, 15 giorni, uno o due mesi al massimo e che, se non si riesce ad identificarlo in due mesi, non si riesce ad identificarlo più. *(Applausi del senatore Astore).*

ASTORE *(IdV)*. Bravo!

SERRA *(PD)*. In questo caso si crea anche una discriminazione tra stranieri di diversa provenienza, perché lo straniero che viene da uno Stato più solerte avrà un trattamento migliore e potrà uscire prima, mentre chi viene da uno Stato più pigro, meno vicino al nostro Paese, ne subirà le conseguenze. Allora bisogna pensare a trattati con gli Stati stranieri perché ci sia una collaborazione reale ed effettiva.

Ciò che mi turba è il pensiero che l'introduzione del reato di immigrazione potrà comportare problemi seri soprattutto negli apparati sociali: penso ai presidi o ai medici. Come si può ritenere che un medico non denunci un reato? Come si può prevedere che rischi di incorrere in una omissione in atti d'ufficio? Come si può non prevedere che potremmo assistere a casi di neonati lasciati davanti agli ospedali, di mamme che non mandano i bambini a scuola o a una medicina clandestina? Questa è miopia, ovvero è una bandiera elettorale che nulla ha a che vedere con la concretezza.

Mi sarebbe piaciuto, onorevoli colleghi, che su tali questioni e su altre, per le quali non c'è tempo di discutere, avessimo potuto affrontare insieme i problemi, che ne avessimo potuto discutere come si fa in un Paese normale, per assicurare all'Italia, insieme, un futuro sicuro.

Voglio ricordare a chi prima parlava dell'opposizione che da un anno a questa parte l'attuale Governo detta legge sul tema della sicurezza, ma non si è potuto riscontrare un solo miglioramento. I casi di violenza carnale, che venivano ricordati in un precedente intervento, sono nettamente aumentati nel nostro Paese e per quel che riguarda i clandestini solo quest'anno a Lampedusa ne sono sbarcati 33.000. Di cosa stiamo parlando, dunque?

Dobbiamo lavorare insieme: questo era ciò che mi proponevo, e pensavo si potesse realizzare. Purtroppo però, ancora una volta, al confronto si è preferito un atto di prepotenza, al dialogo si è preferita l'imposizione di una legge che presenta chiari elementi di immoralità e certamente elementi di incostituzionalità. È una legge che vi si ritorcerà contro, che si ritorcerà contro chi l'ha ideata. *(Commenti della senatrice Maraventano)*. Il nostro Gruppo, ovviamente, voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, credo che quelli della sicurezza pubblica e della sicurezza dei cittadini siano temi che non debbano avere una coloritura politica. Quelli della riduzione e della prevenzione dei fenomeni di illegalità sono temi che dovrebbero essere all'ordine del giorno delle politiche di qualsiasi Governo, di centrodestra o di centrosinistra, e di qualsiasi forza politica. L'Italia dei Valori, credo sia noto, è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza e della legalità. Ci siamo da sempre impegnati su questi argomenti con proposte politiche legislative degne di nota. Però abbiamo la sensazione, in questo momento, di vivere in un incubo; lo dico molto serenamente e credo che molti cittadini stiano vivendo la nostra stessa sensazione.

Ci sentiamo spettatori di quello che io definirei un poliziesco irreal e surreale. A questo proposito non sono d'accordo con il collega Serra, intervenuto precedentemente, perché credo che sia importante parlare ancora delle ronde, dato che si tratta di uno dei temi più critici contenuti in questo provvedimento che tra oggi e domani verrà approvato, ovviamente non dall'Italia dei Valori. Ci sembra di vivere in un poliziesco surreale o irreal - lo si definisca come si vuole - perché vediamo gruppi di cittadini che, organizzandosi in ronde, sono autorizzati a girare per le città alla ricerca di presunti delinquenti. Le ronde non le ha certo inventate la Lega Nord, ma possiamo dire che le ha proposte decisamente fuori tempo ed è questo che ci spaventa. Durante il Medioevo, quando non esisteva la moderna civiltà giuridica, non vigeva certo il principio di legalità e non esisteva lo Stato di diritto, esistevano le ronde, cioè gruppi di privati cittadini che si aggiravano per le città con compiti di vigilanza. In Inghilterra erano addirittura regolamentate da una legge. Queste formazioni, però, erano composte da teste calde e persone povere che, non sapendo come raggranellare qualche soldo, si facevano arruolare, appunto, nelle ronde. (*Commenti della senatrice Maraventano*).

PRESIDENTE. Senatrice Maraventano, se deve uscire dall'Aula lo faccia e non interrompa chi parla.

BUGNANO (*IdV*). Stiamo parlando - lo ricordo al Sottosegretario - di periodi in cui non esisteva lo Stato di diritto, non esisteva un sistema democratico, non esisteva una Carta costituzionale che individuasse con precisione chi doveva garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Non so se i colleghi hanno visto un film, uscito nei mesi scorsi, dal titolo «L'onda». Il film racconta una storia realmente avvenuta nel 1977, quando un docente di storia istituì un regime di ferrea disciplina tra i suoi liceali per dimostrare come fosse potuto accadere che un intero Paese avesse obbedito ciecamente a Hitler. Il professore fece di essi un gruppo militarizzato e in pochi giorni constatò con sgomento che l'obbedienza cieca galvanizzava i ragazzi, innescando derive pericolose e forme di violenza, e ovviamente sospese l'esperimento. Questo è un film, ma è anche una storia vera. Il pericolo che noi vediamo insito nella costituzione delle ronde è proprio quello che il film ci racconta: si rischia di trasformare cittadini in buona fede in gruppi militarizzati con il rischio di una deriva pericolosissima per la democrazia.

È dunque di intuitiva evidenza il motivo per il quale l'Italia dei Valori, contraria in linea generale su tutto il provvedimento, sia assolutamente contraria in particolare su questa parte. I nostri emendamenti, che purtroppo non avremo l'occasione di discutere perché è stata posta la fiducia, andavano proprio in questa direzione. Io credo che le ronde nascano da una concezione distorta della sicurezza, quale bene privato per la cui difesa diventa possibile mettere addirittura in discussione quel carattere dello Stato che lo differenzia da ogni altro ente, cioè il monopolio della forza, con tutto ciò che ne consegue in termini di arbitrarie limitazioni della libertà personale dei cittadini, di persecuzione di comportamenti semplicemente non ortodossi, ma soprattutto di sicura costituzione di ronde politicizzate. Proprio delle scorse settimane ne abbiamo avuto un esempio.

Sul «Corriere della Sera» è apparso un articolo molto interessante, dal quale risulta che sono state presentate le ronde della Guardia nazionale italiana, già ribattezzate ronde nere, un'associazione di cittadini vicina al Movimento Sociale Italiano-Destra Italiana. Ricordo innanzitutto a me stessa, ma anche ai colleghi, che le ronde politicizzate si pongono in palese violazione dell'articolo 18 della Costituzione, che vieta di costituire associazioni «che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare»; ricordo altresì che per «carattere militare» non s'intende «armato». Pertanto, le ronde proposte nel provvedimento di cui stiamo discutendo saranno una deriva verso la violazione dell'articolo 18 della Costituzione. Un altro rischio concreto che si correrà è che la deterrenza di tali ronde sia direttamente proporzionale alla debolezza dei soggetti con cui verranno in contatto, rendendo difficilmente sanzionabili certi comportamenti di intimidazione.

Ci spaventa e ci stupisce - parlo a nome del Gruppo Italia dei Valori - l'assoluta mancanza di consapevolezza, da parte di chi propone una simile norma, circa la natura stessa della libertà di associazione, il significato dei suoi limiti costituzionali e la necessità di bilanciarne l'esercizio con gli altri diritti inviolabili, *in primis* la tutela della libertà personale. Tale mancanza di consapevolezza ci appare ancora più evidente se ricordiamo una decisione del Parlamento europeo piuttosto recente (del 2007), adottata in relazione al procedimento penale che alcuni parlamentari della Lega Nord avevano subito per la nota vicenda delle camicie verdi. Secondo il Parlamento europeo - cito testualmente - «la partecipazione a un movimento i cui membri indossavano un'uniforme di stile militare e che a quanto pare intendeva raggiungere i propri obiettivi mediante l'uso potenziale o effettivo della forza è chiaramente in contraddizione e incompatibile con il ruolo e la responsabilità inerenti a un mandato parlamentare e pertanto non si può ritenere che tale partecipazione costituisca legittimo esercizio del diritto di libertà di espressione, né normale esercizio delle funzioni di un deputato eletto in un Parlamento che rappresenta i cittadini».

Ci sono anche altri aspetti che ci preoccupano nella norma che istituisce le ronde. Il Gruppo Italia dei Valori ha presentato diversi emendamenti in proposito, di cui uno abrogativo *in toto* della norma ed altri comunque migliorativi, qualora si fosse dovuti proprio arrivare ad approvare questo tipo di norma. Considerato che non avremo occasione di discuterne e neanche di votarli, li vorrei ricordare perché credo siano importanti. Uno dei suddetti emendamenti, ad esempio, raccoglieva una sollecitazione manifestata dal CSM sulla mancanza in questa norma di qualsiasi requisito negativo preclusivo alla partecipazione a simili associazioni. In buona sostanza, anche un soggetto condannato per violenza può partecipare a queste ronde di cittadini. Voi capite che è una pazzia.

Allo stesso modo, qualunque cittadino, senza alcun tipo di esperienza, senza alcuna cultura giuridica, senza nulla di nulla, può partecipare a tali associazioni. Con un altro nostro emendamento avevamo richiesto che quanto meno in queste associazioni di cittadini vi potessero essere persone in congedo da forze di polizia, quindi soggetti con esperienza e con una formazione culturale di un certo tipo; niente di tutto ciò è contenuto nella norma.

Le ronde nascono - crediamo - da un atteggiamento di una classe politica, la maggioranza di centrodestra, che è inconsapevole degli esiti di disgregazione a cui può condurre il disinteresse per il rispetto della legalità costituzionale. L'Italia dei Valori è presente in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento per tutelare il rispetto della legalità costituzionale e svolgerà il suo ruolo fino in fondo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scanu. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, per quanto ormai il rosario costituito dalla richiesta di voti di fiducia da parte della maggioranza nei confronti del Parlamento si sia allungato, credo che in questa occasione sia necessario un supplemento di riflessione. Stiamo trattando - e il voto del Gruppo del Partito Democratico naturalmente sarà contrario - una materia dirimente dal punto di vista della valenza politica e sociale. Non stiamo trattando di pesi e di misure o di questioni accessorie; stiamo trattando della stessa natura che caratterizzerà la nostra futura azione politica.

Siamo di fronte a un grande imbroglio, che un Governo incapace di gestire la propria maggioranza sta rifilando agli italiani: da una parte, alimenta l'insicurezza con la criminalizzazione degli immigrati, con la schedatura dei senza tetto, con la creazione di fatto di un clima di tipo emergenziale; dall'altra, rendendosi eccellente dal punto di vista della schizofrenia, impoverisce il comparto difesa e sicurezza, toglie risorse alla polizia, crea le cosiddette ronde, sulle quali tornerò - ed infine - non perché meno importante - propone al Paese una legge sulle intercettazioni, che si articola con l'individuazione di un complicato ma efficace sistema per impedire che la sicurezza del nostro Paese possa essere garantita agli italiani.

Ieri una collega, signor Presidente, diceva che ormai il Parlamento non conta più; sosteneva, muovendo dai propri buoni propositi, che la desertificazione dell'Aula che normalmente si crea, ma soprattutto la spoliazione, l'espropriazione che questa maggioranza determina continuamente nei confronti del Parlamento renderebbe il Parlamento medesimo nullo. Io non lo penso e siccome ritengo che un *redde rationem* ci sarà e che ad un certo punto le coscienze di tutti verranno chiamate a rispondere di ciò che hanno fatto, siccome penso e spero che quel *redde rationem* possa svilupparsi in maniera democratica, serena e tranquilla e non violenta come altre volte la nostra storia ci ha mostrato, credo che quando verrà il *redde rationem* i parlamentari della cosiddetta maggioranza dovranno rispondere per il razzismo, per la faziosità, per l'indisponibilità all'accoglienza, per un atteggiamento assolutamente opposto rispetto a quello che è previsto nella Costituzione. Si può passare inosservati in un'Aula del Parlamento, si può essere dileggiati o con la smorfia o con il silenzio, ma le parole restano.

Questa, signor Presidente, cari colleghi, è una legge vergogna! È una legge che disarticola, che polverizza l'impalcatura e l'architettura del nostro Stato. È una legge che dissolve la storia dell'accoglienza del nostro Paese. E sarebbe singolare, se non fosse triste e tragico, vedere che dalla stessa parte del Parlamento che appena un paio di mesi fa ci chiamava assassini perché affrontavamo in un certo modo il problema del testamento biologico, oggi venga un atteggiamento chiuso, ostile, becero; un atteggiamento che, come cultura, è indiscutibilmente fascista! (*Applausi del senatore Di Giovan Paolo*). Ecco, questo è quello che penso, e su ciò che penso e su ciò che dichiaro un giorno sarò chiamato a rendere conto, come lo sarete voi, al popolo sovrano. (*Commenti dal Gruppo PDL*). Al popolo sovrano, visto che qualcuno amabilmente mi interrompe. E a quel punto sarà difficile spiegare che il Popolo della Libertà ha dovuto cedere da una parte perché la Lega altrimenti non avrebbe ceduto dall'altra. Tutte queste alchimie, queste forme di insana chimica politica non serviranno di fronte alla coscienza del Paese.

Credo che la maggioranza dovrà trovare parole adeguate per spiegare la gravità di questo provvedimento. E le parole non andranno cercate nel comparto della sicurezza - dove continuamente vengono lanciati messaggi di ammiccamento - che viceversa è il primo bersaglio di questa azione. Avrei voluto aggiungere qualcos'altro, signor Presidente, ma non intendo metterla nella condizione di togliermi la parola. Spero che le parole che ho detto possano, in qualche modo, costituire se non altro oggetto di riflessione, nei confronti di un Parlamento che della riflessione sembra volerne fare a meno. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato diverso tempo da quando il nostro movimento, la Lega Nord, assieme ad un nutrito numero di cittadini, ha iniziato a chiedere, in maniera sempre più forte e a gran voce, maggiore sicurezza nel nostro Paese. Noi sindaci del Nord-Est è dal lontano 1995 che facciamo riunioni sul territorio. E rammento che a suo tempo, andando molto indietro con i ricordi, spesso venivamo anche derisi e dileggiati dagli altri partiti perché sembravamo degli extraterrestri che parlavano di fantascienza. Questo perché, a suo tempo, tutti gli altri partiti ignoravano il problema della sicurezza. Poi il tempo, i fatti, l'evoluzione della nostra società, la globalizzazione, il Trattato di Schengen e la successione di Governi poco o per niente attenti al problema sicurezza hanno modificato tale atteggiamento. Tutto questo, unito ad una buona dose di falso buonismo da parte di alcuni partiti, ha acuito il problema della sicurezza nel corso degli anni. E questa mancanza di sicurezza è legata in maniera strettamente proporzionale all'aumento indiscriminato del numero di immigrati clandestini presenti nel nostro territorio. Questo credo sia un dato di fatto inconfutabile.

Gli immigrati sono spinti verso il nostro Paese dallo stato di povertà dei Paesi di provenienza, attratti spesso e volentieri dai miraggi trasmessi dai canali televisivi satellitari. Quando però giungono nel nostro Paese vengono intercettati e usati dai mercati criminali che li fanno confluire, come tutti sappiamo, nella prostituzione e nello sfruttamento del lavoro nero. Le indagini conoscitive della Commissione antimafia ci dicono anche che molto spesso vengono intercettati da compagini malavitose spesso e volentieri di matrice straniera.

Non era e non è stato facile affrontare questo provvedimento che - lo sappiamo benissimo - oggi è qui in terza lettura, perché siamo certi che non è semplice dare una risposta a questi temi dal punto di vista normativo. La complessità dei reati e l'evoluzione, o meglio la globalizzazione della criminalità offrono sicuramente uno scenario vario e articolato; però è inconfutabile che gli extracomunitari presenti nel nostro territorio sono sicuramente il centro di gravità, il perno del problema. Infatti, nel corso di questi 20 anni la popolazione carceraria presente nel nostro territorio è aumentata in maniera esponenziale; però, mentre il numero dei detenuti di origine italiana è rimasto invariato, sono invece aumentati i cittadini extracomunitari. È quindi chiaro che occorre affrontare il problema di una evoluzione rapida della società come quella che stiamo subendo, di un'integrazione forzata a cui sicuramente non eravamo preparati, perché effettivamente siamo invasi e travolti da un'immigrazione incontrollata che ci ha portati ad una deriva della sicurezza, quella che abbiamo visto e vissuto in questi ultimi anni.

Servono inevitabilmente iniziative forti, pronte e coraggiose per fronteggiare tutto questo e rispondere alla nostra gente che ci chiede più tranquillità e più sicurezza, che ci chiede di poter uscire tranquillamente la sera senza il rischio di essere aggredita, senza l'ansia dello stupratore che dietro l'angolo è pronto ad approfittare delle nostre donne, recuperando la vivibilità delle nostre vie, delle nostre piazze, dei luoghi di incontro che - sicuramente lo avrete visto tutti - negli ultimi anni sono diventati sempre più deserti, perché per paura degli aggressori e dei delinquenti la gente si barricava in casa e non usciva più la sera.

Era inevitabile quindi che in tante aree del territorio, proprio con lo spirito di sopravvivenza e l'arte di arrangiarsi che da sempre contraddistinguono la gente del Nord, ma anche di tutto il Paese, sorgessero iniziative anche trasversali rispetto alla politica. Sono nati i gruppi di volontariato che di sera sorvegliano il territorio in cui vivono e riferiscono in tempo reale ai carabinieri se qualcosa non va. Io ho sempre inteso le famose ronde come una sorta di telecamere viventi.

Vorrei ricollegarmi alla collega che mi ha preceduto, la senatrice Bugnano, che prima ha svolto un intervento di 15 minuti parlando dei gruppi di volontariato a controllo e difesa del territorio, che qualcuno in maniera furbesca ha definito ronde. Ho la presunzione di essere stato uno dei primi sindaci ad aver adottato le ronde, circa tre anni fa, nel proprio territorio e sono contento di averlo fatto. Ogni tanto sento di avere un debito nei confronti dei miei cittadini ed è quello di non averle adottate ancora prima. Infatti, signor Presidente, onorevoli colleghi, se questa forma di volontariato e controllo del territorio l'avessimo adottata in precedenza, vale a dire durante l'inefficienza del Governo di centrosinistra, durante il biennio in cui il Governo Prodi non ha fatto assolutamente nulla per la sicurezza (*Applausi dal Gruppo LNP*), forse saremmo riusciti a prevenire tanti delitti che, come purtroppo sapete tutti e come è stato riferito dai giornali, sono stati perpetrati in questo Paese. Questo è sicuramente un dato di fatto.

Forse, come giustamente ricordano i miei colleghi, c'è una ragione alla base dei risultati elettorali, con percentuali consolidate, che la Lega Nord e tantissimi sindaci miei colleghi, me compreso, hanno conseguito nel proprio territorio. La gente ha capito che effettivamente stiamo lavorando nel suo interesse e siamo anche convinti che continueremo a farlo. Certo, non avremo paura di quegli atteggiamenti da saccenti maestri emersi nell'intervento di chi mi ha preceduto (penso alla senatrice Bugnano). Di una cosa siamo certi, e sicuramente la porteremo avanti: la dedizione ed il perenne attaccamento ai problemi dei nostri cittadini da parte di noi politici della Lega Nord.

Concludendo, bisogna riconoscere che è passato un anno da quando abbiamo iniziato la discussione di questo decreto. Sulla sicurezza tutti abbiamo discusso e sicuramente abbiamo avuto tanto tempo, senatore Serra: un anno credo sia più che sufficiente per poter riflettere. L'epoca delle chiacchiere certamente è finita ed è scaduto il tempo per continuare a parlare a vanvera solo ed esclusivamente per prendere altro tempo. Ora, è arrivato il momento della responsabilità, in cui dobbiamo dare qualcosa di concreto ai nostri cittadini. È il momento in cui forse tutti noi politici dobbiamo trovare il coraggio di andare dai familiari delle tante vittime che abbiamo avuto in questi anni nei nostri paesi, per poterli guardare negli occhi, chiedendo loro scusa per tutto quello che è successo, con la consapevolezza e la forza di sapere che da oggi, con questa legge, viviamo in un Paese più sicuro. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Livi Bacci. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, sette mesi fa ho concluso il mio intervento sul provvedimento sul quale il Governo oggi ha chiesto il voto di fiducia, che era allora in prima lettura, affermando che sul tema dell'immigrazione l'articolato contiene disposizioni inattuabili, con formulazioni pasticciate ed è condito dal disprezzo dei diritti umani, con un chiaro avvertimento: la vita dell'immigrato sia difficile, la sua cacciata facile. Potrei riprendere quell'intervento punto per punto, ribadendo le ragioni - incessantemente ripetute dalla nostra parte politica - di una netta e ferma opposizione a questa legge: la pericolosa criminalizzazione dell'irregolarità, nella quale si può cadere anche per semplici inosservanze amministrative, e l'impraticabilità della norma, qualora davvero la si voglia applicare; la minacciosa istituzione delle ronde; l'insensato ed impraticabile registro dei senza fissa dimora; la tassa su concessioni e rinnovi dei permessi di soggiorno; le ulteriori difficoltà frapposte al conseguimento del titolo di lungo soggiornante; la connessione - fatale per il sistema statistico nazionale - tra iscrizione anagrafica e idoneità sanitaria dell'abitazione; la trovata del permesso di soggiorno a punti, di cui nemmeno i proponenti sanno bene cosa fare.

E alle disposizioni vessatorie o inique contenute in questa legge fanno da contorno altre norme, contenute in altri involucri del pacchetto sicurezza, tra le quali spicca l'iniqua ed anticostituzionale aggravante di pena per gli irregolari che commettono determinati reati. Altri, assai meglio di me, analizzano e analizzeranno le contraddizioni e le inadeguatezze giuridiche di questa legge; pertanto nel tempo che mi resta svolgerò un ragionamento diverso.

Per farlo, mi è stato utile entrare nella *privacy* dei componenti di questo Senato, per cui mi scuso con tutti voi, colleghi, per questa intrusione. L'ho fatto, però, sulla base di informazioni rese pubbliche e accessibili a tutti. Ebbene, le senatrici ed i senatori, che mediamente sono nati negli anni '50 e hanno perlomeno completato il loro ciclo riproduttivo, hanno messo al mondo pochi figli: in media, si tratta di 140 figli ogni 100 colleghi che siedono su questi scranni. Questo numero è

basato su un campione, ma mi ripropongo in futuro di fornirvi un dato esatto, fondato su una rassegna completa. Ognuno sa che per fare conto pari, da una generazione all'altra, questi figli dovrebbero essere almeno 200 ogni 100 titolari del laticlavio senatoriale, cioè due a testa (uno per chi è titolare del laticlavio e uno per il o la partner). Nonostante i lodevoli sforzi di qualche collega, qualcuno dei quali siede tra i banchi della mia parte politica, i senatori sono di un terzo al di sotto del *plafond* ideale. Questo lato oscuro della nostra produzione senatoriale - non quella legislativa naturalmente, che è ottima e abbondante - ha un elemento di consolazione: noi, democraticamente eletti, siamo un fedele campione degli italiani, dei quali replichiamo esattamente il comportamento demografico. Si tratta di quello stesso comportamento riproduttivo parsimonioso che farebbe sì che nel prossimo quindicennio, qualora le porte restassero ermeticamente chiuse all'immigrazione, come alcuni della maggioranza auspicano, i già scarsi giovani di questo Paese diminuirebbero mediamente ogni anno di 150.000 unità. È più o meno come se in un anno sparisse l'intera popolazione di Reggio Emilia, quello successivo quella di Ravenna e poi quelle di Salerno, di Foggia, di Cagliari e poi ancora di Livorno e di Perugia.

Non proseguo. Quasi tutti comprendono che un declino di questo genere è insostenibile: entrerebbero in crisi molti settori produttivi, si indebolirebbe l'economia, ne soffrirebbe il *welfare*, rimpicciolirebbe l'Italia rispetto ad altri Paesi, saremmo - ohibò - retrocessi dai G8 ai G20.

Fortunatamente, c'è un pilastro di sostegno, che si chiama immigrazione e che tutti noi vogliamo regolare e conforme alla legge, limitando, per quanto possibile, l'irregolarità; magari riformando il canale tortuoso ed impervio dell'accesso legale che spinge famiglie ed imprese ad assumere gli *overstayers* che possono guardare in faccia e conoscere, senza la lotteria della chiamata al buio; magari allungando la validità dei permessi di soggiorno, sveltendo i rinnovi, rendendoli gratuiti anziché onerosi; magari chiudendo la trappola di un'irregolarità dovuta all'inefficienza e all'accanimento burocratico; magari prosciugando l'economia sommersa, potente calamita dell'irregolarità. Armeggiare con gli articoli del codice penale non serve: anzi, è l'arma di chi è impotente a fare una politica delle migrazioni.

Vogliamo poi che il pilastro dell'immigrazione sia solido, composto di migranti in regola con la legge (una legge, certo, non inutilmente vessatoria), per i quali venga favorita l'integrazione, a cominciare dalla concessione della cittadinanza a chi nasce in Italia; venga facilitata l'acquisizione della residenza e della carta di lungo residente; non venga resa problematica l'iscrizione in anagrafe, istigando al sotterfugio; non vengano lesinati i diritti sociali; non venga ristretto il diritto alla riunificazione familiare. Voglio ripetere quello che il Presidente della Camera ha più volte sostenuto, da quel sovversivo che è, cioè che sia opportuno concedere loro il voto amministrativo dopo qualche anno di residenza. Gli immigrati non sono una protesi, da gettar via quando non serve più. Tanto più che - come dimostra la persistente bassa natalità - questa protesi dovrà servire a lungo. Siano invece un trapianto che attecchisce e diventi parte della società.

Questa legge contribuisce all'erosione ed all'indebolimento del pilastro migratorio; va contro gli interessi del Paese; contribuisce al discredito e all'avvilimento degli immigrati; non risolve il fenomeno dell'irregolarità; fertilizza il terreno della discriminazione; è una rinuncia ad una politica migratoria di largo respiro. Aggiungo pertanto il mio voto contrario convinto a quello del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, mi ricollego idealmente agli interventi dei membri dell'opposizione che mi hanno preceduto e vi aggiungo alcune notazioni critiche.

La prima riguarda il mito della sicurezza. Qui è stato messo in discussione un provvedimento con l'intenzione, proclamata e retorica, di garantire la sicurezza. Eppure, nello stesso momento, il Senato affronterà tra breve un provvedimento sulle intercettazioni che rappresenta un palese attentato alla sicurezza. Non mi dilungo su questo argomento perché ci sarà tempo per discuterne ma devo ricordarlo perché, nello stesso momento in cui si priva la magistratura e la polizia degli strumenti fondamentali e iniziali di apertura per indagare sul crimine organizzato e sulla grandi organizzazioni criminali quali mafia e camorra, non si può dare ad intendere al popolo italiano che si sta lavorando per la sicurezza.

Il secondo punto, sempre in termini di criticità della questione sicurezza, riguarda l'identificazione dei fattori dell'insicurezza. È abbastanza curioso che, in una società italiana dove gli elementi della sicurezza sono incrinati in una maniera vasta e profonda in tutto il tessuto sociale, l'identificazione del fattore fondamentale dell'insicurezza venga caricato quasi tutto sulla figura del migrante. Si dimentica che, all'interno del popolo italiano, vi sono formidabili risorse per la criminalità e che noi siamo famosi nel mondo per le grandi organizzazioni criminali, radicate e capaci anche di muovere

il mondo politico, oltre che l'economia. Si dimentica che c'è una platea sociale che fa addirittura da tessuto alla base di queste organizzazioni e ci si viene a dire che i migranti rappresentano un pericolo e ciò è provato dal fatto che sono in galera, mentre gli altri non ci sono. Ciò si verifica per un motivo preciso: gli altri in galera non ci vengono messi, perché i mafiosi, gli uomini della *'ndrangheta*, della Sacra corona unita e della camorra vivono e prosperano con la complicità del tessuto economico e anche delle relazioni politiche. Costoro dovrebbero andare in galera, certo, ma non ci vengono messi: la grande maggioranza dei detenuti è costituita da drogati in crisi di astinenza o da immigrati, cioè le persone più facili da prendere. Ma che la popolazione carceraria sia così caratterizzata non prova assolutamente niente; prova semmai una cosa diversa, ossia l'iniquità di principio della società italiana, che non riesce a gestire il tema della giustizia in termini giusti.

Già chiamare questo disegno di legge «provvedimento sulla sicurezza», quindi, fa parte di un inganno e se lo scorriamo, anche rapsodicamente, troviamo sempre la stessa figura dell'uomo nero, identificato come fonte di pericolo. Esso introduce una aggravante per la clandestinità, viene reintrodotta l'oltraggia al pubblico ufficiale, viene trattata la questione dell'acquisto della cittadinanza e si prevede la proroga della durata delle misure di trattenimento. Vi sono poi due punti su cui mi soffermerò brevemente, perché li considero fondamentali in relazione a ciò che dicevo poc'anzi: gli ostacoli frapposti ai matrimoni e all'iscrizione a scuola.

Se il mio collega Livi Bacci, valentissimo professore di demografia, avesse avuto il tempo per parlarne - ne avrà il tempo in futuro, spero - avrebbe potuto spiegare alla platea del Senato che è proprio l'ostacolo al matrimonio e all'iscrizione a scuola che costituisce un fattore di insicurezza. Non ci si può lamentare degli stupri notturni - bisogna poi sapere che in realtà gli stupri li commettono anche gli italiani, ma su questo tornerò, se ne avrà il tempo - ai danni delle nostre ragazze e delle nostre donne, viste come una sorta di proprietà familistica, se nello stesso tempo impediamo le misure che potrebbero determinare la coesione sociale dell'immigrato, che entra in un mercato del lavoro difficile, in un mercato del lavoro sommerso, con difficoltà di relazioni. *(Commenti del Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Colleghi, non siete autorizzati nell'Aula del Senato ad interrompere o schiamazzare quando un senatore sta svolgendo il proprio intervento. Potete iscrivervi e parlare, se previsto. È il secondo richiamo che vi rivolgo in questo senso.

Senatore Pardi, questa pausa non sarà calcolata nel tempo a sua disposizione.

PARDI (IdV). Grazie, signor Presidente. L'immigrato è una persona che viene da fuori, è in condizioni deboli, spesso ha speso quasi tutti i pochissimi soldi che ha per riuscire ad arrivare; di solito prova ad integrarsi in un mercato del lavoro che sembra fatto apposta per metterlo in una condizione di soggezione. Infatti, questo non va dimenticato: è un mercato del lavoro sommerso, che ubbidisce alle regole dell'economia sommersa, le quali rispondono alle regole del profitto facile, esente da tasse, di imprenditori italiani che prosperano su di essa. Il problema è dunque avvinghiato fortemente a tutti gli aspetti di durezza dell'economia.

Ebbene, in questa situazione creiamo ostacoli al matrimonio. Non sono cattolico, ma francamente mi stupisco che possano esistere un senatore o una senatrice cattolici che, in tutta buona fede, possano immaginare ostacoli al matrimonio degli immigrati. Intanto, ciò rappresenta una negazione del proprio orientamento religioso: non è sulla famiglia che è basata la società? Vengono versati fiumi di retorica al riguardo: viva la famiglia! Quanto è importante la famiglia! Eppure impediamo e rendiamo difficile la realizzazione della famiglia e rendiamo difficilissima, tanto per caricare il peso, la realizzazione della riproduzione della famiglia. Che cos'è infatti negare l'accesso a scuola ai bambini figli di clandestini se non negare il diritto alla riproduzione della famiglia? Il prete di Campi Bisenzio parla con i cinesi tramite i loro figli, che vanno a scuola e parlano sia cinese che italiano: non si rivolge ai cinesi adulti. Comunica con le famiglie attraverso i bambini che hanno imparato a scuola a parlare italiano. Quindi, se vi è un provvedimento che si dovrebbe prendere per la sicurezza, non per il bene dell'immigrato, e per la coesione sociale sarebbe proprio quello di fare in modo che gli immigrati possano sposarsi tranquillamente e mandare i figli a scuola. Una volta che è provato che lo abbiano fatto, è ragionevolissimo il progetto di concedere (termine bruttissimo, sarebbe meglio dire "riconoscere") loro il diritto di voto amministrativo. Questa è la logica con cui si affronta un problema sociale se si pensa che sia drammatico. Se, invece, lo si affronta soltanto con la logica proibizionistica, non dialogante, con la logica dell'opposizione ferma, siamo di fronte ad un irrigidirsi delle difficoltà.

Sulle ronde hanno già parlato i miei colleghi. Ho ascoltato con attenzione la spiegazione mite che ne ha dato l'ultimo esponente della Lega. Sono il primo ad apprezzare in alcuni colleghi della Lega la

capacità e la saggezza di chi amministra un territorio. So anche che è in parte vera la retorica (non tutta retorica) secondo cui sono i ricchi, quelli che vivono nei quartieri benestanti, che non si preoccupano per gli immigrati perché tanto non ce li hanno tra i piedi, mentre i poveri, che ce li hanno tra i piedi, se ne preoccupano. C'è della verità in tutto questo. Ma è veramente quello il modo per affrontare il problema? A parte che è già provato dalla prassi sociale, fare le ronde significa innescare un processo di regressione puerile di adulti che si ritrovano in un meccanismo militaresco, non dico paramilitare perché sarebbe più pericoloso. L'idea di mettersi insieme, vestirsi e percorrere le strade in gruppo è un'idea di partecipazione veramente fuorviante. La partecipazione deve essere un atto costruttivo, un atto di interlocuzione; non sempre sarà un momento di dialogo dolciastro, perché la nostra società è difficile, ma la partecipazione deve essere interlocuzione. L'idea di questi bravi cittadini senza macchia e senza paura che occupano il loro tempo libero percorrendo le strade con quella funzione lascia veramente stupefatti.

Torno per un momento sul problema degli stupri. Davvero gli immigrati sono gli autori degli stupri? I giovani italiani dei licei e dei ginnasi non esercitano le stesse attività? Nei quartieri metropolitani delle grandi città non ci sono aggressioni di gruppo di italiani a danno di italiane? Si sta drammatizzando eccessivamente un aspetto del problema.

Il tempo a mia disposizione è concluso. Aggiungo alla mia convinzione la negazione del voto di fiducia da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori e mia personale. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, ciò che a noi preme è che in questo dibattito, che poteva anche essere interessante, vi è stata pochissima onestà intellettuale. Anche noi, dovendo far parte della maggioranza, ogni tanto siamo in grado di dire che votiamo un provvedimento anche se ci sono lacune: riusciamo ad ammetterlo. Se da sinistra arriva qualcosa di buono possiamo anche dire che qualcosa di buono c'è. Invece, abbiamo sentito soltanto che non va bene, non va bene, non va bene, non va bene! Un po' come i vecchi processi al Giro d'Italia, quando c'era Bartali, in cui era tutto da rifare.

Il guaio è che sono venute osservazioni e cadute di stile anche da personaggi stimabili, da magistrati che riteniamo competenti ed apprezzabili.

Il senatore Casson mette sullo stesso piano i volontari della sicurezza, i centri sociali e gli scontri che si sono verificati: non possiamo accettare un simile parallelo. Vogliamo paragonare persone di una certa età che sacrificano il proprio tempo per dedicarlo alla sicurezza del paese in cui vivono con giovani che ormai hanno come unico obiettivo quello di cercare lo scontro per avere un po' di visibilità? Da Genova in poi, elenchiamo tutti i danni che hanno combinato questi ragazzini! Possiamo fare un abbinamento? È poco serio.

Penso alla collega dell'Italia dei Valori che è intervenuta prima. Ricordo che la prima regola di matematica che ci insegnavano quando eravamo bambini è che si possono sommare oppure confrontare solo elementi omogenei. Qui, invece, si è messo tutto insieme: associazioni che si richiamano a movimenti politici ormai del passato, che indossano una divisa e che, come unica identificazione con ciò di cui stiamo parlando, si definiscono "ronde", ma non c'entrano assolutamente niente. Fa difetto alla vostra intelligenza voler a tutti i costi fare una commistione di questi elementi.

Il prefetto Serra, senza fare grandi commenti, ha affermato che, alla fine, il provvedimento ci si ritorcerà contro. Ma per quale motivo? Secondo noi avete preso un grosso abbaglio, probabilmente vi manca anche una grande guida spirituale *(Applausi dal Gruppo LNP)*, però fate un po' di ragionamenti politici.

In questo momento la sinistra è slegata completamente dalla realtà, non ha più un termometro o un sistema di monitoraggio e vede il consenso scemare, dalle politiche alle europee. 26 Province perse dal centrosinistra non significano niente? 9 grossi capoluoghi di provincia persi nelle grandi città e nelle regioni rosse, dall'Umbria alla Toscana, all'Emilia, città come Orvieto, Prato e Sassuolo che cambiano colore significano qualcosa? I discorsi che abbiamo ascoltato in quest'Aula li abbiamo sentiti anche - e mi accingo velocemente a chiudere - quando abbiamo introdotto il poliziotto di quartiere o quando abbiamo chiesto i militari nelle strade nei momenti di emergenza o esteso l'esimente della legittima difesa sotto l'egida dell'allora ministro della giustizia Castelli. Solo negatività su negatività ed affermazioni del tipo "dove andremo a finire?".

Abbiamo visto che questi erano gli unici provvedimenti che i cittadini chiedevano, volevano e che hanno apprezzato, e mi sembra che il consenso e le indicazioni politiche siano arrivate. O voi riuscite a cambiare registro ed a essere seri nei ragionamenti e nelle proposte o probabilmente non vi solleverete più. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Benedetti Valentini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, durante la giornata di ieri, il Presidente del Consiglio ha detto che il popolo e il Parlamento sono con lui. Non so di quale Parlamento stesse parlando, perché se il Parlamento è chiaramente la sua maggioranza fossero realmente con lui, come ci è stato decantato dai banchi della maggioranza, su un argomento così popolare come quello affrontato dal disegno di legge sulla sicurezza quale timore si avrebbe nel sottoporlo al voto palese in Aula o anche al voto segreto, visto e considerato che c'è una forte domanda di sicurezza da parte di questi poveri italiani, assediati - Nord, Centro, isole, montagne, mari e pianure - da un'orda di barbari che proviene da tutto il resto del mondo e che, indipendentemente da ciò che li caratterizza (e, ahinoi, non è soltanto la fame ma anche i conflitti armati), vuole venire nel Paese del Bengodi a stuprare le nostre donne, prenderci il posto di lavoro e, se possibile, a svaligiare tutte le nostre villette o appartamenti in megacomplex industriali?

Questo Parlamento che è con il Presidente del Consiglio probabilmente (silenziosamente o meno silenziosamente) deve aver fatto capire che il "popolo della sicurezza" non è così compatto, che forse ancora qualche spazio di libertà all'interno del Popolo della Libertà esiste e che quindi bisogna imporre la fiducia per portare a casa queste misure necessarie per difenderci dallo straniero.

Il popolo a questo punto - c'è stato detto adesso - sceglie chi impone la sicurezza. Posso però ricordare che se proprio si fosse così dediti all'imposizione della sicurezza, magari, quando si è sindaco, si deciderebbe di fare il sindaco piuttosto che il sindaco e anche il senatore, perché nei tre giorni in cui si è assenti dal proprio ufficio al Comune sicuramente può essere messo a ferro e fuoco il paesello dell'ultima valle della Padania. Lo stesso si dica per i vicesindaci della capitale. Questo è un argomento che un giorno bisognerà affrontare, visto e considerato che non si può necessariamente fare bene allo stesso tempo due lavori. Quando poi vengono pubblicati i dati relativi alla qualità e alla quantità dell'attività dei suddetti risulta che non si è presenti qui e figuriamoci dall'altra parte, dove si è stati eletti in maniera un po' più democratica di quanto non siamo stati eletti noi che sediamo nelle Aule parlamentari.

Questo popolo, ci viene detto, chiede a gran voce misure per la sicurezza perché è sottoposto a minacce di tutti i tipi. Un istituto che - ahinoi - non esiste più, grazie al Popolo della Libertà in particolare, ovvero il Centro di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva fondato dal Partito Radicale oltre due decenni fa, ha dimostrato che dal 2003 al 2007 il tempo dedicato dai telegiornali di maggiore ascolto - quelli che vengono trasmessi durante l'ora di pranzo o l'ora di cena - alla piccola criminalità, alla cronaca nera, alla cronaca giudiziaria e ai vari casi di omicidio irrisolti, che molto poco hanno a che vedere con la sicurezza di 60 milioni di italiani, è passato dal 10 al 30 per cento. Immagino che si potrebbe indurre a qualsiasi tipo di desiderio, oltre che di paura, triplicando il tempo dedicato alla pubblicità di certi fenomeni.

L'Italia è però uno dei Paesi a più basso tasso di criminalità e a maggiore sicurezza nel vivere tanto nelle grandi città quanto nelle periferie: non lo dicono l'opposizione, i radicali o le organizzazioni non governative che, buon'ultima Amnesty International in questi ultimi giorni, da tutto il mondo stanno ponendo sempre maggiore attenzione al modo in cui vengono violati sistematicamente i diritti umani in Italia, ma lo sostengono le stesse istituzioni italiane ed europee, come il CENSIS e l'Eurobarometro. A fronte di un contesto in cui, malgrado la situazione di crisi economica (durante la quale di solito la piccola criminalità riprende vita in alcune zone), si vive non dico d'amore e d'accordo (dubito che esista un posto al mondo dove in effetti si possa vivere d'amore e d'accordo) ma comunque in condizioni di sicurezza accettabili, da quando è iniziata la campagna elettorale del 2008 la maggioranza che oggi siede in Parlamento ci ha martellato con la necessità di inasprire qualsiasi pena già esistente e di introdurre addirittura nuove fattispecie di reato.

Ricordo che poche settimane fa, con il disegno di legge in materia di *stalking*, abbiamo addirittura ipotizzato di applicare il regime previsto per i condannati per reati di mafia a chi si ipotizza possa essere responsabile di atti persecutori, prevedendo anche la custodia cautelare in carcere. Non so quanti dei pochi senatori presenti - più tra i banchi dell'opposizione che della maggioranza, e comunque ringrazio chi è rimasto ad ascoltare questa parte di dibattito - ha l'ardire di entrare ogni tanto in un carcere italiano. Siamo arrivati ad una situazione in cui ci sono oltre 65.000 ospiti, buona parte ancora in attesa di giudizio, oltre il 60 per cento dei quali non è cittadino italiano. Una buona metà di questi - italiani e non - è detenuta per reati connessi alle cosiddette sostanze stupefacenti. Si registra la sovrappopolazione di una serie di penitenziari che, grazie ai tagli orizzontali, non soltanto non hanno più dotazioni per la manutenzione o l'ordinaria amministrazione, ma hanno dovuto subire anche gli effetti degli stessi tagli orizzontali sulla polizia penitenziaria, nella quale si registra sempre tra un 15 a un 20 per cento di distacchi; ci sono infatti persone che, invece di lavorare in case circondariali o in altre strutture, vengono distaccate per fare

la guardia alle ville di alcune autorità, per le scorte o addirittura per trasportare i carcerati da un istituto all'altro. Ebbene, in questo contesto con misure proibizionistiche e punitive andiamo ad intasare ulteriormente una situazione carceraria che adesso, con la bella stagione, con l'aumento degli arrivi (cheché se ne dica magnificando i contatti con il compagno Gheddafi) e con l'aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti, potrebbe raggiungere i 75.000 ospiti da qui alla fine di agosto.

Vi state candidando a fare dell'Italia - in questo caso, sì - un'ex repubblica sovietica, dove qualsiasi cosa si faccia deve essere punita sempre e solo con una sanzione penale, in un contesto in cui per l'amministrazione della giustizia il nostro Paese è considerato dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo delinquente abituale, perché quotidianamente abbiamo una sentenza che a questo ci espone.

Quindi, il voto della delegazione radicale, delle senatrici Bonino, Poretti e mio, è un no convinto sul disegno di legge in esame. *(Applausi del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, le norme alla nostra attenzione risalgono a circa un anno fa. Qualora fossero confortate dal voto favorevole del Senato, esse completerebbero un dispositivo che abbiamo anticipato l'anno scorso e che abbiamo esteso, la scorsa settimana, alle norme del Trattato di Prüm. Si tratta quindi di un pacchetto abbastanza coerente di politiche per la sicurezza.

Non mi è facile, nel tempo che ho disposizione, contrastare tutti i gli elementi di immoralità e di incostituzionalità, per dirla con il collega Serra, che l'opposizione attribuisce a questo provvedimento. Devo dire, in parte sulla scia delle considerazioni del senatore Divina, che gran parte degli argomenti utilizzati e gran parte dei sentimenti espressi mi sembrano dettati da pregiudizio. In particolare, c'è un insistito ed insistente processo alle intenzioni di ronde padane mentre, colleghi, come si è appreso circa venti giorni fa, più o meno quando legiferava la Camera, esiste un pregiudizio favorevole alle ronde borboniche, alle ronde partenopee. Infatti circa un mese fa, prima che questo provvedimento sia entrato in vigore, per iniziativa della Regione Campania sono nati i volontari per la sicurezza dei turisti, come sono stati chiamati dall'assessore alla formazione il quale aveva composto questi corpi di volontari reclutandoli soltanto tra le cooperative di ex detenuti. A proposito della condizione dei detenuti e degli ex detenuti, non mancano, nel nostro Gruppo, sensibilità e valori di umanità che ci portano ad esprimere preoccupazione allo stesso modo del senatore Perduca. La Regione Campania, in questa miscela di cinismo e di buonismo, servendosi di fondi destinati a ben altro, ha assunto in servizio 70 operatori per la sicurezza turistica urbana, ed inoltre l'assessore alla formazione ha affermato che gli ex detenuti sono i più indicati per questa mansione perché conoscono i pericoli del territorio e possono garantire la sicurezza dei turisti.

Di fronte a simili manifestazioni, io ho sollecitato alcuni colleghi del centrosinistra a firmare l'interrogazione che ho presentato insieme al presidente Gasparri e ad altri colleghi campani. Contavo molto sul senatore Morando, che mi aveva espresso anch'egli la sua perplessità e la sua indignazione. Dico questo perché dopo aver ascoltato discorsi come quelli di stamattina, che contenevano un processo alle intenzioni delle ronde padane, mentre si guarda con tanta indulgenza e tolleranza allo spregiudicato e cinico clientelismo che è dietro le ronde borboniche, io, che non amo né Borbonia né Padania e che ragiono in termini di costituzionalità, sono andato a rileggere le norme del disegno di legge. Infatti l'intervento di stamattina di un collega, e se me lo consente, di un amico che stimo, il senatore Enzo Bianco, mi aveva colpito, ma ha ragione il senatore Divina. Io vi prego di leggere quel testo, in particolare i commi 40 e 41 e seguenti dell'articolo 3.

Le ronde partenopee sono state accolte anche con una certa simpatia da parte della popolazione e già da un mese girano tra piazza del Municipio e via Calabritto, in casacca gialla e cappellino di riconoscimento distribuiti dalla Regione. La gente le guarda con simpatia, proprio perché magari le preferisce alle ronde padane, che invece non esistono. Non solo: se esistessero quelle che sono state definite ronde padane, sarebbero delle formazioni delle quali potrebbero far parte esclusivamente ex poliziotti reclutati soltanto dallo Stato e non dalle Regioni. Allora, con che serietà una collega che molte volte ammiro, la senatrice Bugnano, viene a parlare di privatizzazione, di ritorno al Medioevo, di dissoluzione dello Stato? Quando si esaminano tali provvedimenti, occorre una certa onestà intellettuale, la stessa con la quale questa mattina un collega che stimo molto, il senatore Mazzatorta, notava come, con scarsissimo rispetto del Senato, tutto il lessico delle pregiudiziali di incostituzionalità fosse, punteggiatura per punteggiatura, targato CSM, ossia la terza Camera (anzi, la quarta, perché la prima è «Porta a Porta»): questa sì è abdicazione dello Stato.

Mi soffermo su questo aspetto. Molte volte le cronache della mia città e della mia Regione - parlo di Napoli e della Campania - si prestano a interpretazioni macchiettistiche, però qui c'è un fallimento della Regione come istituzione, del bassolinismo come restaurazione del Rinascimento, dopo il Medioevo denunciato dalla senatrice Bugnano. La vostra indulgenza è una forma di complicità, perché non potete fare il processo alle intenzioni, ai commi 40 e 41 e seguenti dell'articolo 3, dopo che avete plaudito a questa cinica regionalizzazione.

Si parla tanto di abolizione delle Province. Con tutto il rispetto per chi ha amministrato con prestigio ed ha governato la Regione Toscana, molte volte vediamo Regioni che vengono meno ai loro compiti di programmazione e di legislazione e se ne vanno a cercare altri di gestione. Ne deriva un regionalismo di potere e di clientela, che sfrutta cinicamente il buonismo della condizione degli ex detenuti, senza respiro e senza prospettiva. Da questo punto di vista, in materia di priorità della politica della sicurezza, meno che mai tali priorità possono essere indicate dalle Regioni: questa si sarebbe stata abdicazione dello Stato.

Pertanto, non prendo sul serio gli argomenti e i sentimenti sollevati in questo dibattito da parte di chi ha guardato dall'altra parte mentre la Camera legiferava con prudenza e saggezza sull'articolo 3 del disegno di legge in discussione, mentre la Regione Campania si vantava di un cinismo che non onora le Regioni del Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Maraventano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, per tutti noi che crediamo nel ruolo del Parlamento, la discussione di tali provvedimenti non è un inutile esercizio retorico, bensì un'occasione di riflettere, forse anche per noi, ma anche con i colleghi della maggioranza. In questo caso e normalmente debbo dire che i colleghi della maggioranza con cui ci scontriamo e ci incontriamo sono in genere abbastanza presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le riflessioni dei colleghi Saltamartini e Mazzatorta, che do per presente nonostante gli orari prandiali della Lega siano piuttosto antimeridiani rispetto ai nostri; quindi, in genere a quest'ora rimane una vedetta lombarda del Gruppo. In questo caso ne prendo atto, so che riferirete. Vorrei ragionare su questi argomenti non facendo solo una questione di moralità o, peggio, di moralismo.

Ho ascoltato il collega Mazzatorta, non oggi ma anche in altre occasioni, quando si riferisce ad un presunto senso di superiorità da parte della sinistra. A parte il fatto che dovremmo tener conto tra noi, soprattutto in questi dibattiti (lo dico al collega Divina), dell'integrazione che esiste in altri partiti di storie diverse, per cui attribuire a una parte il tutto o viceversa spesso non aiuta nel ragionamento, soprattutto qui dove non dobbiamo certamente incendiare i nostri sostenitori, non credo che ci sia questa superiorità nella testa di molti colleghi; se c'è, è sbagliata. Vogliamo ragionare del fatto che siano effettive ed efficaci le norme che vengono prodotte; poi ognuno di noi trarrà i suoi giudizi.

Allora chiedo per quale motivo viene associata la questione della sicurezza a quella dell'immigrazione. Mentre posso non concordare con il collega Saltamartini sul fatto che ritorni l'offesa al pubblico ufficiale e che questo sia utile (ma potrei sbagliarmi), perché debbo associare la questione dell'immigrazione a quella della sicurezza? I dati sui reati li indicano in diminuzione, salvo l'odioso reato della violenza sessuale, che poi perlopiù in Italia è un problema all'interno delle famiglie, al di là di alcuni casi specifici; tutti i reati sono in diminuzione, tra l'altro soprattutto quando finiscono le campagne elettorali, ma è quello che sostiene il Ministero dell'interno. Tra l'altro, i reati commessi da persone straniere (quindi anche dal facoltoso cittadino abitante a Miami, Stati Uniti d'America, per intenderci, oltre che dai cittadini extracomunitari e comunitari), sono esattamente gli stessi, anzi leggermente meno, in proporzione, di quelli che commettono i cittadini italiani. Tutti abbiamo raccontato delle nostre carceri sovraffollate, di cui dovremo affrontare il problema (tra l'altro proprio oggi è prevista una riflessione al riguardo in Commissione diritti umani), dicendo che questo è figlio di alcune leggi specifiche proibizioniste soprattutto per i temi della droga, tra l'altro con una possibilità di reiterazione dei reati.

Allora, se non c'è questa associazione nei fatti, questo è un aspetto semplicemente ideologico e di propaganda. Di per sé non trovo nulla di male nel fatto che una maggioranza proponga tali questioni (tra l'altro questo non a caso è stato il primo decreto-legge, poi cambiato, che è stato proposto al Paese), però poi bisogna fare i conti con l'efficacia di queste norme, cioè se si risolvono i problemi: ma non si risolvono. Sarebbe opportuno un metodo alternativo (penso che non bisogna su questo confrontarsi avendo posizioni quasi simili, e trovare una via di mezzo; ritengo che abbiamo un modello alternativo sbagliato, il numero dei flussi che c'è nel Paese): sarebbe più serio che proponessimo a chi vuole immigrare nel nostro Paese di integrarsi, di spendere i 5.000-6.000 dollari che gli vengono sottratti dagli scafisti dandoli alla nostra ambasciata o al nostro consolato

per chiedere un documento digitale, per avere una tessera sanitaria che testimoni delle sue vaccinazioni, per risiedere laddove noi diciamo che deve risiedere per sei mesi per poter cercare il suo posto di lavoro. Questo eliminerebbe alla radice intanto il mercato degli scafisti e poi permetterebbe i ricongiungimenti familiari che garantiscono contro la malavita o la disperazione, perché chi ha una famiglia delinque di meno (questo vale ovviamente per gli italiani e anche per gli stranieri).

Questa è una scelta faticosa, perché significa dare forza al Ministero dell'interno, dargli i denari per poter operare, dare i denari per riformare la struttura dei nostri consolati e delle nostre ambasciate all'estero che cade a pezzi e che non è in grado di garantire nemmeno i nostri cittadini. È più faticoso, è un modello alternativo, è un modello che dice: vivaddio, vengono in questo Paese e nel Nord-Est; se riparte la ripresa - la crescita economica che questo Governo vorrebbe dare - avremo la gente che lavorerà, che altrimenti andrà in Germania, in Spagna o in Francia dove, oltre ai doveri, vengono riconosciuti anche dei diritti e l'integrazione è fatta con un sostegno reale. Certo, è un modello alternativo; è questo che dobbiamo ricercare nel nostro Paese.

Debbo dire con molta sincerità che il vostro modello non celebra nemmeno le scelte compiute anche dai mercatisti che si convertono. Ad esempio, quando il ministro Sacconi dice di volere un'immigrazione legale che sia qualificata, mi chiedo per quale motivo non vengano dati permessi di soggiorno allo studente che vuole fermarsi nel nostro Paese e farsi controllare anche se è straniero.

La verità è che questo modello non reggerà e, con molta sincerità, com'è giusto che sia, quando noi saremo maggioranza cancelleremo una ad una le vostre norme. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, il pacchetto sicurezza, che possiamo sicuramente ribattezzare disegno di legge anti-immigrati, su cui si sta per votare l'ennesima fiducia, è moralmente inaccettabile, lesivo della dignità umana e - quel che è peggio - assolutamente inefficace dal punto di vista della tanto da voi abusata sicurezza dei cittadini. Infatti, istituendo il reato di clandestinità, il disegno di legge promuove una politica di repressione e di intimidazione ed alimenta ulteriormente quel clima di insicurezza e di paura che voi stessi avete creato a fini elettorali e quella xenofobia che purtroppo sempre più spesso compare sulle pagine di cronaca dei nostri giornali.

Per di più, il reato di clandestinità, che reato non può essere in quanto si tratta in realtà dello *status* di una persona e non di un comportamento criminale, provocherà un aumento esponenziale dei processi e delle attività giudiziarie, aggravando la situazione già non rosea del nostro sistema giudiziario. Processi che aggraveranno i nostri conti pubblici e ritarderanno le eventuali giuste espulsioni, affiancate da assurde sanzioni pecuniarie che la maggior parte degli immigrati stranieri non potrà permettersi di pagare.

Volete solo demagogicamente trasformare il clandestino, spesso un profugo, in criminale e la disperazione in reato. Vorrei ricordare al collega Mazzatorta, per quanto dichiarato stamattina, che soltanto la disperazione spinge gli immigrati a superare illegalmente le nostre frontiere, non ci sono davvero altre motivazioni.

Tuttavia, la norma veramente scandalosa che state cercando di camuffare in tutti i modi è quella che renderà invisibili migliaia di bambini figli di stranieri, che nasceranno in Italia e non saranno iscritti all'anagrafe diventando di fatto dei fantasmi agli occhi del mondo. Infatti, se l'immigrazione clandestina sarà reato, se per compiere qualsiasi atto di stato civile (non solo per il matrimonio di un cittadino o una cittadina o tra cittadini stranieri) dovrà essere preventivamente esibito il titolo di soggiorno del richiedente, poiché l'articolo 362 del codice penale obbliga gli incaricati di pubblico servizio a denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui hanno avuto notizia dell'esercizio delle loro funzioni, allora sarà impossibile per le madri immigrate non regolari, non solo registrare il figlio all'anagrafe, ma addirittura il riconoscimento, con la conseguenza di perdere la custodia dei loro bimbi che di fatto diverrebbero, secondo le leggi italiane, adottabili.

Siamo davanti ad una evidente violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che prevede espressamente l'obbligo di registrazione della nascita di qualsiasi bambino nato in qualsiasi Paese che abbia sottoscritto la Convenzione stessa, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori e, ovviamente, dalla regolarità del loro soggiorno.

Un mese fa, nella Commissione bicamerale per l'infanzia, tutti noi componenti, senatori e deputati d'opposizione e di maggioranza, dopo diverse audizioni degli operatori del settore ed anche del ministro Maroni, abbiamo sottoscritto ed approvato una risoluzione per la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, impegnando tra l'altro il Governo «ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori non accompagnati nel nostro

Paese, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia». Ad oggi, purtroppo, quella risoluzione non ha avuto alcun seguito.

Sempre in quell'occasione, nel corso delle audizioni, siamo venuti a conoscenza di dati inquietanti circa l'immigrazione clandestina dei minori e, in particolare, lo stesso Ministro dell'interno ha dichiarato che la scomparsa di una percentuale di minori è ricollegabile ad un possibile traffico internazionale di organi. È chiaro che se non riconosceremo il diritto ad avere un'identità a tutti i minori stranieri in Italia e se l'ordinamento italiano non continuerà a considerare il minore straniero sempre e comunque un minore, ovvero un soggetto che ha la necessità di essere assistito, accudito e tutelato, avremo in Italia bambini senza diritti, senza la possibilità di andare a scuola, che diventeranno facili prede della criminalità organizzata e vittime di abusi e sfruttamento. Non capiamo allora quale utilità possano avere queste norme aberranti dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. «Non c'è sicurezza senza il rispetto dei diritti umani di ogni persona»: cito il titolo di un documento che tutti abbiamo ricevuto a questo riguardo dalle ACLI di Milano e firmato dall'Azione cattolica ambrosiana, dalla Comunità di Sant'Egidio, dal Movimento dei focolari e dal Gruppo promozione donna. Purtroppo, voi siete sordi a qualsiasi richiamo al buonsenso, a quello del presidente Napolitano come a quello del presidente della Camera Fini, a quello della CEI e del Papa come a quello dell'ONU e dell'Unione europea, e andate avanti senza alcun rispetto per la dignità umana.

Se davvero teneste alla sicurezza, dovrete piuttosto mettere in cantiere un pacchetto per l'integrazione e l'intercultura, il vero obiettivo a cui dovrebbe tendere la nostra società, che multietnica e multiculturale lo è già. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è da ieri che sento i senatori dell'opposizione fare lezioni di diritto costituzionale, ma un fatto è certo, cari colleghi: per la prima volta dopo dieci anni, grazie alle buone leggi e all'avveduta azione di Governo, non avvengono più sbarchi di clandestini a Lampedusa.

Non ci interessano le vostre critiche: non ci sono mai interessate e non interessano soprattutto al nostro Paese, visto che ormai hanno cancellato le vostre idee. Lampedusa, signori, oggi ha zero immigrati nel CPT e questo risultato porta una sola firma: quella del ministro dell'interno Roberto Maroni, al quale va il ringraziamento mio e del mio popolo. Il ringraziamento invece non va sicuramente a chi in questi mesi ha fomentato il popolo a Lampedusa, e mi riferisco soprattutto al vostro rappresentante Franceschini, che è venuto nella mia isola a fomentare il mio popolo. Noi invece abbiamo dimostrato concretamente che solo i fatti ci portano avanti. E questi appunto sono fatti, cari colleghi dell'opposizione; le vostre, invece, sono solo parole.

Le scelte del Governo sono quelle giuste. Anche coloro che mostravano scetticismo in merito alla soluzione del problema si sono dovuti ricredere. Solo voi dell'opposizione sembrate rimpiangere la situazione precedente agli interventi del Governo, quella in cui ogni giorno avvenivano nuovi sbarchi nella mia meravigliosa isola; anzi, sembrate quasi voler tornare a quei tempi. Ma noi non lo permetteremo, perché stiamo lottando per fermare questo fenomeno! *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Voi condannate l'azione del ministro Maroni, ma in nome di che cosa? Quali proposte fate? Quali interventi indicate per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina? Ve lo dico io cosa proponete: nulla, come nulla avete fatto in tutti gli anni in cui siete stati al Governo del nostro Paese!

«Lampedusa è tornata al nostro Paese come la perla del turismo»: ad affermarlo non sono solo io, che ci vivo, ma è stato il ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, recentemente in visita sull'isola. Quindi ci sono testimonianze. Le bugie, cari colleghi, hanno le gambe corte: il tempo ci darà ragione.

Io sono stata penalizzata nella mia isola, ma oggi mi posso presentare a testa alta. Da oggi l'immagine di Lampedusa può cambiare perché il mar Mediterraneo non presenta più quelle immagini terribili di clandestini e di disperati. Questa è la prova più concreta della grande opera del Governo, ed è inutile dicitelo che questo fenomeno ricomincerà: sicuramente noi vigileremo. Il nostro Paese si libererà presto.

Un plauso va la anche alle forze dell'ordine della mia isola, alla Guardia di finanza, alla Guardia costiera, al comando dei Carabinieri e anche ai Vigili del fuoco di Lampedusa, per il difficilissimo lavoro che svolgono costantemente, anche se non dobbiamo mai abbassare il livello di attenzione. Lo ripeto: non dobbiamo mai abbassare il livello di attenzione. Grazie all'approvazione di questa legge, una cosa ora è chiara anche ai trafficanti di uomini (perché sapete benissimo che in questi

anni voi avete dato forse la possibilità a questi trafficanti di agire indisturbati): il nostro Paese non sarà più un colabrodo, non è più il ventre molle dell'Europa, senza controlli e senza regole sull'immigrazione!

Ora, passata l'emergenza, è il momento di ripartire. Bisogna mettere in campo iniziative per promuovere il turismo a Lampedusa, perché la mia piccola isola se lo merita. Ed io lavorerò in tal senso, supportata come sempre dal mio Gruppo, al quale devo un ringraziamento per avermi sostenuta nelle mie battaglie fino ad oggi. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Paolo. Ne ha facoltà.

ROSSI Paolo (PD). Signor Presidente, quello della sicurezza è quasi uno spettro che si aggira, se non per l'Europa, almeno in Italia. Agitato come una clava in campagna elettorale, il problema - reale, virtuale o percepito che dir si voglia - si è tradotto in provvedimenti che vorrebbero scandagliare chissà quali profondità e che, purtroppo, agiscono invece solo sul versante più prossimo all'odierno conformismo.

Il tema, infatti, coinvolge non solo e indifferentemente la società nel suo complesso, ricadendo a pioggia sulle fasce più deboli della popolazione che rimangono - occorre sempre dirlo - l'anello più esposto della catena sociale, ma una serie di addentellati che formano insieme il senso stesso di uno Stato di diritto.

Voglio dire che non si può affrontare questa questione senza andare a intervenire sull'idea di società che si vuol realizzare e che vi sottostà. Ora, dinanzi alle spinte riformistiche messe insieme e rivendicate dal centrodestra, inverte nella filosofia di Umberto Bossi e della politica dell'"ognuno è padrone in casa sua", francamente mi sfugge il disegno.

Soltanto l'altro ieri, sulla prima pagina di quel foglio scapigliato e rivoluzionario qual è il «Corriere della Sera», Piero Ostellino enumerava i ritardi e le colpe di un Paese che si avvia a divenire la brutta copia di una brutta America. Certo, le contraddizioni non mancano: si punta il dito, a ragione, contro l'immigrazione clandestina, ma in comparti come quello agricolo o dell'edilizia, in cui i lavoratori italiani sono ormai un'esigua minoranza, quanti piccoli e medi imprenditori si servono di mano d'opera a nero? Non è questo un tema che attraversa il piano più generale della sicurezza? È notizia di ieri, che si aggiunge al quotidiano bollettino delle morti sul lavoro, quella dei due operai folgorati nel Pavese. Non riguarda in qualche modo la sicurezza?

Troppi morti sul lavoro e sulle strade, ma non solo. Caporalato al Meridione, bullismo nelle scuole, carceri sovraffollate, strutture fatiscenti, lentezza dei processi, disagi non solo formali della polizia penitenziaria, ritardi nelle sempre più urgenti riforme di cui abbisognerebbe la disciplina penale per un giusto processo, sostanziale assenza di sanzioni o, comunque, sanzioni inadeguate alla colpa commessa, e via enumerando: non sono questi solo alcuni degli elementi in cui a più vasto raggio può declinarsi il problema della sicurezza che, cacciato dalla porta del provvedimento di legge, inevitabilmente rientrerà dalla finestra della cronaca e dei telegiornali? Mi limito ai proclami di Alemanno e della sua Giunta: non mi sembra che per quantità o qualità i crimini nella capitale siano diminuiti: ciò che è mutata è la risonanza mediatica, trasformatasi da propaganda in minaccia.

Per questo riflettevo sul disegno della società che si vuole realizzare, a fronte di una materia così delicata e complessa: non voglio per questo mescolare le carte per appoggiare indirettamente forme di inadeguato garantismo, che si rivelerebbero miopi e soprattutto inefficaci rispetto alla grande trasformazione in atto nella società. E tuttavia promuovere le ronde di cittadini, con le automobili della polizia senza benzina nei garage, è grave non tanto ovviamente per la cosa in sé, ma perché veicola palesemente un'impotenza cui lo Stato non riesce a far fronte: un'impotenza velata dei pericoli che comportano (in una sorta di medioevo prossimo venturo, come si intitolava un libro di Roberto Vacca di qualche anno fa) le forme di faida, il diritto di farsi giustizia da soli, e dunque il pericolo di una giustizia comunque sommaria. Tutti elementi che, in una parola, alimentano sfiducia nelle istituzioni.

Una polizza assicurativa non impedisce il verificarsi di sinistri; e comunque il problema della sicurezza non si può risolvere con il semplice - se pur indubbiamente necessario - aumento delle forze dell'ordine sul territorio, né tanto meno con la positiva introduzione del poliziotto di quartiere. Il punto è quale natura deve assumere, quale identità vogliamo che assumano quel territorio e quel quartiere: al centrodestra e a quant'altri piacerebbe, probabilmente, disporre di forza lavoro senza pagare alcun prezzo da un punto di vista sociale, avere in sostanza a disposizione una casta di invisibili. Ma, rispetto alle trasformazioni ormai macroscopiche della società italiana ed europea, la politica rischia di rimanere un passo indietro: è necessario un progetto di ampio respiro, che guardi sì alla sicurezza, ma anche ai possibili modelli di integrazione che ormai investono aspetti

economici, culturali e religiosi. Da qui non si esce. Essere padroni in casa propria non ha alcun senso, se quella casa e la nostra libertà di espressione sono minacciate.

Più volte abbiamo auspicato che il primo articolo della nostra Costituzione possa essere riformulato in un'Italia fondata non tanto e non solo sul lavoro, ma sulla dignità della persona. È evidente che ogni cittadino deve poter agire liberamente, senza per questo sentirsi minacciato nella sua libertà d'espressione.

Voglio ribadire che compito dello Stato è predisporre una serie di misure efficaci affinché il cittadino possa essere tutelato: in sintesi, non solo sia sicuro, ma soprattutto senta di esserlo, nell'adempimento dei doveri e nel rispetto delle regole. Ciò che evidentemente sfugge a queste «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è che è la cultura della legalità a portare sicurezza, non viceversa. Non è una pace del terrore quella per cui dobbiamo lavorare, ma una società che, se sarà più equa e più giusta, sarà più responsabile e onesta, e dunque più sicura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, osservo che nella politica italiana e nei percorsi parlamentari siamo diventati così raffinati e sofisticati che siamo ormai oltre il dibattito sull'abuso e l'eccesso del ricorso al voto di fiducia, se è giustificato o no. Ormai siamo in grado di discutere e discettare di quale ricorso al voto di fiducia sia strumentale e inopportuno e di quale sia invece accettabile o rientri nella normalità dell'economia procedurale del percorso politico e parlamentare.

Ebbene, a voler non adeguarsi, ma tuttavia prendere atto di questa estrema sofisticatezza nella quale ormai ci siamo avventurati, mi permetterei di dire che questo è un esempio di fiducia non abusata. Non metterei tra i casi scandalosi in termini di rapporti parlamentari il porre la fiducia in queste circostanze e con queste premesse e su un provvedimento di questo genere. Infatti, si tratta di un provvedimento ormai di antica data, quanto al momento della sua deliberazione, che è stato largamente dibattuto in tutti i circoli politici, perfino in una campagna elettorale e in molte sedi parlamentari, con particolare riferimento naturalmente all'altra Camera, sul quale, quindi, si è detto tutto e il contrario di tutto sul piano ideologico, sviscerandolo in tutte le sue articolazioni normative e tecniche.

Detto questo, voglio anche aggiungere che devo constatare che la nostra opposizione dimostra veramente la sua incultura di governo. Mi dispiace usare questa espressione severa, ma è così. Di fronte ad un'opinione pubblica che spinge su tutti, su noi della maggioranza, del Popolo della libertà, così come sulle opposizioni di centrosinistra, perché qualche cosa di concreto, di incisivo, di percepibile, di efficace si faccia in materia di sicurezza e in tutti gli argomenti che in qualche modo afferiscono alla sicurezza, la sinistra italiana, e direi non solo essa, ma anche l'opposizione in genere, si comporta in questo modo; infatti, ho ascoltato con una qualche meraviglia colleghi senatori dell'Italia dei Valori usare un frasario e una cifra logica che francamente non avevo mai sentito usare nella sua assurdità e nel suo integralismo ideologico nemmeno dalla sinistra più estrema, in entrambe le Camere che ho avuto l'onore di frequentare. Quindi, vorrei dire che è tutta l'opposizione ad essere accecata in qualche modo dalla sua volontà di dire «no, no, no» a raffica, a tutti i provvedimenti che dalla maggioranza governativa vengono e ciò finisce per dimostrare palesemente all'opinione pubblica, che eventualmente ci stia ascoltando, la sua incultura di governo.

Non fa dunque meraviglia se sempre più questa sinistra si distacca dall'opinione pubblica e dai cittadini. E non varranno le diatribe congressuali, questo o quel personaggio, lenzuolate o non lenzuolate, i giri in treno di questo o quel presunto *leader* del Partito Democratico, quando si è in rotta frontale con le richieste fondamentali che il cittadino, l'uomo e la donna comune, anziani e giovani, fanno salire, molto spesso con un grido di dolore. Abbiamo sentito prima un collega della sinistra - seppure di una frazione del Gruppo del Partito Democratico, ma comunque facente parte di quel Gruppo - mettere addirittura in dubbio che vi sia un'emergenza e affermare che l'Italia, tutto sommato, è forse il Paese più sicuro dell'Occidente e dell'Europa. Ma come si possono dire queste cose, che suonano come una provocazione ad un'opinione pubblica e a dei cittadini che esigono da noi interventi concreti e reali?

Se scorriamo questo provvedimento, sarebbe certo fizioso affermare, al contrario, che ogni passaggio sia irreprensibile e condivisibile al mille per cento, questa sarebbe un'inutile difesa d'ufficio; ma non c'è un solo passaggio, un solo articolo sul quale, colleghi dell'opposizione, non abbiate detto un no, in profonda contraddizione anche con le vostre stesse premesse.

Se è per voi, la conclusione ve la dico io qual è: non si deve far nulla. Le carceri sono affollate? Allora non bisogna adottare sanzioni penali, altrimenti si fa scoppiare una situazione. Non si riesce a

disciplinare un certo flusso immigratorio sregolato che dà luogo a tanti problemi? Allora apriamo semplicemente le frontiere e organizziamoci per l'accoglienza migliore. Si fanno provvedimenti che impongono misure d'integrazione reale da parte di colui che vuole immigrare regolarmente? No, sono prevaricazioni rispetto ai diritti civili e ai diritti umani. Non si può far niente; qualunque cosa si faccia siete contrari. Si coinvolgono i cittadini in forme pur lecite e controllate per collaborare con le forze dell'ordine alla sicurezza? No, si sta facendo squadristico e si stanno facendo le ronde. *(Commenti del senatore Di Giovan Paolo)*. Si vogliono mettere i militari, i nostri ragazzi e ragazze delle Forze armate, a coadiuvare nelle zone più calde e critiche perché si controlli e si prevenga? No, si sta militarizzando il Paese e si sta violando ogni sorta di regole sulla ripartizione delle competenze. Insomma, la morale è che non si deve fare nulla. *(Commenti del senatore Perduca)*.

Questa è la realtà: per voi non si deve far nulla! Questa non è più un'utopia comunista o di post-comunisti, perché, non scherziamo, i regimi comunisti, ancora ce n'è qualche residuo ma comunque ce li ricordiamo nelle loro epoche d'oro: lì in merito al problema della sicurezza, statene pur certi, non si andava né per buonismi, né per garantismi, né per norme costituzionali; non ci si andava e non ci si va. Quando arriva il comunismo il problema della sicurezza lo si affronta in altra maniera! Qui stiamo ancora a questi livelli: si insiste ancora con pervicacia sull'ideologismo, nonostante sia stato sconfessato e bocciato dall'elettorato in tutti i modi, distanziandosi sempre di più da quel buonsenso assolutamente medio che ormai i cittadini, quand'anche in passato avessero votato per i vostri partiti, li richiama a dire: ma che ho fatto? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Benedetti Valentini. Qualora lo avesse, può consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», modifica, all'articolo 3, le sanzioni attualmente previste dal codice della strada nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il mio intervento verte in particolare sul tema della sicurezza sulla strada.

Molti di noi sanno che quei comportamenti costituiscono una delle principali cause degli incidenti stradali, come ricordato in una serie di documenti in materia di sicurezza stradale adottati dalla Commissione europea. Così pure si sa che tutti gli interventi intesi a prevenire o a sanzionare tali comportamenti di guida pericolosa sono considerati prioritari dalle istituzioni comunitarie anche al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime di incidenti stradali.

Tuttavia, i problemi legati alla piena attuazione nel nostro Paese di una vera cultura della sicurezza, e segnatamente della sicurezza stradale, avvertita sempre più come un'emergenza sociale, richiedono, a nostro avviso, un intervento molto più deciso e articolato di quello contenuto in questo provvedimento.

Attualmente la Commissione trasporti della Camera dei deputati sta esaminando, in sede legislativa, un corposo provvedimento che contiene numerosi interventi di modifica del codice della strada; provvedimento che mi auguro riesca ad analizzare quanto prima anche il Senato della Repubblica, perché quello della incidentalità stradale è un tema talmente serio che merita di essere esaminato in modo sicuramente urgente, ma anche in modo approfondito e appropriato.

In ogni caso, il senso del messaggio che vorrei trasmettere al Governo, in questo momento è esattamente questo: non possiamo continuare a trattare il problema della sicurezza stradale nel nostro Paese in maniera disorganica e frammentaria senza intervenire in modo strutturale e fortemente responsabile.

Il forte impatto sull'opinione pubblica e sul mondo dell'informazione di incidenti che hanno destato grande clamore, unitamente agli interventi di medio periodo della Commissione europea, che ha avviato un programma d'azione sulla sicurezza stradale agli inizi del 2000, hanno determinato negli ultimi anni una serie di iniziative che tuttavia non hanno avuto la conseguenza di introdurre un sistema virtuoso nel quale le *performance* di sicurezza del Paese possano essere considerate acquisite, stabili ed autoalimentate.

Inoltre, si sta diffondendo, in particolare tra i cittadini, l'esigenza di interventi efficaci e severi finalizzati a reprimere comportamenti rischiosi.

Con riferimento al 2007 - secondo gli ultimi dati ufficiali ISTAT- il nostro Paese, infatti, pur avendo registrato un significativo decremento nel numero dei decessi, pari al 9,5 per cento, è stato purtroppo segnato da un decremento decisamente meno lieve in termini di riduzione del numero di feriti e incidenti, rispettivamente pari al 2,1 per cento e al 3 per cento.

Peraltro, sebbene l'obiettivo fissato dall'Unione europea sia quello di ridurre, entro il 2010, il numero delle vittime e dei feriti del 50 per cento, sappiamo già che il nostro Paese non riuscirà a raggiungerlo e questo non deve far dimenticare al Governo che l'Italia ha bisogno di nuovi interventi strutturali che siano in grado di migliorare ulteriormente la situazione, nonché la spesa sociale, tuttora elevata, che il fenomeno determina.

Tra l'altro, l'Italia è in controtendenza rispetto ad altri Paesi, dove si assiste ad una certa stabilità nel numero di incidenti, anche in Stati nei quali negli anni scorsi si erano raggiunti decrementi significativi. Questo a dimostrazione che se l'attenzione rispetto alle politiche per la sicurezza si allenta, i miglioramenti raggiunti non possono essere considerati acquisiti una volta per tutte. I Paesi che sono più vicini all'obiettivo del 50 per cento in meno e che con ogni probabilità lo centreranno sono la Francia e il Portogallo; i più lontani sono i Paesi dell'Est.

L'Italia, con 87 morti per milione di abitanti, pur collocandosi in linea con la media europea, che è di 86 morti per ogni milione di abitanti, resta comunque ben al di sopra dei livelli delle Nazioni che vantano le migliori *performance*, quali Olanda, Regno Unito e Svezia, con 45-50 decessi per milione di abitanti, e della Francia, che ne conta 73.

Inoltre, è utile segnalare che esiste, nel nostro Paese, una forte esposizione del mondo giovanile al rischio legato all'incidentalità stradale, sia in termini di incidenti (circa il 30 per cento avviene nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente) sia, soprattutto, in termini di mortalità (il 25 per cento dei morti ha meno di 24 anni). Il motivo è molto semplice: nel nostro Paese non esiste ancora un serio coordinamento degli interventi necessari a livello istituzionale che sia capace di coinvolgere organicamente tutti i Ministeri interessati e gli enti territoriali, ma soprattutto credo che permanga una cronica carenza di risorse, mentre si continua ad insistere con la logica dell'intervento *spot*, non coordinato, non sinergico e spesso attuato sulla scia emotiva di incidenti particolarmente eclatanti.

Il Piano nazionale per la sicurezza stradale, principale strumento di programmazione, non è stato mai finanziato nel periodo 2004-2006. E non sono ancora disponibili le risorse stanziare nella legge finanziaria per il 2007 per il triennio 2007-2010. Con una simile carenza di risorse, nessun intervento strutturale potrà evidentemente essere intrapreso.

Con la legge finanziaria per il 2008, il Governo Prodi aveva ritenuto necessario, oltre che opportuno, investire un congruo ammontare di risorse finanziarie al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione al piano nazionale, mediante interventi mirati e sinergici, volti a rafforzare i controlli, anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche; intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada; dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione. Purtroppo, con il decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008 il Governo Berlusconi ha operato un drastico ridimensionamento di dette risorse finanziarie, dimezzando lo stanziamento per l'anno in corso e annullando quelli relativi agli anni 2009-2013, pari ad un taglio complessivo di 181,5 milioni di euro.

Alla luce di tali considerazioni, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori intendo chiedere al Governo in primo luogo di restituire le somme che, in modo responsabile, il centrosinistra guidato da Prodi aveva destinato alla sicurezza stradale, e in secondo luogo di smetterla di intervenire su questo tema in modo perennemente disorganico e insufficiente, anche al fine di non vanificare la possibilità che nel nostro Paese vengano create le condizioni materiali ed organizzative per contribuire alla riduzione del tragico bilancio della sinistrosità stradale, in coerenza - come già sottolineato - con gli obiettivi dettati dall'Unione europea.

Sottolineo, infine, che il costo dell'incidentalità stradale è di oltre 30 miliardi di euro ogni anno, pari a due punti percentuali del PIL. Questo significa che un miglioramento dell'incidentalità del 10 per cento permetterebbe di risparmiare 3 miliardi di euro ogni anno. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, c'è chi tenta di utilizzare l'assistenza ai minori (doverosa) come cavallo di Troia per scardinare il sistema delle regole sull'immigrazione. Non posso allora non ricordare che i dati ufficiali dicono che ci si integra con minori difficoltà dove si ha invece il coraggio di abbandonare il buonismo e si impongono regole precise. Tanto che ai primi posti per qualità dell'integrazione troviamo località come Treviso e Verona, amministrata dalla Lega Nord. Lo stesso cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova (città che ha i suoi problemi per la forte presenza di immigrati), riconosce che bisogna

coniugare all'accoglienza «un altro principio, non meno necessario, quello della legalità, di cui tutti» - afferma - «si avverte la necessità per la convivenza sociale».

Oggi la crisi economica ha ridotto i posti di lavoro, mentre la pressione migratoria verso i nostri confini non è mai stata così forte e organizzata. La percentuale di stranieri fra i denunciati e condannati per reati come borseggio, furto in appartamento, scippo, rapina, traffico di droga, stupro, omicidio è in costante crescita. Commessi da immigrati (che rappresentano il 7 per cento della popolazione) sono il 51 per cento dei furti, il 45 per cento delle rapine, il 39 per cento delle violenze sessuali. Tali dati impongono un controllo capillare del territorio (se serve anche con le ronde, spinte dal senso civico, un tempo patrimonio di tutta la comunità), certezza delle pene e di rendere rapido ed efficace il sistema delle espulsioni.

Gli altri Paesi offrono un ventaglio di soluzioni. La Spagna, ad esempio, dal 2000 ha stabilito una rigida programmazione dei flussi, prevedendo sanzioni per chi favorisce l'immigrazione clandestina (compresi i datori di lavoro che assumono in nero), oltre all'immediata espulsione degli stranieri residenti illegalmente. Per entrare nel territorio spagnolo servono tre requisiti: il possesso di documenti validi di identità, la prova di avere sufficienti mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno e la prova dello scopo e delle condizioni del soggiorno. La cittadinanza può essere richiesta solo dopo dieci anni di residenza e non prima del diciottesimo anno di età.

In Francia, una legge del 2003, che porta la firma dell'attuale presidente Nicolas Sarkozy, ha introdotto un'attenta regolamentazione degli ingressi. La lotta all'immigrazione clandestina è stata rafforzata attraverso molteplici misure: dalla schedatura di coloro che fanno richiesta di visti o permessi di soggiorno attraverso impronte digitali e dati biometrici, all'inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani. La carta di residenza viene accordata dopo cinque anni: requisito fondamentale per ottenerla è la conoscenza della lingua transalpina e dei principi della Repubblica francese.

Il Regno Unito ha introdotto una politica migratoria indirizzata ai lavoratori qualificati. Gli altri vengono invece scoraggiati. Esiste infatti un sistema a punti: secondo l'età, la situazione finanziaria, il livello di istruzione, le eventuali qualifiche e la conoscenza della lingua inglese. C'è poi l'obbligo - che decade solo per gli iperqualificati - di presentare un certificato di sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro o di un istituto scolastico.

Sulla stessa linea è la Germania che, con quasi sette milioni di immigrati, è il più grande Paese d'immigrazione in Europa. Dal 2005 ha avviato una politica d'incoraggiamento dell'immigrazione qualificata, che consente di ottenere la residenza e il permesso di lavoro fin dall'inizio. Requisito essenziale è avere una concreta offerta di lavoro e il permesso dall'Agenzia tedesca per l'impiego. I clandestini possono essere detenuti per garantire la loro effettiva espulsione per sei mesi prorogabili per altri sei.

C'è poi il codice americano, che prevede il reato di «entrata impropria di straniero», violazione della «legge civile e penale», punibile con multe o con il carcere fino a sei mesi, e fino a due anni in caso di comportamento reiterato. A parte, abbiamo un reato di reingresso illegale, nel quale incorre chi è sorpreso a tentare di entrare negli USA dopo avervi commesso reati. Ma meno del 4 per cento del milione di arrestati finisce sotto processo. I clandestini fermati con provenienza dal confine messicano firmano, nella maggior parte dei casi, un modulo in cui riconoscono di essere rimpatriati volontariamente, e sono riaccompagnati indietro.

Da noi che si fa? Con la Lega Nord al Governo, l'Italia prova ad affrontare in modo innovativo la questione dei rimpatri di clandestini, diventati complicati e costosi. Inizia l'era dei respingimenti. D'ora in poi, una volta intercettati, i migranti delle carrette del mare dirette verso le nostre coste saranno respinti prima di entrare in acque nazionali e riportati nel luogo di partenza. La nuova strategia è stata inaugurata con lo stop a tre barconi, restituiti subito ai porti della Libia. Risultato: il flusso si è fermato; i migranti non rischiano più la vita in mare. (*Applausi del senatore Vallardi*).

Per quanto riguarda il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, nei palazzi romani si è discusso a lungo sull'opportunità di trattenere i clandestini nei CIE oltre i sessanta giorni previsti dalla nostra normativa, quando necessario per completare l'*iter*, come chiesto dal ministro Maroni. Ma è la stessa Unione europea a dire che «si può trattenere lo straniero» sottoposto a procedura di rimpatrio se lo stesso ostacola il procedimento di identificazione e che «ogni Stato stabilisce il suo periodo di trattenimento, che in ogni caso non può superare i sei mesi». È possibile raggiungere i dodici mesi «nei casi in cui, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che è lecito aspettarsi, l'operazione dell'allontanamento rischia di prolungarsi più a lungo a causa della mancata collaborazione da parte del clandestino o dei ritardi nell'ottenimento dei necessari documenti da parte del Paese terzo». In casi particolari, senza collaborazione dello straniero si può arrivare addirittura a diciotto mesi di trattenimento.

È meno chiara l'Unione europea sui rimpatri. È infatti prevista l'emissione del cosiddetto foglio di via, con un termine per la «partenza volontaria» dell'irregolare fra i sette e i trenta giorni, sistematicamente ignorato. Da qui la nostra richiesta d'introdurre il reato di «ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato» - già presente in molti Paesi - sanzionabile con un'ammenda (per non sovraffollare le carceri) e l'espulsione effettiva come pena accessoria. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 14)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D'ALIA

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge avente ad oggetto «disposizioni in materia di sicurezza pubblica» approvato dalla Camera dei deputati (AS 733-B) presenta diversi profili di incompatibilità con le norme costituzionali;

in particolare con riferimento alla materia dell'immigrazione clandestina sono previste misure straordinarie ed eccezionali rispetto al sistema penale sostanziale e processuale in palese violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

l'articolo 1, comma 16, introduce il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Tale disposizione, oltre ad essere inefficace con riferimento agli scopi perseguiti, comporta l'istituzionalizzazione di una procedura del tutto eccezionale e particolare, applicabile ai cittadini stranieri di Paesi terzi rispetto all'Unione europea. La fattispecie comporta un processo *ad hoc* con minori garanzie per i cittadini dei suddetti Paesi, in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la richiamata figura di reato inoltre, nonostante l'eliminazione degli obblighi di denuncia per il personale medico, è suscettibile di avere un'incidenza negativa per l'accesso a servizi pubblici essenziali relativi a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno, tra cui il diritto alla salute tutelato espressamente dall'articolo 32 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, infatti, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia in relazione alla cognizione funzionale di un reato procedibile d'ufficio. Il rischio concreto - in assenza dell'introduzione di una deroga all'obbligo quanto meno nell'ambito di servizi che tutelano beni primari - è che si possano creare circuiti illegali alternativi che offrano prestazioni non più ottenibili dalle strutture pubbliche;

le disposizioni previste dall'articolo 3 commi da 40 a 44 che autorizzano le cosiddette di cittadini, oltre ai fondati dubbi sull'efficacia delle misure previste, sollevano dubbi circa la compatibilità con la Carta costituzionale dell'affidamento a privati di competenze in materia di tutela della sicurezza pubblica anche se sotto il controllo dell'esecutivo. Il disegno di legge non specifica infatti che le associazioni non devono avere né natura né finalità di ordine politico. La mancanza di una previsione espressa in tal senso espone al rischio concreto di violazione dell'articolo 18, secondo comma della Costituzione che vieta di costituire associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. In tal senso giova ricordare che secondo una autorevole dottrina costituzionalista che ha analizzato il fenomeno associativo paramilitare «non è solo l'uso effettivo della violenza che si deve impedire, ma tutto ciò che la rende possibile, o che semplicemente può far temere l'impiego potenziale della medesima». Sotto questo aspetto, anche la previsione, riferita alle associazioni di volontari per la sicurezza, che debba trattarsi di cittadini non armati, potrebbe non risolvere il problema;

manca inoltre un divieto di partecipazione per coloro che siano stati condannati per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, o religiosi;

sotto un diverso profilo le disposizioni previste dall'articolo 3 commi da 40 a 44 già richiamate sopra suscitano perplessità in riferimento al riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 comma 2 lettera h). In base a tale norma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e la previsione di un ruolo diretto degli Enti locali nel rapporto con le associazioni di cittadini non armati che svolgono una attività di supporto alle Forze di polizia dello Stato o locali appare incoerente con l'esercizio di tale responsabilità;

l'articolo 1, comma 20, lettera g), appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione con riguardo al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ed in particolare con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita sancito dall'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176. In tal

sensu si consideri che l'applicazione delle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione determinerebbe una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio, con la conseguenza che lo stesso non solo verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione;

la violazione dei diritti di cui al predetto articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, configura altresì una aperta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 733-B, per le motivazioni specificate in premessa.

QP2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta (*)

Il Senato,

premessu che:

nell'articolo 3, commi da 40 a 44, del disegno di legge in esame si prevede che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di contribuire al presidio del territorio. Il testo ripropone sostanzialmente (nei commi da 40 a 43) i contenuti dell'articolo 6, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 11 del 2009 (cosiddetto decreto «anti-stalking»), già soppressi nell'*iter* di conversione del decreto-legge stesso e che, a sua volta, riprendeva - parzialmente modificandoli - i contenuti di una disposizione dell'A.S. 733-A. Ai sensi della presente disposizione, il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'elenco non sono compiutamente disciplinati dalla legge ma rimessi ad un successivo atto amministrativo, nella fattispecie un decreto del Ministro dell'interno. Tale disposizione appare in evidente contrasto con il fondamentale principio della primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica (si veda, tra gli altri, l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma); né è sufficiente ad evitare la violazione di tale principio la previsione di un successivo decreto ministeriale che dovrebbe regolamentare l'esistenza di tale forme di collaborazione. Anche ad avviso del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 2 aprile 2009), «la possibilità di derogare al principio che assegna all'autorità pubblica l'esercizio delle competenze in materia di tutela della sicurezza desta perplessità di ordine generale. Né può costituire argomento giustificativo la previsione di arresto da parte di privati ex articolo 383 del Codice di procedura penale (limitata ai delitti perseguibili di ufficio di cui all'articolo 380 nei casi di flagranza) la quale è ipotesi eccezionale che richiede comunque l'immediato intervento della polizia e poi dell'autorità giudiziaria. La perplessità di ordine generale è accentuata dalla finalità che viene attribuita alle associazioni volontarie, che è quella di «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». L'elevato tasso di discrezionalità, già insito nella segnalazione di un danno solo potenziale alla sicurezza urbana, diventa ancora più ampio con riferimento alle situazioni di «disagio sociale», espressione talmente generica da poter giustificare gli interventi e le segnalazioni più disparate su questioni che non rientrano nella tutela della sicurezza e non sono di competenza delle forze dell'ordine. Il comma 41 dell'articolo 3 prevede inoltre l'iscrizione delle associazioni in questione in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte di questi, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno. La suddetta iscrizione non si configura come un'autorizzazione amministrativa, ma come una mera verifica della corrispondenza tra i requisiti stabiliti nel decreto ministeriale e quelli posseduti dall'associazione. Si tratta, quindi, non di un effettivo controllo sull'attività realmente svolta dalle associazioni, ma di un accertamento della corrispondenza dei fini dichiarati dalle associazioni ai requisiti che verranno indicati nel decreto ministeriale. Il rinvio al decreto ministeriale suscita ulteriori perplessità, in considerazione della genericità e delle lacune contenute nel testo del presente disegno di legge. Basti pensare alla mancata previsione, che non può che essere contenuta in un atto legislativo, che le associazioni non debbano avere né natura né finalità di ordine politico, in considerazione del divieto, posto dall'articolo 18, comma 2 della Costituzione, di costituire associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (per la sussistenza delle quali in base al Decreto

Luogotenenziale 14 febbraio 1948 n. 43, non è richiesto il possesso di armi, ma sono sufficienti un'organizzazione di tipo gerarchico analoga a quella militare e la dotazione di uniformi). Altrettanto si dica per l'assenza nell'A.S. 733-B di ogni requisito negativo, preclusivo della partecipazione alle associazioni, come quelli di essere stati condannati per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Infine la doverosa precisazione che i cittadini debbano essere «non armati» non è tale da fugare ogni dubbio sull'utilizzazione di strumenti, non definibili armi in senso proprio, ma comunque atti ad offendere e a compiere atti di coercizione fisica. In definitiva la genericità delle previsioni contenute nel presente disegno di legge può incrementare il rischio di incidenti, e nei casi più gravi della commissione di reati, aggravando paradossalmente il lavoro sia per le forze dell'ordine - distogliendole dal perseguimento del fine di garantire un efficace controllo del territorio - sia per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura;

il disegno di legge in esame punisce altresì, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato. Con la disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 1, pertanto, diventa reato non solo l'ingresso illegale, ma, da subito, anche la presenza sul territorio, trasformando così in reato quello che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce come diritto, cioè la possibilità di emigrare, nei modi e nei limiti sanciti dalla normativa vigente, dal Paese di origine verso un altro paese e, per gli stranieri ad oggi irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si sanziona un comportamento che, in base alle legislazione in vigore, non permette regolarizzazione: procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione. La modifica più rilevante in materia di immigrazione del presente provvedimento è costituita dall'introduzione del nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). La nuova fattispecie incriminatrice è corredata da previsioni accessorie (espressa previsione della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorità giudiziaria precedente) che ne rendono evidente la finalità puramente strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. La norma si presta a una pluralità di osservazioni critiche che hanno come punto di partenza la constatazione ovvia dell'eccezionale aggravio che la sua introduzione comporterebbe per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese, e ruotano attorno al rapporto tra vantaggi e svantaggi che ne deriverebbero. In effetti il primo risultato perseguito da qualsiasi fattispecie incriminatrice è l'effetto deterrente che ne può derivare, e in tal senso una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili (né il presunto disvalore di tale condotta è tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori). Né la novità legislativa appare idonea a conseguire l'intento di evitare la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrati irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente già alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata espulsione - a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo. A fronte di ciò, l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative sull'attività non solo del giudice di pace (gravato di centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da determinare la totale paralisi di molti uffici), ma anche degli uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione successive (nei limiti della speciale procedura prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace), dovendo oltretutto far fronte anche ai nuovi e più impegnativi incumbenti derivanti dall'applicazione di una nuova procedura accelerata contenuta anch'essa nel disegno di legge in oggetto che prevede la presentazione immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi particolari (tra i quali il più ricorrente sarebbe certamente costituito dall'applicazione del nuovo reato). A proposito di tale ulteriore novità, riferita non solo ai processi per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ma a tutte le ipotesi di procedibilità d'ufficio dinanzi al giudice di pace qualora ricorra la flagranza ovvero vi sia prova evidente, va inoltre detto che la sua onerosità applicativa, tipica di tutte le procedure d'urgenza, non appare giustificata in relazione alla ridotta gravità dei reati di competenza del giudice onorario. In termini più specifici va, inoltre, rilevato che: l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al nuovo reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snatura la fisionomia di quest'ultima; la nuova fattispecie così formulata presenta una irragionevole disparità di trattamento con quella (per molti aspetti simile) prevista

dall'articolo 14, comma 5-*ter*, del testo unico immigrazione, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione solo ove lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato «senza giustificato motivo»: in particolare, nessun termine è concesso allo straniero divenuto irregolare per allontanarsi dal territorio dello Stato, con la conseguenza che il venir meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe automaticamente e immediatamente una ipotesi di «trattenimento illecito».

Alla luce della proprio abnorme configurazione del reato, risulta ancor più rilevante il permanere di una copertura finanziaria inidonea ed incongrua ai sensi dell'articolo 1 commi 30 e seguenti, risultando la norma in questione, ed in particolare l'articolo 1, incompatibile e non conforme alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 15, del disegno di legge impone la presentazione di un documento che attesti la validità del soggiorno nel territorio del nostro Stato da parte dello straniero che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude, dunque, la possibilità di creare una propria famiglia, presupposto di una concreta volontà di integrazione, a chi non è in possesso del permesso di soggiorno. La norma prevede anche effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno, in palese violazione dell'articolo 29 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 18, subordina l'iscrizione e le eventuali variazioni anagrafiche alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie degli immobili abitati dai soggetti richiedenti. Tale vincolo amministrativo si applica anche ai cittadini italiani. La residenza è il fondamento di numerose ed irrinunciabili prerogative e diritti riconosciuti, prima ancora che al cittadino, alla dignità dell'essere umano. Il dispositivo proposto vincola, di fatto, il requisito della residenza alle condizioni economiche del soggetto richiedente, in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 22, lettera *g*), del disegno di legge interviene sull'impianto dell'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rendendo obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri fondamentali atti amministrativi. Tra questi anche l'iscrizione all'anagrafe per i bambini figli di extracomunitari non in possesso del regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta in maniera evidente e palese con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre appare evidentemente lesiva dei diritti di soggetti particolarmente deboli ed indifesi come i minori, condannati di fatto, da tale disposizione, ad un destino di «clandestinità» addirittura dalla nascita. Si attribuiscono colpe a bambini appena nati che si condannano allo stato di abbandono per vizi e colpe dei genitori. Appare evidente l'illogicità di tale provvedimento, che ottiene il fine di creare e produrre clandestinità, obiettivo esattamente contrario alla presunta volontà del legislatore. Si segnala che la norma è in palese contrasto anche con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza discriminazioni di alcun genere, «il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita», nonché il diritto ad un nome e quello ad acquisire una cittadinanza;

L'articolo 1, comma 22, lettera *l*), dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Tale estensione, finalizzata alla necessità di riconoscimento degli stranieri fermati, è vincolata anche alla collaborazione ed alla effettiva capacità collaborativa del Paese di origine dello straniero. Ne consegue che quest'ultimo è fermato per un tempo più o meno lungo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), in virtù anche di una variabile del tutto indipendente dalla sua responsabilità. L'impianto di tale norma è in palese contrasto con il principio della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione. L'articolo 1, comma 22, lett. *h*)-bis, del disegno di legge, riproducendo sostanzialmente la disposizione già contenuta nell'articolo 5 del decreto legge n. 11/2009 e abbandonata in sede di conversione, estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La norma in questione «suscita perplessità laddove pone in alternativa le condizioni della "mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato" o dei "ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi" che, invece, nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza», con la conseguenza «che potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficoltà nell'accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio». Inoltre, la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento attribuita al giudice

di pace è anomala nel nostro sistema giacché vertendo in materia di privazione della libertà personale, meglio sarebbe investire il tribunale ordinario in composizione monocratica anche se ciò comporterebbe in termini organizzativi un impegno particolarmente gravoso e ciò in considerazione del fatto che, mentre le garanzie costituzionali di indipendenza e di autonomia trovano la loro più completa attuazione nello *status* ordinamentale del magistrato professionale, caratterizzato dalla non temporaneità e dalla esclusività dell'appartenenza dell'ordine giudiziario, per il giudice di pace, il carattere «onorario» ne caratterizza il profilo ordinamentale e, pur senza accreditarne la figura di «giudice minore» ne evidenzia tuttavia gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina ordinamentale del giudice professionale. Infine, la possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero;

ulteriori elementi di indeterminatezza ed irragionevolezza sono rinvenibili nel testo in esame. Ad esempio, si consideri l'articolo 16, comma 1, del Testo Unico sull'immigrazione, che viene modificato nello stesso punto dall'articolo 1, comma 22 lettera o) e dall'articolo 1, comma 16, lett. b) mentre nel comma 28 dell'articolo 1 e al comma 58 dell'articolo 3 si novella con atto legislativo una fonte di rango secondario, così determinando il vizio di un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Il riferimento al «rimpatrio» degli stranieri, con riferimento ai commi 22 e seguenti, non trova riscontro univoco nel testo. La definizione di rimpatrio, che ricorre nel disegno di legge in senso generico, non tiene conto del fatto che ad esso corrispondono istituti diversi tra loro: il rimpatrio assistito dei minori stranieri, finalizzato al ricongiungimento del minore con la famiglia nel suo Paese di origine, il rimpatrio per rifugiati e vittime della tratta, l'espulsione (con accompagnamento alla frontiera o con intimazione a lasciare il territorio nazionale), il respingimento alla frontiera. Inoltre, la lettera t) del comma 22 dell'articolo 1 sembrerebbe persino impedire il ricongiungimento del genitore naturale, con il minore, nel caso l'altro genitore sia deceduto o sconosciuto. Quanto all'articolo 1 comma 25, la disciplina dei crediti che può dar luogo ad espulsione ed incidere sulle condizioni di permanenza dello straniero, difetta di indicazioni specifiche sui criteri e le modalità di concessione o di perdita dei crediti e nulla dice sul tipo di controllo e sull'esercizio dello stesso, discendendone la circostanza per cui le condizioni di permanenza non appaiono più interamente definite per legge, ma risultano rimesse ad un futuro regolamento amministrativo;

all'articolo 3 comma 6 e all'articolo 3 comma 14, si determina una incertezza sull'ambito applicativo delle norme in quanto, senza peraltro alcun coordinamento con la normativa vigente, si confondono i riferimenti alle «pubbliche vie», alle «strade», al «luogo pubblico» ed al luogo «accessibile al pubblico». Allo stesso modo, l'ambito applicativo della disposizione del comma 22 è reso incerto dal mancato coordinamento con quanto disposto dall'articolo 61 del codice penale novellato dal comma 20 dell'articolo in esame. Con riferimento ai commi da 45 a 49, modificati dalla Camera dei deputati, si rileva che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 219-*bis* del Codice della Strada, si prevede l'applicazione dell'articolo 128, commi 1-*ter* che non esiste;

in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, il comma 13 dell'articolo 2 definisce, alle lettere da a) ad e), l'oggetto della delega determinando i principi e criteri direttivi limitatamente ed esclusivamente ai soli criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui alla lettera e);

l'impianto generale del provvedimento appare in più punti lesivo della dignità umana e dell'impianto di garanzia di diritti e libertà civili proclamato e prescritto dalla Costituzione repubblicana;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 733-B.

QP3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 16, del disegno di legge in esame introduce nell'ordinamento il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale punendo, a titolo di reato contravvenzionale, non solo l'ingresso ma anche il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I commi da 30 a 32 dell'articolo 1, corrispondenti all'articolo 66 del testo approvato dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, recano la quantificazione degli oneri recati dal comma 16 e dal comma 22, lettera l), dell'articolo 1. In particolare, si provvede agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro

dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La disposizione comporta palesemente oneri connessi al notevole incremento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato e all'obbligatorietà del giudizio direttissimo. Dal punto di vista giudiziario, rilevano inoltre gli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di interpretariato nel corso dei procedimenti con rito direttissimo;

la abnorme ed irragionevole configurazione del reato, con gli effetti negativi che è destinata a produrre sull'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo e sull'efficienza del sistema giudiziario in sede di accertamento delle responsabilità individuali, determina il venir meno dello stesso effetto deterrente atteso. Infatti, il reo può ragionevolmente presumere che, a fronte di una platea interessata dal reato - misurabile nell'ordine di centinaia di migliaia di persone - è molto più probabile l'impunità del reato, mentre per altro verso, il porre centinaia di migliaia di persone in stato continuativo di soggezione a possibile sanzione penale può ulteriormente incentivare la clandestinità di questi soggetti, ponendoli ancor di più alla mercè di eventuali sfruttatori e ricattatori;

ferma restando la constatazione che a fronte dell'introduzione di un siffatto reato e di numerose altre disposizioni ad esso connesse, l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative, riguardanti non solo l'attività del giudice di pace ma anche degli uffici giudiziari ordinari, la quantificazione degli oneri recati dall'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato appare in linea generale inadeguata e in linea particolare incongrua, tenendo conto anche del fatto che analoga stima degli oneri era prevista, con riferimento al provvedimento in esame in prima lettura, in relazione all'introduzione del solo reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato;

l'onere annuo a decorrere dall'anno 2010 sarebbe stato stimato, secondo dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell'interno, sulla base dei costi connessi al patrocinio a spese dello Stato, quantificabili in relazione alla platea degli imputati astrattamente interessati, mentre per l'anno 2009, considerato che la nuova disciplina entrerà in vigore nel corso dell'anno, si valuta un costo pari a 3/4 dell'onere previsto a regime. Sulla base della relazione tecnica, gli imputati astrattamente interessati sarebbero indicati in 54.500 ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali, per un totale di 57.660 casi su cui scontare un effetto dissuasivo pari al dieci per cento. Gli oneri vengono quindi calcolati su una platea finale di 51.894 soggetti;

la relazione tecnica afferma inoltre che non si prevedono maggiori oneri dall'estensione delle competenze del giudice di pace, in quanto, da un lato esisterebbe il vincolo del numero non superiore a 110 udienze l'anno, vincolo che avrebbe costituito fin dall'origine il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri e, dall'altro, sussisterebbe un limite retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto nella legge finanziaria 2005, tale da non consentire la corresponsione di ulteriori indennità anche in caso di eventuale aumento del numero delle sentenze. La V^a Commissione della Camera dei deputati, con un appunto del 18 marzo 2009, ha, tra l'altro, chiesto chiarimenti al Governo circa il criterio utilizzato nella quantificazione degli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Governo, ha quindi chiarito che il criterio adottato fa riferimento al costo medio (650 euro) utilizzato nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 241 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Al di là del mancato aggiornamento di tali cifre alla luce dell'inflazione registrata nel periodo 2004-2009, dal Governo non sono stati forniti puntuali elementi di informazione riguardo all'effettiva possibilità che le nuove competenze giurisdizionali attribuite dalla norma al giudice di pace siano espletabili semplicemente attraverso una razionalizzazione delle risorse esistenti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;

gli oneri complessivi del provvedimento, come modificati dalla Camera, risultano addirittura inferiori a quelli stimati dal Senato, dal momento che non solo non si è provveduto a rivedere l'onere recante dall'introduzione del reato di soggiorno illegale ma si è provveduto a rimodulare soltanto la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dell'incremento massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di cui al comma 22 dell'articolo 1;

considerato che:

la 5^a Commissione del Senato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno in occasione della prima lettura, ha ritenuto plausibile che la platea dei destinatari del processo per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato possa ragionevolmente ammontare a 3.660 persone e che tale valutazione è stata assunta anche dalla Camera dei Deputati;

il Servizio Bilancio del Senato, già in prima lettura, e quindi allorché la disposizione faceva riferimento al solo reato di ingresso illegale e non già al ben più ampio reato di soggiorno illegale, aveva sollevato dubbi circa la verosimiglianza della platea annua stimata di «irregolari» che si

ipotizzava fare ingresso annualmente in Italia, elemento di grande rilievo alla luce del fatto che tale dato è alla base della quantificazione di tutti gli oneri conseguenti al dispositivo in esame. In proposito, tenuto conto che i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, aggiornati al luglio 2007, indicavano una presenza complessiva (stock) di irregolari in Italia pari a 760.000 unità, e pur tenendo conto del fatto che dati più recenti un calo derivante da intervenute regolarizzazioni, non appare chiaro sulla base di quali elementi si ipotizzi che il flusso annuo negli anni a venire debba stabilizzarsi intorno a 54.500 unità annue, e che, per effetto del dispositivo in esame, possa effettivamente essere attesa una riduzione di tale dato pari al 10 per cento;

ancor più incongruo e privo di credibile riferimento nella relazione tecnica è il dato di 3.660 soggiornati irregolari annui imputati, a fronte di una platea di soggetti interessati dalla commissione del reato oscillanti tra 540 e 760 mila unità sulla base dei dati opportunamente richiamati dal Servizio Bilancio del Senato e provenienti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari civili e territoriali, Direzione centrale per l'immigrazione - con particolare riferimento alle cifre riportate nel I Rapporto sugli immigrati in Italia, dicembre 2007, pagina 325 e alle stime, richiamate dal predetto rapporto ministeriale, contenute nel XIII Rapporto sulle migrazioni dell'ISMU (Istituto di Studio sulla Immigrazione) comunicate nel 2008;

non è comunque ragionevole ritenere che i costi derivanti dall'applicazione del reato di ingresso illegale siano analoghi o persino pari ai costi derivanti dall'aggiunta a questo reato di quello di soggiorno illegale, che può interessare anche coloro che, entrati regolarmente nel nostro paese, da una specifica data in poi si trovino in situazione di irregolarità per i più diversi motivi. Non è neppure ragionevole ipotizzare che a fronte di circa 50 mila ingressi annui stimati dal Governo stesso, solamente 3660 persone siano imputate anche per il soggiorno illegale, dal momento che tutti coloro che entrano illegalmente si trovano anche a soggiornare illegalmente per il periodo più o meno lungo della loro permanenza sul territorio, a meno di non voler rinunciare a perseguire i rei, ciò che sarebbe in contrasto col principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale;

non risulta la copertura del provvedimento in linea con i costi di detenzione, la sostenibilità delle carcerazioni alla luce del prevedibile aumento della popolazione carceraria, e gli oneri che è lecito attendersi per l'effettuazione delle udienze, dei rimpatri e delle pratiche burocratiche connesse ad un reato che coinvolge potenzialmente numerose decine se non centinaia di migliaia di soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale e non certo riconducibili a poco più di tremila unità;

risultando la norma in questione, ed il provvedimento nel suo complesso, privo di adeguata copertura finanziaria, il disegno di legge 733-B si configura non conforme alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione ed irragionevole per i motivi richiamati in premessa, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 733-B.

QP4

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

diverse disposizioni del disegno di legge generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale; in particolare, il comma 40 dell'articolo 3, del disegno di legge autorizza i sindaci ad avvalersi «della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale»;

come può evincersi dal comma 40, dell'articolo 3, che significativamente richiama le forze di polizia dello Stato quali soggetti ai quali segnalare gli eventi che possono attentare alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, la collaborazione di tali associazioni non riguarda esclusivamente le esigenze di tutela della sicurezza urbana, e dunque le funzioni tradizionalmente attribuite alla «polizia amministrativa locale», ma attiene anche alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, funzione tipicamente assegnata alle forze di polizia dello Stato. La norma rischia dunque di assegnare a privati la titolarità di funzioni in un ambito - quale quello della gestione dell'ordine pubblico e della tutela della pubblica sicurezza - che costituisce un'attribuzione tipica ed esclusiva dell'istituzione statale, proprio perché tali delicatissime funzioni a garanzia della

incolumità e delle libertà di tutti, devono essere esercitate nel pieno rispetto della legge e con il massimo grado di imparzialità, professionalità, proporzionalità, adeguatezza e nel rispetto dei diritti dei concittadini che solo l'autorità di pubblica sicurezza può pienamente garantire;

la norma in esame è chiaramente incompatibile con il principio del nostro ordinamento che assegna allo Stato il monopolio della forza, affinché questa venga esercitata nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge, a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e nel rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza, dei diritti e delle libertà di tutti. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale che autorizza soltanto la pubblica autorità all'utilizzo legittimo di ogni forma di coercizione fisica. Qualora poi si consideri che l'attività dei cittadini partecipanti a tali associazioni potrebbe di fatto esplicarsi in atti di coercizione fisica, appare evidente che la norma potrebbe violare anche l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla sola pubblica autorità il potere legittimo di porre in essere atti limitativi della libertà personale secondo modalità, limiti e tempi previsti dallo stesso articolo 13 della Costituzione. Né può invocarsi come argomento *a contrario* la facoltà di arresto da parte di privati di cui all'articolo 383 del codice di procedura penale, in quanto essa, oltre ad essere limitata ai casi di flagranza di taluno dei delitti di cui all'articolo 380, perseguibili d'ufficio, rappresenta un'eccezione nel sistema (come tale non estensibile) e costituisce solo un momento di una fattispecie complessa, che necessita comunque di un intervento della polizia giudiziaria e in seguito dell'autorità giudiziaria;

infine, la norma di cui al comma 40 dell'articolo 3, non sancisce espressamente il carattere non violento di tali associazioni, ma solo il fatto che quanti ne fanno parte siano «non armati». Nulla esclude, perciò, che le cosiddette ronde, magari perché ispirate a opposte ideologie politiche, possano venire alle mani; o che talune di esse possano compiere atti squadristi di aggressione o di mortificazione nei confronti di soggetti ad esse invisi, come per esempio gli immigrati; che la loro stessa esistenza possa essere interpretata come un segno di debolezza nelle forze di polizia e finisca per generare sfiducia nelle istituzioni; che insomma queste cosiddette ronde si trasformino in fattori di insicurezza e di disordine pubblico;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP5

[CAROFIGLIO](#), [MARITATI](#), [CASSON](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [PROCACCI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

la norma di cui alla lettera l), del comma 22, dell'articolo 1, che dispone l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione dagli attuali 2 mesi a 6 mesi (un tempo pari a quello di pene detentive comminate per reati anche di una certa gravità), in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. La direttiva comunitaria sul rimpatrio, impropriamente invocata a sostegno di tale novella, sancisce invece il carattere di *extrema ratio* della detenzione. Il sedicesimo considerando della direttiva 2008/115/CE afferma testualmente che «il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi adottati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente». L'articolo 15 della direttiva comunitaria dispone inoltre il ricorso al trattenimento solo nei casi in cui «non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive». La norma in esame al contrario non prevede alcuna misura alternativa alla detenzione, che resta di fatto l'unica misura prevista senza che sia possibile valutare l'efficacia e la sufficienza di misure meno coercitive. Infine tale norma disponendo la possibile estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento nei CIE (centri di identificazione e di espulsione), attualmente fissato, nel massimo, in sessanta giorni, determina in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione tra stranieri di diversa provenienza, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia di fatto condizionata dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un Paese maggiormente

arretrato, potrebbe subire in virtù di questa sola condizione, una detenzione pari ad un tempo superiore del doppio e in alcuni casi addirittura del triplo a quello ordinariamente stabilito;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733.

QP6

MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

diverse disposizioni del disegno di legge generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e comunitaria, nonché della compatibilità con le norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

tra queste vi è innanzitutto la norma, di cui al comma 25 dell'articolo 1, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di un «accordo di integrazione». Con esso lo straniero si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati, mentre la «perdita dei crediti» determina l'espulsione immediata dello straniero. La norma subordina quindi il rilascio del permesso di soggiorno (così condizionando il diritto dello straniero all'emigrazione) alla valutazione (necessariamente discrezionale) da parte dell'autorità amministrativa del grado di integrazione del soggetto, senza stabilire né i criteri sulla cui base tale valutazione deve condursi, né quali fatti determinano la perdita dei crediti, rinviando invece il tutto a un regolamento governativo;

tale previsione appare incompatibile con la riserva di legge (peraltro rinforzata) sancita dall'articolo 10 cpv. della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. È infatti evidente che tale riserva di legge non è soddisfatta se la disciplina effettiva della condizione dello straniero (gli atti che determinano la perdita dei crediti; i criteri di valutazione dell'integrazione, eccetera) è rimessa integralmente alla fonte regolamentare. Infine, la norma appare contrastare con la proiezione accordata dal diritto internazionale e dall'articolo 10 della Costituzione ai richiedenti asilo, nella misura in cui prevede che la stipula dell'Accordo di integrazione sia condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno anche per i titolari di protezione umanitaria, per i rifugiati e i per richiedenti asilo;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP7

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 2 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attualmente in vigore, stabilisce, senza dare adito a dubbi interpretativi, che, «fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi», i cittadini stranieri devono esibire la carta o il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di loro interesse;

l'articolo 1, comma 22, lettera g) del disegno di legge in esame, modificando il suddetto articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, stabilisce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire la carta o il permesso di soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi prevedendo l'eccezione solo nei casi inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

premesso inoltre che:

con la definizione di atti di stato civile sono ricompresi diversi tipi di documenti, quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di

morte, mentre per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali. In particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua);

considerato che:

risultato di questa modifica è che la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 2, è una norma equivoca ed ambigua in quanto non solo non chiarisce, ma rende incerte le tipologie di atti il cui rilascio è subordinato all'obbligo di esposizione del permesso di soggiorno;

una delle gravi conseguenze di questa nuova normativa è innanzitutto il rischio che i neonati, figli di cittadini stranieri senza il permesso di soggiorno, non siano registrati alla nascita e quindi restino senza identità, «invisibili», non vengano consegnati ai genitori e siano dichiarati in stato d'abbandono e quindi adottabili;

alla luce di quanto detto, appare senza alternativa la scelta che saranno costrette a compiere molte donne «irregolari», ovvero quella di non partorire in ospedale, esponendo sé stesse ed il nascituro a seri rischi per la salute;

altra grave conseguenza della necessità di esibire un documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, è la modifica dell'articolo 116 del codice civile in base al quale «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile» non solo «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio» (come già previsto), ma anche «un documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»;

subordinare l'esercizio di un diritto - quale quello di contrarre matrimonio - che è un diritto fondamentale e non di cittadinanza, riconosciuto alla persona in quanto tale e non in quanto cittadina, al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno, è in palese in contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, nella misura in cui priva di tale diritto fondamentale lo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. In tal senso depone del resto una consolidata giurisprudenza costituzionale, che riconosce valore di diritto fondamentale e non di cittadinanza al diritto di contrarre matrimonio. Non a caso, l'articolo 29 della Costituzione non fa riferimento ai soli «cittadini» quali titolari di tale diritto;

premessi inoltre che:

tale norma si configura quindi come una misura che oggettivamente scoraggia la protezione del minore e della maternità in violazione di quanto disposto dall'articolo 31, secondo comma, della Costituzione che tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù e dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione che sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere i figli;

la norma è altresì in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari»;

considerato che:

nonostante l'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico sull'immigrazione preveda il divieto di espulsione e di respingimento delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 19, comma 2, lettera d), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

le disposizioni in esame si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale comportando una evidente riduzione del godimento di diritti fondamentali da parte dei cittadini stranieri, nonostante la stessa legge «Bossi-Fini», all'articolo 2, preveda che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;

il disegno di legge non indica in modo chiaro quali siano gli atti per cui sussiste l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno e quali gli atti per cui tale obbligo non sussiste, creando quindi il pericolo che l'equivoca formulazione della disposizione in esame possa pregiudicare la tutela dei diritti dei minori e delle madri;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP8

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 1, comma 22, lettera *l*), del provvedimento in questione trae origine, secondo la relazione governativa dall'urgente necessità di prolungare da 60 a 180 giorni il trattenimento dello straniero presso i Centri di identificazione ed Espulsione in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino da parte del Paese terzo interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi;

la normativa vigente consente il trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione per un termine massimo di trenta giorni prorogabili per ulteriori trenta giorni, previa in ogni caso la convalida da parte del giudice di pace. I presupposti del trattenimento per i primi trenta giorni consistono nell'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione «perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», cause, dunque, tutte ascrivibili a difficoltà di natura oggettiva, estranee alla condotta del destinatario del provvedimento. La proroga per ulteriori trenta giorni è subordinata poi al fatto che «l'accertamento della identità e nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà». Una volta scaduti detti termini massimi (60 giorni) senza aver eseguito l'espulsione, allo straniero viene intimato di lasciare il territorio nazionale; l'inottemperanza a tale ordine è penalmente sanzionata;

il disegno di legge governativo propone che, ferme restando le condizioni legittimanti il trattenimento attualmente vigenti, la durata massima dei due periodi (originario e prorogato) sia estesa a 60 giorni, così da raggiungere complessivamente quattro mesi;

al riguardo è da sottolineare come, se da un lato il disegno di legge tende, come nella relazione si osserva, ad anticipare nella legislazione nazionale il contenuto di una proposta di direttiva europea, dall'altro le modifiche proposte dal provvedimento legislativo oggi sottoposto al nostro esame appaiono assolutamente non in linea con quanto stabilito proprio in sede europea posto che la competenza in punto di convalida del prolungamento del trattenimento del singolo extracomunitario presso i CIE viene attribuita al giudice di pace, il che comporta inevitabilmente un controllo meramente «formale» sul provvedimento disposto dal Questore; controllo peraltro privo di autentico carattere giurisdizionale perché affidato appunto ad un giudice non togato, addestrato ad amministrare una giustizia «minore» ed assolutamente privo di ogni competenza in punto di libertà personale;

la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di proroga disposti dal Questore sembra inoltre contraddire un'opzione finora affermata in ordine ai limiti delle funzioni attribuite alla magistratura onoraria, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e *c*), esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative alle misure cautelari personali;

in tal modo, una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro *status libertatis*, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione;

peraltro nemmeno in materia di diritti di libertà di cui all'articolo 13 della Costituzione si giustifica la diversità di trattamento del cittadino, sottoposto al giudizio della magistratura professionale, e dello straniero, sottoposto appunto al giudizio del giudice di pace, giudizio non «minore», ma sicuramente «diverso»;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP9

VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

tra le diverse disposizioni del disegno di legge che generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale vi sono, in particolare, i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3 del disegno di legge. Queste norme autorizzano «l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti»;

la norma assegna dunque a privati, i cosiddetti "buttafuori", la tutela dell'incolumità delle persone in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; una funzione che non viene svolta neanche dalla dalle guardie giurate che come è noto prestano opera di vigilanza o custodia a tutela delle proprietà mobiliari e immobiliari. Il rischio della disposizione in esame è che essa finisca per attribuire la gestione dell'ordine pubblico e la tutela della pubblica sicurezza, nel contesto attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, a personale privato dipendente dagli organizzatori di tali eventi o dai proprietari dei locali;

l'incolumità e la sicurezza delle persone costituisce, invece, un'attribuzione tipica ed esclusiva dell'istituzione statale, proprio perché tali delicatissime funzioni a garanzia della incolumità e delle libertà di tutti, devono essere esercitate nel pieno rispetto della legge e con il massimo grado di imparzialità, professionalità, proporzionalità, adeguatezza e nel rispetto dei diritti dei concittadini che solo l'autorità di pubblica sicurezza può pienamente garantire;

la norma in esame è dunque incompatibile con il principio del nostro ordinamento che assegna allo Stato il monopolio della forza, affinché questa venga esercitata nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge, a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e nel rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza, dei diritti e delle libertà di tutti. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale che autorizza soltanto la pubblica autorità all'utilizzo legittimo di ogni forma di coercizione fisica. Qualora poi si consideri che l'attività di tale personale potrebbe di fatto esplicarsi in atti di coercizione fisica, tra l'altro non esplicitamente esclusi nella norma in questione, appare evidente che la norma potrebbe violare anche l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla sola pubblica autorità il potere legittimo di porre in essere atti limitativi della libertà personale secondo modalità, limiti e tempi previsti dallo stesso articolo 13 della Costituzione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame di tali norme del disegno di legge n. 733.

(*) Su tali proposte e su quelle presentate in forma orale dai senatori Sanna, Della Monica, D'Ambrosio, Galperti, Marcenaro, Garavaglia Mariapia, Ceccanti, De Sena, Pinotti, Bastico, Adamo e Marino Mauro Maria è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

**231ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO E STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2009
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del presidente SCHIFANI
e vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,02).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,04)

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli articoli 1 e 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale, il Governo ha posto tre distinte questioni di fiducia sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ed ha avuto inizio la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la questione di fiducia che avete posto al disegno di legge sulla sicurezza, in realtà, corrisponde ad una sfiducia che serpeggia al vostro interno: anche sulla sicurezza siete profondamente divisi e temete i lavori parlamentari, le proposte, gli emendamenti e tutto il lavoro che limpidamente si potrebbe fare qui in questa solenne Aula al servizio del Paese. Ponete la questione di fiducia perché avete paura che il filo che vi unisce si spezzerebbe facilmente, le contraddizioni presenti al vostro interno emergerebbero con grande facilità e si svelerebbero soprattutto i limiti sulle due questioni che di fatto caratterizzano questo disegno di legge: la previsione del reato di immigrazione clandestina e tutto quello che fa da corollario all'intervento per contrastarlo; la vostra scelta di affidare - ahimè! - il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini alle ronde.

Avete più volte richiamato, per far gradire al Paese e digerire all'opinione pubblica tutto questo, le norme contenute nel disegno di legge sulla lotta alle mafie. Eppure, anche su questo tema un lavoro parlamentare, un lavoro senza la mannaia del voto di fiducia avrebbe messo nelle condizioni di fare bene, di arricchire quelle poche norme contenute e di fare quel salto di qualità che ancora

nel nostro Paese non si è fatto, proprio su questo tema che invece è la vera priorità e intorno al quale dovrebbe qualificarsi un moderno sistema di sicurezza.

Avete utilizzato e richiamato alcune norme contenute nel disegno di legge per impedire che si possa avanzare una critica ferrea e seria intorno ai grandi buchi e limiti in esso contenuti. Rivendichiamo, con orgoglio e con lucidità, il fatto che in questa legislatura siamo riusciti in Parlamento a svegliare il Governo su alcune norme antimafia. Ricordo il dibattito, qui in Aula, sulla durata delle pene, sull'articolo 416-*bis*. Il Governo aveva prima espresso parere contrario, ma poi, in Aula, si riuscì a correggere insieme il testo, nel lavoro parlamentare, e a fare aumentare i minimi e i massimi della durata delle pene di due anni.

Lo stesso si verificò per il gratuito patrocinio. Il Governo dapprima aveva espresso un parere contrario, ma poi, in Aula, nel corso dei lavori parlamentari e grazie ai nostri emendamenti, si riuscì a fare approvare una norma che spazzò via quella vergognosa utilizzazione del nobile istituto del gratuito patrocinio, pensato a favore delle persone emarginate, povere e senza reddito, per poter fornire loro un servizio alla difesa adeguato e civile, e utilizzato invece dai boss mafiosi, Bernardo Provenzano in testa.

Sul testo vi sono interventi su alcune norme, come ad esempio l'articolo 41-*bis*: lì, con il nostro lavoro, vi abbiamo incalzato e siamo riusciti, prima in Commissione e poi in Aula al Senato, a far compiere un passo in avanti su una norma decisiva: impedire cioè che i boss mafiosi possano, come fanno ancora tutt'oggi, dare ordini verso l'esterno, comunicare chi uccidere, chi far pagare e - perché no! - quale appalto truccare e quale politico votare. Così è accaduto anche per le norme sui patrimoni, anche se si poteva fare di più, sia sull'articolo 41-*bis* che sui patrimoni.

Abbiamo presentato degli emendamenti che non sarà possibile accogliere e sui quali confrontarci, e il Governo non ha neanche il coraggio, nel presentare la questione di fiducia, di raccogliere queste nostre proposte. Faccio riferimento alla denuncia obbligatoria, perché riteniamo sia maturo il tempo per immettere nelle vene dell'antimafia una norma potente in grado di obbligare, prevedendo delle sanzioni amministrative, gli operatori economici che ancora nel nostro Paese pagano il pizzo a smettere di farlo, senza far correre loro dei rischi e senza ricorrere a un meccanismo di tipo penale. Ciò è possibile prevedendo degli incentivi, anche questi di grande qualità, a favore degli operatori che invece resistono, non pagano e sporgono denuncia.

Prevedevamo anche una delega sulle misure di prevenzione patrimoniale. Ancora, prevedevamo delle norme a favore dei testimoni di giustizia, cittadini onesti che denunciano - diversi dai collaboratori di giustizia - molti dei quali ancora vivono in condizioni di disagio ed emarginazione. Prevedevamo l'istituzione dell'Agenzia sui beni confiscati, perché se è vero che tutti insieme diciamo che l'aggressione ai patrimoni e i beni confiscati sono la grande novità per combattere le mafie, poi però non compiamo i gesti corrispondenti (come appunto la costituzione dell'Agenzia che tutti ci chiedono). Infine, la durata delle pene è irrisoria ed oggi non è in grado, nella lotta alla mafia, di consentire quel salto di qualità che prima richiamavo. Avanzavamo, anche in questo caso, una proposta in grado di scardinare quel meccanismo che integra le organizzazioni mafiose e le mette in condizioni di riprodursi anche quando subiscono indagini e persino delle condanne.

Insomma, l'Assemblea avrebbe potuto fare un buon lavoro, ma avete avuto paura. Da ciò deriva il voto di fiducia, che rappresenta un'occasione mancata per la sicurezza e la lotta alle mafie. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signora Presidente, colleghi, oggi stiamo per approvare l'atto finale, l'ultima parte di quello che viene chiamato pacchetto sicurezza e che rappresenta il punto di arrivo di un patto importante che la Lega Nord e la coalizione di Governo hanno fatto con i cittadini italiani nel momento in cui lo scorso anno si sono presentati alle elezioni politiche.

Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione che mi hanno preceduto, ma credo che si sia sottaciuto il fatto che l'anno scorso, durante la presidenza francese, i 27 Paesi dell'Unione europea hanno deciso di dare una svolta alla filosofia che sottende alle politiche migratorie, approvando il Patto europeo per l'immigrazione, al quale tutte le norme contenute in questo pacchetto sicurezza si ispirano.

Dobbiamo assolutamente tener conto di questo, perché dai discorsi che sono stati fatti questa mattina sembra che noi ci poniamo al di fuori di quello che succede in tutta Europa, mentre ci stiamo assolutamente adeguando alla normativa europea. È infatti la legislazione europea a stabilire che dobbiamo contrastare l'immigrazione clandestina e favorire l'immigrazione legale, tenendo però ben presente che gli immigrati hanno dei diritti ma anche dei doveri, tra i quali, ad esempio, l'apprendimento della lingua e il fatto che nelle norme che vengono dettate la preferenza

deve assolutamente andare a chi ha delle competenze che possono servire agli Stati membri. Ripeto che a mio avviso dobbiamo tener conto di tutto questo.

Anche il reato di immigrazione clandestina è reso necessario dalla direttiva europea rimpatri, che specifica chiaramente che non vi può essere espulsione senza una sentenza; capite quindi che tale reato andava introdotto per forza. Ugualmente, anche la permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) per un tempo maggiore si rifà al recepimento di una parte della stessa direttiva europea, che stabilisce chiaramente che occorre più tempo poiché due mesi non sono sufficienti perché i Paesi da cui gli immigrati arrivano possano mandare i loro documenti. Addirittura, pensate che si può arrivare fino a 18 mesi ed è altresì prevista la possibilità che siano messi in carcere, purché separati dagli altri detenuti. Ritengo pertanto che le norme europee vadano conosciute.

Vorrei ancora rilevare che questa mattina ho sentito - e mi scuso se sono stata poco rispettosa nei confronti della Presidenza - un collega tentare di giustificare il fatto che avvengono degli stupri (lui parlava di immigrati, ma io allargo il discorso sottolineando che possono essere compiuti da immigrati, ma anche da cittadini italiani) con l'inasprimento delle norme sui matrimoni. Qui sembra di vivere in un altro mondo, perché sappiamo che spesso moltissimi di questi matrimoni sono di comodo e addirittura vengono contratti a pagamento.

Credo che finalmente dobbiamo renderci conto che è cambiata la filosofia dell'immigrazione. Dico ancora una cosa: dobbiamo fare in modo, aumentando la cooperazione, di rendere più facile la vita degli immigrati nei Paesi d'origine. Non dobbiamo pensare di poter accogliere indiscriminatamente tutti perché non ce la facciamo e il problema è di livello europeo. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

***MICHELONI (PD).** Signor Presidente, gestire il fenomeno migratorio considerando solo il punto di vista dell'ordine pubblico è un errore storico! Infatti basta solo guardare, neanche studiare, solo guardare la storia dell'emigrazione nei Paesi europei del dopoguerra. Solo con le politiche di integrazione, solo tentando di costruire delle società più giuste e più coese quei Paesi sono riusciti ad uscire dalla strada senza nessuno sbocco dove li aveva portati una gestione del fenomeno migratorio solo poliziesca, cioè quello che si sta facendo con questo disegno di legge. È veramente imperdonabile commettere questo errore dopo decenni di esperienza in tutta Europa.

In questo provvedimento non c'è neanche l'ombra dello spirito del patto europeo sull'immigrazione. Alle future generazioni noi lasciamo un Paese con uno dei debiti più importanti del mondo, un Paese inquinato - perché non credo che a Napoli la bacchetta magica abbia fatto scomparire i rifiuti - un Paese infettato anche dal tumore della criminalità organizzata.

Con questa legge, però, noi stiamo derubando i nostri figli e i nostri nipoti della possibilità di costruire una società e un'Italia migliore. Infatti, bisogna sapere che queste leggi lasciano delle tracce indelebili sulle comunità migranti, sono un freno che impedisce l'integrazione anche dopo molti anni. Il migrante non è e non può essere il capro espiatorio dei problemi di sicurezza della nostra società. Il migrante, in Italia, oggi è lo specchio che ci mette di fronte alla nostra incapacità di costruire una società più giusta, più sicura e più coesa.

Inoltre, parlando di sicurezza, vorrei aggiungere che con le ronde e con questo tipo di politica, in Europa stiamo trasmettendo un'immagine di un Paese insicuro e pericoloso, un'immagine che avrà sicuramente delle ripercussioni gravi sul turismo in Italia. Molti turisti all'estero mi chiedono cosa sta succedendo in Italia e se possono venire in vacanza senza rischi. Questo è ciò che produce la vostra demagogia, la vostra xenofobia, il vostro stare sempre in campagna elettorale. State trasmettendo l'immagine di un Paese che vive in guerra, mentre questo Paese è uno dei più sicuri d'Europa. La vostra politica è assolutamente irresponsabile nei confronti dell'Italia, della sua economia e dei suoi giovani.

Concludo evidenziando un aspetto un po' ironico di questa situazione: con questa legge si chiede al migrante di essere più puro della neve, più puro di un santo, ma poi questa stessa legge viene votata anche da parlamentari che hanno sulle spalle condanne comminate da tribunali italiani. Questo aspetto mi sembra ironico. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Longo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, proprio al fine di rammentare ciò che ad alcuni continua a sfuggire, volontariamente o colposamente, vale richiamare alla memoria il fatto che negli ultimi otto anni l'attuale maggioranza, escluso un partito, ha governato per oltre sei anni e l'attuale

opposizione ha governato per meno di due anni. Dunque, quando si affrontano temi impegnativi come la sicurezza e la regolamentazione di alcuni fenomeni particolarmente complessi, che vanno gestiti con interventi distribuiti nel tempo e che vedono una ricaduta anche a distanza temporale notevole, o comunque complessa, non si può dimenticare che dal 2001, salvo un'interruzione di circa due anni, voi avete governato il Paese. E della vostra gestione voi dovete poi rendere conto.

Che cosa avete fatto dal 2001 al 2006? Solo ora avete improvvisamente scoperto questi problemi, quello dell'immigrazione, quello della sicurezza, quello della giustizia? Tutti questi problemi non nascono oggi. C'erano; si sono aggravati, si sono appesantiti. Poi in materia di giustizia avete depenalizzato il falso in bilancio, atto che dobbiamo ascrivere tra le vostre iniziative. Avete dimezzato i termini di prescrizione, nel mentre aumenta il tempo di celebrazione dei processi. Avete tentato di paralizzare le rogatorie internazionali.

Avete varato la norma salva-Berlusconi, prima con il lodo Schifani e ora con il lodo Alfano. Avete drasticamente ridotto le risorse destinate al comparto giustizia e al comparto sicurezza, sino al 40,5 per cento nel 2011, abbattendo anche le assunzioni. Avete gestito e continuate a gestire un problema carcerario insoluto. Oggi in carcere ci sono oltre 62.000 detenuti, esattamente come nel 2006, che ora pensate di custodire noleggiando delle navi in alcuni porti, un'altra trovata ridicola che volete inventarvi, così come, allo stesso modo, avete annunciato mesi fa il braccialetto elettronico, strombazzandone l'introduzione con interviste sui giornali. Non ne sappiamo più nulla. Sono tutti annunci, "faremo", "abbiamo fatto", poi però ve ne dimenticate; la stampa non ne parla più e non ne parlate più nemmeno voi. In questi anni avete gestito in maniera pessima le risorse, e voglio ribadirlo.

Avete sprecato il denaro. Basta pensare alla disastrosa gestione Castelli al Ministero della giustizia, con un aumento vertiginoso delle spese per le intercettazioni telefoniche, frutto di una *mala gestio* sanzionata dalla magistratura, sia pure con un provvedimento di archiviazione che però grida vendetta per il mal governo dei soldi degli italiani da parte del Ministero della giustizia. Si è trattato di un provvedimento che purtroppo ancora adesso, a distanza di anni, noi conosciamo soltanto con otto pagine di *omissis*, perché la magistratura non lo consegna nel testo integrale e lo stesso Ministro ha dovuto riconoscere di non averne una copia integrale perché - ripeto - ci sono otto pagine di *omissis* in cui non sappiamo cosa c'è scritto e quali responsabilità vi si annidano.

Abbiamo denunciato e continuiamo a denunciare le macchine che si rompono e che non possono essere aggiustate, le autovetture fornite alle forze di polizia che non possono essere utilizzate perché manca la benzina, o la riduzione dei turni, che vi invito a verificare per rendervi conto di quali sono dopo le ore 21 nelle città che dovrebbero essere controllate.

Questa è la gestione della sicurezza e della giustizia che voi avete amministrato nell'arco di questi ultimi otto anni, con la parentesi di un anno e otto mesi in cui si è cercato di porre rimedio, cominciando a pagare i debiti, enormi, lasciati dal ministro Castelli nei confronti dei fornitori delle apparecchiature di ascolto delle intercettazioni e che oggi sono saliti di nuovo vertiginosamente a 460 milioni. Staremo a vedere, e speriamo che con il tempo questi problemi potranno essere risolti, ma voi intanto li appesantite e li aggravate, peraltro in un provvedimento che sbandierate perché contiene alcune norme positive frutto anche del lavoro dell'opposizione, fatto anche nella scorsa legislatura con disegni di legge, studi, proposte che non sono arrivate a conclusione per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Quindi, pur in presenza di proposte e interventi sicuramente positivi, ripresi in questo provvedimento, non riusciamo ancora a capire e a spiegarci la ragione in base alla quale avete d'un colpo depennato da questo disegno di legge la disposizione sull'autoriciclaggio, la norma più importante di contrasto alla criminalità mafiosa. L'autoriciclaggio è sparito, è stato stralciato ed è stato avviato su un percorso ignorato e del quale si è persa traccia. Sono trascorsi mesi.

Avete parlato della bandiera elettorale rappresentata dalla norma che introduce il reato di soggiorno e di ingresso illegale nel nostro Paese, che dobbiamo inserire nel lungo elenco delle nefandezze fatte in questi anni. Ho un dubbio veramente se voi siete veramente convinti che la vostra sia una bandiera perché in tal caso sarebbe molto grave. Dite agli elettori di cosa si tratta, cos'è il reato introdotto? La pena prevista è quella dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro per colui che sbarca (gli sbarchi rappresentano il 10 per cento degli ingressi irregolari nel nostro Paese, mentre il 90 per cento avvengono per via terra), che dovrebbe essere sottoposto a processo e pagare, appunto, 5.000 euro. Ma voi pensate veramente che l'immigrato clandestino lo faccia? No. Allora voi sapete cosa comporta la legge? Perché non lo dite agli elettori? Se il condannato lo richiede e se è insolubile, cioè non paga, la pena viene convertita in lavoro sostitutivo. Per fare ciò ci vuole posizione assicurativa e previdenziale ed un irregolare non lo può fare.

Allora, in cosa si converte la pena? Vediamo l'approdo di questa legge che voi dovrete illustrare ai cittadini come bandiera. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo - ed in questo

caso non può neanche svolgerlo - le pene pecuniarie, cioè l'ammenda di 5.000 euro, non eseguita per insolvibilità, si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53. Vediamolo: la pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora nei giorni di sabato e domenica". Ma glielo dite ai cittadini che questa è la vostra bandiera? Noi dobbiamo fare tutto questo, processare alcune centinaia di migliaia di persone per obbligarle a rimanere nella propria residenza nei giorni di sabato e domenica. La norma prosegue dicendo che «il condannato non è considerato in stato di detenzione». Quindi, può anche uscire. Vi pare che questa sia una bandiera? È una clamorosa presa in giro: ci troviamo di fronte a un provvedimento che di serio non ha nulla, ha soltanto un contenuto pesantemente ridicolo. Quando diciamo in giro queste cose la gente si mette a ridere credendo che non sia possibile, che sia una barzelletta! Invece non è una barzelletta, è la legge. Questa è la legge. Questa sarebbe la bandiera che voi avete sventolato ma dovrete rilevarne i contenuti ai cittadini. È vero che ci sono zone e settori di insofferenza e di opinione pubblica sul problema dell'immigrazione, che deve essere regolata e affrontata, ma non con queste norme ridicole, che hanno un aspetto drammatico.

Per giustificare l'aspetto drammatico siete stati costretti a ricorrere ad un falso! Il Ministero dell'interno ha dovuto dire, pur di trovare una copertura finanziaria, che gli irregolari presenti nel nostro Paese processabili sono 3.660! Il sottosegretario Mantovano non ha il coraggio di rispondere sui dati falsi che ha fornito! Abbia il coraggio almeno di alzare la testa e di guardare mentre si dicono queste cose! Nei vostri documenti è scritto che gli irregolari sono 760.000 e lei ha fatto scrivere che sono 3.660! Si vergogni, sottosegretario Mantovano, di non rispondere e neanche di alzare la testa alle nostre contestazioni.

Con un falso voi avete individuato un'apparente copertura finanziaria. Vergognatevi di fare queste cose! Lei doveva rispondermi in Commissione; lei non doveva scrivere dei falsi nei documenti. È inutile che chieda ora la parola, lei doveva avere il coraggio in Commissione, quando glielo ho chiesto, di affrontare il problema. Mi spieghi da dove trae il dato di 3.660 persone irregolari processabili nel nostro Paese, visto che secondo i dati del Ministero si tratta di 760.000 persone. La copertura finanziaria, che voi prevedete in 30 milioni di euro, copre 3.660; non 760.000 persone, che è l'ammontare della platea dei processabili, mentre le leggi devono prevedere l'impatto sulla platea dei destinatari di una norma, secondo l'articolo 81 della Costituzione.

Per questo e per altri motivi riteniamo che questa nefandezza sulla quale voi ponete la fiducia, e che attraverso il giudizio di nefandezza qualifica la parola fiducia che voi richiedete, non la meriti assolutamente. Dovrete prima o dopo renderne conto ai cittadini italiani; democraticamente, ma ne renderete conto. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci accingiamo a varare un provvedimento al quale da tempo il Parlamento sta lavorando. Ci è voluto un anno per completare questo importante e ricco pacchetto sicurezza, fatto di diversi provvedimenti; importante, perché rientra in una politica più ampia di questo Governo a favore della sicurezza. La sicurezza è un bisogno primario di ciascuno, pubblico e allo stesso tempo condiviso dalla comunità. Esprimo piena soddisfazione per un provvedimento articolato e ricco di contenuti, che certamente avrà effetti positivi rispetto alla preoccupante crescita di fenomeni di violenza cui abbiamo assistito negli ultimi tempi.

Come lei, signora Presidente, come senatrice e come donna, sono stata anch'io colpita dagli episodi di aggressione che hanno avuto come vittime, spesso inermi, tante donne. A tal proposito, vorrei ricordare le altre misure che sono state volute, sostenute e approvate da questa maggioranza, come quella in materia di contrasto alla violenza sessuale e di atti persecutori, meglio conosciuto come *stalking*. Ed è per me motivo di orgoglio aver contribuito, seppure in piccola parte, a far sì che da oggi le donne italiane abbiano a disposizione un efficace strumento per la propria difesa personale ed abbiano la certezza di non essere sempre considerate talmente deboli al punto di non potersi nemmeno difendere.

Mi riferisco al fatto che il Parlamento ha accolto l'emendamento da me proposto sull'utilizzo del cosiddetto nebulizzatore al peperoncino che, come dissi all'epoca della sua approvazione, consentirà a ciascuno di noi, in particolare alle donne, di girare per la strada sapendo di essere al sicuro da un'emergenza, poiché si avrà il tempo di attirare l'attenzione e di riuscire a denunciare l'aggressore. Ad onor del vero, il Parlamento, anche attraverso altri emendamenti e numerosi ordini del giorno, ha avuto modo di approfondire il tema, ma si deve a questo Governo, signora Presidente, al ministro Maroni ed al sottosegretario Mantovano, l'aver compreso l'urgenza di adeguare la nostra

normativa a quella dei principali Paesi europei e di dare alle donne italiane, ma non solo a loro, un piccolo aiuto che può rilevarsi determinante per salvare la propria vita, il proprio equilibrio psicologico e quello delle proprie famiglie.

Mi consenta di concludere, Presidente (non ruberò altro tempo oltre quello che lei mi ha concesso), per rispondere al senatore Li Gotti. Senatore Li Gotti, non ho il tempo per rispondere e per difendere dalle sue ridicole accuse il già ministro della giustizia Castelli, ma lei si dovrebbe vergognare, non solo dei contenuti che ha sproloquiato in questa Aula, ma soprattutto di essere stato il Sottosegretario alla giustizia del Governo Prodi, quello che noi tutti ricordiamo, ma che si ricordano soprattutto gli italiani per la sua massima inefficienza, soprattutto in tema di giustizia e di sicurezza. Io, e insieme con me tutti i senatori di questa coalizione, andiamo orgogliosi del ricordo che il senatore Castelli ha lasciato nella sua funzione di Ministro della giustizia. Un ingegnere al Ministero della giustizia ha tentato di fare la riforma dell'ordinamento giudiziario nel modo più equilibrato possibile; un ingegnere al Ministero della giustizia ha tentato disperatamente di riformare quell'orrendo strumento delle intercettazioni telefoniche, che voi avete sempre usato come una clava soprattutto nei confronti dei vostri nemici politici; quell'ingegnere al Ministero della giustizia ha preparato un lavoro che questo Governo concluderà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni di questa legislatura. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI *(LNP)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi stiamo portando in quest'Aula le richieste dei cittadini, non solo degli elettori della Lega. La sicurezza è il sale della democrazia; se cade la sicurezza è il vuoto, l'anarchia, la violenza. Noi non lo possiamo permettere. Ci siamo impegnati in maniera propositiva nei confronti della popolazione grazie all'azione del ministro Roberto Maroni, che sta ottenendo un successo dopo l'altro nel contrasto alla criminalità organizzata e nella lotta all'immigrazione clandestina. Sappiamo che la strada maestra è l'approvazione definitiva del pacchetto sicurezza. Ciò renderà più tranquille le comunità di tutto il Paese, non solo, come qualcuno vuol far credere, delle nostre genti del Nord.

L'approvazione di questo pacchetto consentirà agli amministratori locali una maggiore certezza nella loro attività, non scaricando più sulle loro spalle e sui cittadini tutte le conseguenze di un sistema che mirava solo a garantire le situazioni di illegalità: matrimoni di comodo tra uno straniero ed uno del nostro Paese con il fine di ottenere la cittadinanza; maggiori poteri agli uffici comunali per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi; istituzione del registro delle persone senza fissa dimora; obbligo di esibire il permesso di soggiorno per usufruire di servizi pubblici e per ottenere atti dello stato civile.

Sono norme elementari, applicate in tutti i Paesi d'Europa e che qui da noi scandalizzano per il solito buonismo peloso di una parte dell' opposizione (una parte, perché molti nel Partito Democratico sostengono questo pacchetto sulla sicurezza, e penso a tanti amministratori del Nord) e di una gran parte dei *media*.

Come appartenente alla Commissione antimafia, sono particolarmente soddisfatto per l'approvazione di una modifica al codice degli appalti che introduce un fondamentale principio giuridico: l'imprenditore deve denunciare i fatti di cui è vittima; diversamente, chi è omertoso viene escluso, per il futuro, dalla partecipazione agli appalti. Sempre su questo tema sono stati conferiti al prefetto poteri di accesso ed accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Un altro importante intervento, sempre in tema di criminalità mafiosa, è quello che ha ampliato l'ambito di applicazione della legislazione antimafia, estendendola, alle organizzazioni mafiose straniere, per trasferimento illecito di valori, associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre che al riciclaggio. Si è modificato, inoltre, l'articolo 41-*bis* sul regime carcerario speciale per i boss mafiosi, che può essere applicato anche a coloro che sono detenuti o internati per altri reati ma che hanno agevolato l'associazione mafiosa.

Infine, si è provveduto alla modifica della normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, stabilendo, ai fini dei presupposti dello scioglimento, che gli elementi debbano essere «concreti, univoci e rilevanti». Vi è un'importante misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che, con le loro condotte, abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale: l'incandidabilità al turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento. Si è previsto che anche i segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale

debbano essere «valutati» in ordine a detti condizionamenti, allo scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso.

Sono pienamente convinto che queste misure, insieme alle altre importanti disposizioni descritte dai colleghi che mi hanno preceduto e contenute nelle restanti parti del testo, saranno in grado di corrispondere alla domanda di sicurezza sempre più pressante nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, consegnerò un intervento scritto alla Presidenza e quindi parlerò per pochissimi minuti, soprattutto per rispondere ad alcune accuse, assolutamente infondate, dei colleghi della maggioranza circa il fatto che il Partito Democratico e l'opposizione in generale non vorrebbero assolutamente la sicurezza. È esattamente il contrario.

Il Partito Democratico ha avanzato una serie di proposte normative ampiamente recepite, tra l'altro, nel disegno di legge sulla sicurezza che stiamo esaminando. Mi riferisco in particolare ad alcune norme che vogliono dare maggiore sicurezza ai cittadini. Tra quelle penali indico innanzitutto quelle improntate ad una maggiore tutela dei soggetti deboli e in generale delle vittime dei reati. Per quanto riguarda invece le modifiche al codice di procedura penale e alle normative connesse, basti pensare che alcune delle modifiche inserite in questo provvedimento sono in realtà le stesse proposte dal Partito Democratico e dal precedente Governo e che, in larga parte, sono state anche anticipate in altri provvedimenti normativi.

Mi riferisco sia al decreto-legge sicurezza sia al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che il Governo ha fortemente voluto, ma - me lo consenta la senatrice Bonfrisco - appropriandosi proprio di quelle norme in materia di contrasto alla violenza alle donne che volevamo fortemente e che sono state recepite soltanto parzialmente. Infatti, se certamente è stata introdotta la disciplina sullo *stalking*, altrettanto sicuramente si può sostenere che non è stata introdotta alcuna norma per contrastare quella violenza domestica che tocca donne e minori mietendo quotidianamente vittime e che, in base ai calcoli dell'ISTAT, determina un numero di morti tra le donne addirittura superiore a quello delle vittime di mafia. Sotto questo aspetto mi fa piacere che il Governo sia soddisfatto dell'appropriazione di questa normativa, ma non diciamo che il Partito Democratico non voleva la sicurezza in questa materia.

Altrettanto intendo affermare per quanto concerne le misure di prevenzione. Infatti, sempre per iniziativa del Partito Democratico sono state introdotte disposizioni in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale nel decreto-legge n. 92 del 2008, e auspiccate e condivise dal Partito Democratico sono anche quelle inserite nel presente disegno di legge.

Per quanto riguarda il 41-*bis*, vorrei aggiungere che è stato proprio il Partito Democratico ad introdurre questa disciplina, riproposta come emendamento poi condiviso dalla maggioranza, che risolverà molti problemi consentendo di combattere efficacemente, ancora una volta, la criminalità organizzata.

Quanto all'immigrazione clandestina, mi preme sottolineare che le uniche norme positive sono quelle proposte dal Partito Democratico. In particolare, desidero ricordare che le norme inserite nel disegno di legge in esame sono quelle già proposte nella precedente legislatura e che il Partito Democratico ha riproposto con il disegno di legge Atto Senato n. 777. Queste norme introducono novità sostanziali e processuali per contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Si proponevano, almeno nella visione del Partito Democratico, anche misure di tutela nei confronti delle vittime. Guarda caso, nel disegno di legge in esame l'aspetto delle vittime non è preso in considerazione. Eppure quello dell'immigrazione clandestina è un fenomeno complesso, che come tale presenta la necessità di un approccio integrato, capace di intervenire sul momento preventivo oltre che su quello repressivo, valorizzando la funzione deterrente connaturata alla disciplina penale e fornendo una risposta effettiva e articolata all'emergenza in materia.

Detto questo, possiamo passare subito alle dolenti note, poiché il disegno di legge pone seri problemi di costituzionalità per la parte concernente l'immigrazione. Piaccia o non piaccia sentirlo dire, la norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre ad esasperare una tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. Tali profili sono già stati messi in evidenza dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007.

Non ritorno su quanto ho già sottolineato ieri in materia di incostituzionalità delle norme introdotte dalla Camera dei deputati combinate con il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel nostro Paese; non voglio neppure riprendere ciò che è stato evidenziato dai colleghi, e che io condivido, in

materia di ronde e di altri istituti, come ad esempio la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), che presenta profili di incostituzionalità.

In questo momento, mi preme evidenziare che l'irregolarità dei migranti, così come sancita dal disegno di legge in esame, favorirà la criminalità organizzata, che troverà nei migranti irregolari manovalanza a basso costo, e favorirà altresì l'economia illegale; nel disegno di legge in esame, infatti, la maggioranza non ha voluto inserire le proposte in materia del Partito Democratico, quali la normativa sul caporalato e sul lavoro irregolare, che consente di combattere il traffico di esseri umani, anche sotto il profilo dello sfruttamento lavorativo, e le misure in materia di autoriciclaggio.

Ritengo quindi che non vi sia un'incoerenza del Governo e della maggioranza in materia di politiche per la sicurezza: le norme proposte sono perfettamente coerenti con le proposte di modifica in materia di intercettazioni telefoniche, in materia di sicurezza del lavoro e in materia di nuovo processo penale. Allora, la maggioranza non dica che il Partito Democratico è immobile e non vuole la sicurezza dei cittadini. È esattamente il contrario: il Governo e la maggioranza non la vogliono, perché propongono norme ineffettive.

Pertanto, il voto sarà contrario, perché per il Partito Democratico non è possibile votare norme discriminatorie, incostituzionali, inefficaci, che non garantiscono alcuna sicurezza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Vicari. Ne ha facoltà.

VICARI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il tema della sicurezza ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente per la popolazione italiana anche alla luce dei diversi episodi di criminalità di cui sono state vittime numerosi cittadini. Le immagini impressionanti, diffuse dai *mass media* nei giorni scorsi, che mostravano per le vie di Napoli la morte in diretta di un passante trovato sfortunatamente nel mezzo di una sparatoria provocata da un regolamento di conti tra bande rivali sono emblematiche della necessità di prevedere delle misure maggiormente incisive nella lotta al crimine, con particolare riguardo a quello organizzato e di stampo mafioso.

La richiesta pressante dell'opinione pubblica è ormai da tempo quella di riportare la sicurezza nelle città e tra i cittadini. In questa direzione ha lavorato, negli ultimi mesi, il Governo e in particolare il Ministro della giustizia e quello dell'interno, che hanno gettato le basi del provvedimento (poi modificato dai due rami del Parlamento) che il Senato approverà in via definitiva domani.

Il disegno di legge presta particolare attenzione alle misure di contrasto del fenomeno mafioso. Vengono rafforzate, nel loro complesso, le misure preventive mediante una nuova disciplina del sequestro di beni appartenenti a soggetti mafiosi e frutto di attività illecite. È previsto inoltre un inasprimento del regime dell'articolo 41-*bis*, mediante il raddoppio, da due a quattro anni, del periodo in cui potrà essere applicato il regime di carcere duro ai mafiosi. Sono stati introdotti ulteriori accorgimenti, anche mediante un aumento dei poteri della Procura nazionale antimafia, per impedire, soprattutto ai capimafia, di continuare a controllare le cosche e a impartire ordini e direttive anche dal carcere.

Particolare attenzione viene assicurata al contrasto del racket introducendo una misura chiesta con forza dalla Confindustria nazionale e, in particolare, da quella siciliana. Infatti, viene introdotto l'obbligo di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che abbiano avuto un comportamento omertoso e non abbiano proceduto alla denuncia dei fenomeni di racket scoperti successivamente dall'autorità giudiziaria.

Non possono essere trascurate, infine, le previsioni che impediscono agli amministratori degli enti locali sciolti per mafia di presentare la propria candidatura alle successive elezioni comunali, provinciali e regionali.

Il provvedimento interviene altresì con delle misure di contrasto dell'immigrazione clandestina. Questi interventi si integrano con la nuova politica inaugurata dal Governo in materia di immigrazione. Recentemente sono stati rafforzati i controlli sulle coste italiane, anche in collaborazione con le polizie di altri Paesi, come ad esempio la Libia. Tutto ciò sta consentendo di individuare le imbarcazioni cariche di clandestini con un congruo margine di anticipo e, comunque, già nel momento in cui queste ultime si trovano in acque internazionali. Questa soluzione permette alle nostre Forze di polizia di intervenire su tali imbarcazioni, prestando gli aiuti necessari, e di ricondurle, secondo le leggi del mare, sulle coste di provenienza, evitando in questo modo lo sbarco di centinaia di disperati la cui unica prospettiva, dopo un periodo di permanenza in un centro di accoglienza temporaneo, sarebbe quella del rimpatrio.

Ho avuto l'occasione, proprio recentemente (qualche settimana fa), di visitare di persona il centro di Lampedusa ed ho apprezzato gli effetti di tali politiche. Il centro, a differenza di quanto avveniva solamente alcuni mesi fa, era totalmente vuoto, ma comunque era finalmente in grado di offrire delle condizioni di vivibilità per gli immigrati che dovessero essere ospitati.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto sicurezza che il Senato si appresta ad approvare con il voto di fiducia al Governo contiene risposte certe e concrete agli impegni assunti dal Popolo della Libertà e dal presidente Berlusconi nei confronti dei cittadini prima delle elezioni. Il nostro programma prevedeva tra i primi punti il contrasto alla criminalità organizzata, a partire proprio dal fenomeno mafioso, ai reati che sempre più allarmano i cittadini e rischiano di rendere più insicure le nostre città e al fenomeno dell'immigrazione clandestina, spesso sfruttato proprio dalle organizzazioni criminali.

Per tali motivi, voteremo la fiducia al Governo e credo che tutti gli italiani possano da oggi, con l'approvazione di questo provvedimento, essere e sentirsi più sicuri rispetto a ieri. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo. Alle ore 16,05 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti renderà una informativa sul tragico incidente di Viareggio.

Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,54, è ripresa alle ore 16,05).

Omissis

Presidenza del presidente SCHIFANI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B e delle questioni di fiducia (ore 17,15)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Bondi, Caliendo, Sacconi, Viespoli e Palma.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Sbarbati).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Sbarbati.

BUTTI, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CHITI - ore 17,41 -).

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Amato, Amoruso, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Grillo

Izzo

Latronico, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Speciali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono noi senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bosone, Bubbico, Bugnano

Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pignedoli, Pinotti, Poretti, Procacci

Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto

Tonini, Treu

Veronesi, Villari, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Pinzger, Poli Bortone, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Informo i colleghi che, previo accordo con i Gruppi parlamentari, la votazione nominale con appello dell'articolo 2 avrà inizio alle ore 18,30.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	292
Senatori votanti	291
Maggioranza	146
Favorevoli	164
Contrari	124
Astenuti	3

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Come preannunciato, sospendo la seduta fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 18,06, è ripresa alle ore 18,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733-B e delle questioni di fiducia (ore 18,30)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Barelli, Bondi, Caliendo, Palma, Pisanu, Rutelli, Sacconi, Sbarbati, Viespoli e Mantovani.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(*I predetti senatori rispondono all'appello*).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore De Toni*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore De Toni.

BAIO, segretario, fa l'appello.

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il presidente SCHIFANI - ore 19,04 -*).

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Amato, Amoruso, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Coronella, Costa, Corsi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Grillo

Izzo

Latronico, Leoni, Licastro Scardino, Longo
 Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta,
 Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso
 Nania, Nespoli, Nessa
 Oliva, Orsi
 Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio,
 Pittoni, Pontone, Possa
 Quagliariello
 Ramponi, Rizzi, Rizzotti
 Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza
 Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Speciali, Stancanelli, Stiffoni
 Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro
 Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini
 Zanetta, Zanoletti.

Rispondono noi senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore
 Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bosone,
 Bubbico, Bugnano
 Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi,
 Cosentino, Cuffaro
 D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan
 Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo
 Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria
 Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Gustavino
 Ichino, Incostante
 Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi
 Magistrelli, Marcenaro, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Maritati, Mascitelli,
 Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi
 Negri, Nerozzi
 Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli, Pinotti, Poretti,
 Procacci
 Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli
 Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto
 Tomaselli, Tonini, Treu
 Veronesi, Villari, Vimercati, Vita, Vitali
 Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Andreotti, Pinzger, Poli Bortone, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 733-B, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	294
Senatori votanti	293
Maggioranza	147
Favorevoli	162
Contrari	127
Astenuti	4

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 19,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B)

ARTICOLO 1 E TABELLE 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

Approvato con voto di fiducia

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-*bis*), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.

4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-*bis*. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 183-*ter*. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».

7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

«Art. 341-*bis*. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:

«Art. 393-*bis*. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-*bis*, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio

ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di

soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis. - (*Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari*) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata

ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (*Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (*Svolgimento del giudizio a presentazione immediata*). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva*). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di

fondi (*money transfer*) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 5, comma 5-*bis*, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 5, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*»;

f) all'articolo 5, comma 8-*bis*, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,

persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;

m) all'articolo 14, i commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«*5-bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma *5-bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma *5-bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma *5-ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma *5-bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma *5-ter*, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi *5-ter*, primo periodo, e *5-quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Fondo rimpatri*) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;

o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

p) all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«*11-bis*. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

r) all'articolo 27, dopo il comma *1-bis* sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

s) all'articolo 29, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

v) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai minori che sono stati affidati»;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - (*Accordo di integrazione*). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo,

per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

[(articolo 1, comma 30, lettera a)]

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>Ministero dell'economia e delle finanze</u>	<u>7.582.000</u>	<u>3.403.000</u>	<u>3.243.000</u>
<u>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</u>	<u>36.475.000</u>	<u>30.029.000</u>	<u>23.374.000</u>
<u>Ministero della giustizia</u>	<u>911.000</u>	<u>-</u>	<u>805.000</u>
<u>Ministero degli affari esteri</u>	<u>2.386.000</u>	<u>26.455.000</u>	<u>20.641.000</u>
<u>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</u>	<u>499.000</u>	<u>2.417.000</u>	<u>2.388.000</u>
<u>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</u>	<u>22.000</u>	<u>521.000</u>	<u>514.000</u>
<u>Ministero per i beni e le attività culturali</u>	<u>526.000</u>	<u>1.971.000</u>	<u>1.947.000</u>
<u>Totale</u>	<u>48.401.000</u>	<u>64.796.000</u>	<u>52.912.000</u>

Tabella 2

[(articolo 1, comma 30, lettera b)]

	<u>2010</u>
<u>Ministero dell'economia e delle finanze</u>	<u>500.000</u>
<u>Ministero degli affari esteri</u>	<u>3.000.000</u>
<u>Ministero per i beni e le attività culturali</u>	<u>80.000</u>
<u>Totale</u>	<u>3.580.000</u>

EMENDAMENTI

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «,nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche in riferimento all'età».

1.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

1.7

LUMIA, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

«10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel terzo comma sostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale'».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,».

1.202

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai fini del presente testo unico il possesso della ricevuta attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo equivale alla titolarità di un valido permesso di soggiorno».

1.18 (testo corretto)

[BAIO](#)

Precluso

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Per il reato di cui alla lettera s)-*bis* del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

[BAIO](#)

Precluso

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-*bis* del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

4-*ter*. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4-*quater*. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.203

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 18.

1.21

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#), [CASSON](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CAROFIGLIO](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [MARITATI](#), [PROCACCI](#), [SANNA](#), [VITALI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#)

Precluso

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [MARITATI](#), [PROCACCI](#), [SANNA](#), [VITALI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#)

Precluso

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

[DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI](#)

Precluso

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

"a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato." ed il».

1.23

[CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dai presente testo unico e dai regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

[ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

[INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Precluso

Al comma 22, lettera c), nell quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza,».

1.26

[CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

«c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g) sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFILIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire lo parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.205

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera g), dopo la parola: «obbligatorie» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione agli atti di stato civile, per l'ipotesi di matrimonio contratto con il cittadino italiano e con straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento di cui all'articolo 29 del testo unico».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFILIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

Consequentemente, sopprimere il comma 23.

1.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

1.37

CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capovero "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.207

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,».

1.208

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi».

1.209

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «o di ritardi» con le seguenti: «nonché di ritardi».

1.210

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «al giudice di pace», ovunque ricorrano, con le seguenti: «al tribunale».

1.53

[D'ALIA](#)

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.211

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni», inserire le seguenti: «purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive».

1.54

[D'ALIA](#)

Precluso

Al comma 22, lettera l), sopprimere il secondo periodo.

1.212

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «persistono le condizioni di cui al periodo precedente», inserire le seguenti: «e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,».

1.38 (testo corretto)

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera p).

1.213

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera q), capoverso «11-bis», dopo le parole: «presente testo unico», inserire le seguenti: «prescindendo dalle quote previste d'ingresso».

1.214

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente parola: «o».

1.39

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 1-ter le parole da: "si trova" fino a: "tre anni" sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

MARINO IGNAZIO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.215

GRANAIOLA, BIONDELLI

Precluso

Al comma 22 dopo la lettera v) inserire la seguente:

«v-bis) al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19 comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi alla nascita del figlio";».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 23.

1.44

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 23.

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.216

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento alle province (o ai comuni) della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

1.217

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento ai comuni della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

Conseguentemente, dopo le parole: «validità del permesso di soggiorno» inserire il seguente periodo: «Per la definizione di tali Accordi saranno sentiti i consiglieri comunali aggiunti dei comuni capoluogo da istituirsi obbligatoriamente secondo criteri e modalità previste nel Regolamento di cui sopra».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

«3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

- a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;
- b) soggiornanti per motivi umanitari;
- c) soggiornanti per motivi familiari;
- d) familiari di cittadino dell'Unione europea;
- e) minori degli anni diciotto;
- f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;
- g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui

provvedono».

1.48

LUMIA

Precluso

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà a due terzi"».

1.218

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 29.

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328», con le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» sostituire le parole: «lettera l)» con le seguenti: «lettera c)».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione delle questioni di fiducia sul disegno di legge n. 733-B

In epoche di veloce e profonda trasformazione sociale, si tende a proiettare l'angoscia per la perdita di controllo sul proprio destino sul piano del timore per la propria sicurezza. Processo che tocca sia il singolo che le collettività, che finiscono così per difendersi dall'altro, percepito come diverso, erigendo barriere e trincerandosi dietro una barriera, anche simbolica, di discriminazione, intolleranza, controllo sociale selettivo.

Da qui la tendenza alla criminalizzazione di coloro che vengono qualificati come indesiderabili, nemici pubblici, da contrastare in nome di un astratto diritto alla sicurezza.

Le recenti politiche governative hanno enfatizzato in maniera particolare questo aspetto, qualificando la sicurezza come esigenza prioritaria rispetto ad ogni altra istanza di politica sociale; riducendola anzi a una sola questione criminale. Da qui un concetto di sicurezza non suscettibile di bilanciamento con interessi contrapposti, un diritto assoluto da garantire, a prezzo della negazione di diritti e libertà fondamentali nei confronti di quanti siano percepiti - per una loro supposta diversità - come "nemici".

Le politiche governative attuali, ancora una volta come già nella XIV legislatura, anziché concepire la sicurezza come garanzia dei diritti di ciascuno, quindi, la declinano nelle forme di un astratto diritto da assicurare a pochi in virtù delle limitazioni imposte alle libertà e ai diritti di molti, senza prendersi cura dell'effettiva ricaduta di queste norme nel nostro sistema giuridico e sociale.

Oltre che discriminatoria, questa declinazione della sicurezza come astratto *jus excludendi alios* rischia di risultare meramente declamatoria e di condurre quindi a politiche simboliche, ineffettive, che al di là di meri proclami non possono certo tutelare i cittadini né migliorarne le condizioni.

Soprattutto perché non toccano quelli che sono i problemi reali della quotidianità e della vita di ciascuno e non prevedono alcuna misura a tutela di quei soggetti che, in ragione della loro particolare vulnerabilità, sono più esposti al rischio di vittimizzazione o di coloro che, come le donne o i bambini, sono spesso vittime di gravi delitti che quasi sempre passano sotto silenzio. Si pensi ai migranti troppo spesso vittime di tratta o del caporalato, ai bambini vittime della pedofilia o del lavoro forzato o alle donne, che con sempre maggiore frequenza subiscono abusi e violenze, in primo luogo sessuali.

Ebbene, se sicurezza vuol dire garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno, la politica deve in primo luogo impegnarsi nella tutela di coloro nei cui confronti tali diritti sono sistematicamente violati. A questa idea si ispirano diversi disegni di legge presentati dal PD, che toccano il nodo della sicurezza guardandola sotto un aspetto del tutto trascurato dalle politiche governative.

Non ci potete chiedere peraltro di dare una risposta ai problemi di sicurezza che violi i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e prenda in giro i cittadini. Le norme incostituzionali non solo non sono degne di un Paese civile, ma soprattutto sono inefficaci. E questo il Governo e la maggioranza non possono minimizzarlo, occultarlo, fingendo che il problema non esista, sostenendo che l'opposizione non vuole fare nulla, è immobile.

Questo messaggio è falso e inaccettabile. Una cosa è certa: l'opposizione vuole dare sicurezza al Paese, quella vera, quella che consenta un corretto ed efficiente funzionamento delle forze di polizia e della magistratura, quella che ponga la legalità al primo posto, negli ambiti di una cultura costituzionale che segna la politica e la civiltà di un Paese.

Purtroppo non era mai accaduto, dicevo ieri, che il nostro sistema politico dovesse invece vivere ai margini della legalità costituzionale, che l'opposizione dovesse denunciare dubbi di costituzionalità di quasi tutte le leggi proposte dal Governo, che finiscono con alterare il funzionamento del sistema istituzionale e col trasferire il compito di garantirne il corretto funzionamento al Presidente della Repubblica, alla Corte costituzionale (di cui si cerca di accentuare le responsabilità e la politicità) e

alla magistratura ordinaria, che peraltro si cerca di paralizzare nelle funzioni con il disegno di legge sulle intercettazioni e sul processo penale, norme che, appena approvate (e si profila a breve il voto di fiducia anche per le intercettazioni!) una volta tradotte in legge, avranno l'effetto di ridurre drasticamente le possibilità di contrasto nei confronti della criminalità da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.

E veniamo a disvelare la falsità delle affermazioni secondo cui il PD non vuole far approvare norme che consentano di dare sicurezza ai cittadini.

Il disegno di legge prevede un insieme di disposizioni, che per una buona parte erano state proposte nella precedente legislatura dal Governo Prodi, sono state presentate da senatori del PD e/o di altri Gruppi di opposizione (IdV) in questa legislatura o sono stati proposti come emendamenti e recepiti dalla maggioranza.

Mi riferisco, per essere chiari, a questo tipo di innovazioni in materia penale e di procedura penale. Tra quelle penali indico quelle improntate a una maggior tutela di soggetti deboli e in generale delle vittime dei reati, tra cui ad esempio:

- l'introduzione del reato di sottrazione o del trattenimento del minore all'estero contro la volontà del soggetto investito dell'esercizio della potestà dei genitori o di tutela (articolo 574-*bis* del codice di procedura penale - articolo 3, comma 29, lettera *b*), del disegno di legge); disposizione che consente di intervenire efficacemente in molte situazioni oggi prive di effettiva tutela sia sul piano sostanziale che su quello cautelare;
- l'introduzione del delitto di impiego dei minori nell'accattonaggio (articolo 600-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 19, del disegno di legge) che sostituisce la più lieve contravvenzione oggi prevista dall'articolo 671 del codice penale;
- una nuova aggravante ad effetto speciale per il delitto di truffa collegata alle situazioni di minorata difesa delle persone offese nei casi già previsti in generale dall'articolo 61 n. 5 del codice penale (articolo 3, comma 28, del disegno di legge);
- un regime circostanziale più appropriato per il delitto di sequestro di persona ex articolo 605 del codice penale quando avvenga in danno di minori (articolo 3, comma 29, del disegno di legge);
- le modifiche introdotte all'aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 5 del codice penale (articolo 1, comma 7, del disegno di legge) che, tra le cause di minorata difesa, chiarisce che rientra in esse anche l'età della persona offesa (recependo un'indicazione già formatasi in via giurisprudenziale);
- la modifica all'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 3, comma 1, del disegno di legge), che ne consentirà l'applicazione come aggravante ad effetto speciale per aver commesso il fatto contro persona disabile a numerosi altri reati oltre a quelli già oggi previsti dalla norma, che assume termini talmente ampi da richiedere, sul piano tecnico-formale, un più opportuno inserimento direttamente nel codice penale;
- la modifica dell'aggravante speciale per i reati plurisoggettivi prevista dall'articolo 112 del codice penale, che, risolvendo dubbi interpretativi ricorrenti, sanziona più gravemente anche chi abbia partecipato alla commissione di reati con minori, e non soltanto chi al reato abbia indotto o si sia avvalso di un minore (articolo 3, comma 15, del disegno di legge);
- l'inserimento nel testo delle norme che riguardano la circolazione stradale.

In merito alle modifiche al codice di procedura penale o connesse, desidero ricordare che numerose sono le proposte presentate dal PD al riguardo. Basti pensare che è proprio per merito del PD che è stato abolito il patteggiamento in appello con il decreto-legge sicurezza. Inoltre numerose sono le norme che il PD ha proposto per rendere più efficaci e rapido il processo, anche attraverso modifiche che tengano conto degli interessi delle vittime del reato, poco tutelate nel nostro sistema. Mi riferisco all'estensione dell'incidente probatorio protetto, all'estensione del gratuito patrocinio, ad un sistema di maggior rigore anche nel bilanciamento di attenuanti ed aggravanti ad effetto speciale per i reati di maggiore offensività. Inoltre alcune modifiche auspiccate dal PD, previste nel testo iniziale del disegno di legge, sono state in gran parte anticipate dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, che il Governo ha fortemente voluto appropriandosi - mi sia consentito dirlo - del nostro testo di legge sullo *stalking*, senza peraltro volere recepire le modifiche normative di estremo rilievo per il contrasto alla violenza domestica, quella che si consuma ogni giorno nelle famiglie, soprattutto quelle italiane, e che produce vittime tra donne e minori.

Passando poi, alle misure di prevenzione, va ricordato che sono sempre a iniziativa del PD le modifiche in materia di misure di prevenzioni personali e patrimoniali introdotte nel decreto-legge n. 92 del 2008 e che sono state auspiccate e condivise dal PD anche quelle inserite nel presente disegno di legge. Ancora, il PD ha parte rilevante anche per la parte del disegno di legge che si occupa del trattamento carcerario speciale previsto dal comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (articolo 2, comma 25, del disegno di legge). Mi riferisco a disposizioni che

intervengono in tema di proroga della misura già applicata, che stabiliscono che il solo decorso del tempo non è di per sé sufficiente per escludere la capacità di mantenere i contatti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa; che prevedono periodi di applicazione iniziale e di proroga della misura più congrui rispetto a quelli attuali. Certo non ci nascondiamo - e non deve farlo nemmeno la maggioranza - che vi sono criticità, in particolare per gli aspetti applicativi della modifica relativa alla procedura di impugnazione, in particolare per quanto attiene la concentrazione degli stessi presso il solo tribunale di sorveglianza di Roma. Vedremo come verranno risolte nelle sedi istituzionali a ciò deputate.

Ancora desidero sottolineare che in merito al contrasto all'immigrazione clandestina, le uniche norme positive sono quelle proposte dal PD. In particolare desidero ricordare che le norme cui mi riferisco, inserite nel disegno di legge in esame sono quelle già proposte nella precedente legislatura e che il PD ha presentato con il disegno di legge AS n. 777. Tali norme introducono novità sostanziali e processuali dirette a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, al fine di promuovere un'immigrazione regolare, combattendo in primo luogo il racket che, attraverso gli scafisti, lucra ingenti proventi sullo sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità in cui versano i migranti e prevedendo misure di tutela nei confronti delle vittime. Guarda caso nel disegno di legge in esame l'aspetto delle vittime non è preso in considerazione. Eppure quello dell'immigrazione clandestina è un fenomeno complesso, che come tale presenta la necessità di un approccio integrato, capace di intervenire sul momento preventivo oltre che su quello repressivo, valorizzando la funzione deterrente connaturata alla disciplina penale, e fornendo una risposta effettiva e articolata all'emergenza costituita dai massicci sbarchi di clandestini, sulla scorta peraltro di quanto previsto in materia dai principali Paesi europei.

Detto questo, occorre passare alle dolenti note, poiché il disegno di legge pone seri problemi di costituzionalità per la parte concernente l'immigrazione. Piaccia o non piaccia sentirlo dire, la norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. Non a caso la Corte costituzionale (con sentenza n. 78 del 2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero difatti non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio *ratione subjecti* contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.

L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrà una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi, investendo non solo il settore di giurisdizione del giudice di pace, ma anche il settore della giurisdizione ordinaria di cui ben si conosce la grave sofferenza.

Infine, per i motivi già espressi ieri, illustrando l'eccezione di incostituzionalità, vi sarà una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione da parte degli immigrati, che non abbiano un valido titolo di soggiorno. E parallelamente l'articolo 6, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'articolo 45, lettera f) (ora articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione all'ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera. Ciò, in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176), con la conseguenza che un minore non solo verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illecite e in violazione della legge sull'adozione.

Diversamente, una normativa giusta ed efficace dell'immigrazione dovrebbe caratterizzarsi, innanzitutto, per la profonda revisione della disciplina degli ingressi oggi vigente, una disciplina basata sull'assurda - e largamente ineffettiva - pretesa dell'incontro a distanza, tra domanda e offerta di lavoro. Le politiche del diritto avviate in questa legislatura non muovono alcun passo in questa direzione, al contrario, attraverso il decreto legislativo n. 160 del 2008, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2007, hanno previsto ulteriori restrizioni al ricongiungimento familiare; un istituto che, consentendo il dispiegarsi della catena migratoria, rappresenta da sempre un efficace strumento di integrazione dei migranti.

In questo modo l'irregolarità dei migranti favorirà la criminalità organizzata, che troverà nei migranti irregolari manovalanza a basso costo e l'economia illegale, mentre nel disegno di legge in esame la maggioranza non ha voluto inserire proposte adeguate del PD, quali la normativa in

materia di caporalato e lavoro irregolare, che consente di intensificare il contrasto al traffico di esseri umani, anche sotto il profilo dello sfruttamento lavorativo, e neppure misure in materia di autoriciclaggio.

Non vi è quindi incoerenza del Governo e della maggioranza in materia di politiche per la sicurezza nel proporre, insieme a questo disegno di legge, quelli in materia di intercettazioni telefoniche, di riforma del processo penale, di rielaborazione della disciplina in materia di sicurezza del lavoro; norme che una volta approvate azzereranno sicurezza, giustizia e democrazia. Si badi bene, si tratta di materie per le quali il PD propone, invece, innovazioni tese ad assicurare sicurezza, processi giusti, certezza della pena, legalità degli interventi, rispetto della Costituzione.

Non dica pertanto, la maggioranza che il Partito Democratico è immobile e non vuole dare sicurezza ai cittadini. È esattamente il contrario: il Governo e la maggioranza non lo vogliono.

Da qui il voto contrario convinto, perché non è possibile per il PD votare norme discriminatorie, incostituzionali, inefficaci e quindi che non garantiscono alcuna sicurezza.